



ANF
Associazione
Nazionale
Forense

RASSEGNA
degli
AVVOCATI
ITALIANI

ORGANO UFFICIALE
ANF
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
FORENSE

NUMERO 4, MARZO 2026

NEWS LETTER

NEWSLETTER DI AGGIORNAMENTO REALIZZATA DA IL SOLE 24 ORE PROFESSIONALE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE



Il Sole
24 ORE
Professionale

contenuti

RASSEGNA degli AVVOCATI ITALIANI

ORGANO UFFICIALE
ANF
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
FORENSE

CdR - Comitato Scientifico della sezione:

Marcello Pacifico - Direttore
Palma Balsamo
Pier Enzo Baruffi
Donata Giorgia Cappelluto
Giampaolo Di Marco
Milena Liuzzi
Giulia Maddalena
Mario Scialla

Newsletter realizzata
da Il Sole 24 ORE Professionale in collaborazione
con Associazione Nazionale Forense

Proprietario ed Editore:

Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione:

Viale Sarca, 223 - 20125 Milano

Redazione:

Il Sole 24 ORE Professionale

© 2026 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

**È vietata la riproduzione
anche parziale e con qualsiasi
strumento.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati
con scrupolosa attenzione, non possono com-
portare specifiche responsabilità per involonta-
ri errori e inesattezze.

CHIUSA IN REDAZIONE: 3 aprile 2026

NEWS ANF

L'avvocato del XXI secolo alle prese con innovazione, pensiero critico e fragilità	6
di Marcello Pacifico	
La nuova legge professionale: una riforma che guarda al passato	9
di Rosanna Mura	
Noterelle a margine del carteggio con Cassa Forense	14
di Palma Balsamo	
Previdenza: auspicabili scelte con maggiore dialettica e partecipazione	17
di Urbano Rosa	
Il terzo compleanno della "Cartabia" una festa assai mesta	22
di Adriano Sponzilli	
Decreto sicurezza 2026. Una non modica quantità di sicurezza	26
di Paola Croce	
Professione forense e vulnerabilità: un'emergenza non più rinviabile	31
di Raffaella Bianconi	
L'IA Generativa e l'«Illusione di Sapere»	34
di Paolo Assirelli	
Tecnologia Blockchain e i dati giudiziari: il dilemma della immutabilità	39
di Donata Giorgia Cappelluto	
Confprofessioni: Giulia Maddalena è la nuova coordinatrice della Consulta Giovani	42
Redazione	
Testamento olografo tra autonomia privata e rischio di contenzioso: forma, volontà e responsabilità dell'interprete	45
di Andrea Cevolo e Emanuele Gullo	
L'ANF a Vasto per la Conferenza di Medio Termine dal 14 al 16 maggio	54
di Pasquale Morelli	
Rappresentanza, difesa e fragilità, tra i temi della Conferenza di Medio Termine	57
di Redazione	

NEWS E APPROFONDIMENTI

CIVILE

TUF: il Dlgs 28/2026 allinea l'Italia alle regole UE

Laura Biarella, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 16 marzo 2026

60

CIVILE

La Consulta respinge i rilievi contro la stretta al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis

Paola Rossi, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 12 marzo 2026

63

CIVILE

Iure sanguinis, al vaglio della Consulta le nuove norme sulla cittadinanza

Avv. Marco Mellone, Mellone Law Firm

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 10 marzo 2026

65

PROFESSIONE FORENSE

Regole, contratti e verifiche per l'uso sicuro dell'AI in studio

Giuseppe Vaciago

Il Sole 24 Ore, Estratto dal Quotidiano del 9 marzo 2026

67

TRIBUTARIO

Intelligenza artificiale, uso con cautele e limiti per i giudici tributari

Alessandro Galimberti

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi", 5 marzo 2026

70

CIRCOLAZIONE STRADALE

Carcere per chi fugge creando pericolo dopo non essersi fermato all'alt

Silvio Scotti

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi", 4 marzo 2026

72

TRIBUTARIO

Cripto, rischio di falsi positivi dallo scambio automatico di info

Marco Piazza

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi", 3 marzo 2026

73

SOCIETÀ

Società semplice agricola e liquidazione controllata nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Alessandro Buroni

(Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Legale, School University Foundation)

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme Tributi Plus Diritto", 2 marzo 2026

75

NOTE A SENTENZE

PENALE

Bonifico ricevuto per errore: escluso il reato di appropriazione indebita

Giampaolo Piagnerelli, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 16 marzo 2026

80

■ *Nota a Corte di Cassazione, Sezione 2, Penale, Sentenza 13 marzo 2026, n. 9843*

CIVILE

Contratto: le clausole vanno interpretate nel senso più favorevole alla parte che non le ha predisposte

Riccardo Lanzo, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 13 marzo 2026

81

■ *Nota a Tribunale di Torino, Civile, Sezione I, Sentenza 10 febbraio 2026, n. 785*

PROFESSIONE FORENSE

Avvocato in colpa quando il cliente dimostra che se il legale avesse tenuto la condotta corretta avrebbe vinto

Giuseppe Cassano Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 13 marzo 2026

83

■ *Nota a Tribunale di Teramo, civile, Sentenza 10 febbraio 2026, n. 111*

AMMINISTRATIVO

Sezioni Unite: legittimo il bando del Comune di Roma per le concessioni balneari senza PUA in casi eccezionali

Anna Marino, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 12 marzo 2025

85

■ *Nota a Corte di Cassazione, Sezione U, Civile, Ordinanza 11 marzo 2026, n. 5540*

PENALE

Peculato, l'uso dell'home banking non incide sulla competenza territoriale

Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 12 marzo 2026

87

■ *Nota a Corte di Cassazione, Sezione 6, Penale, Sentenza 10 marzo 2026, n. 9180*

PENALE

L'affidamento diretto limita l'area penale

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 12 marzo 2026

89

- *Nota a Corte di Cassazione, Sezione 6, Penale, Sentenza 20 febbraio 2026, n. 6875*

BANCARIO

Centrale rischi, per la segnalazione non bastano i canoni del leasing non pagati

Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 12 marzo 2026

91

- *Nota a Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza 12 marzo 2026, n. 5593*

CIVILE

Procura dell'amministrato invalida: niente condanna alle spese per il legale

Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 11 marzo 2026

92

- *Nota a Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza 7 marzo 2026, n. 5177*

PROFESSIONE FORENSE

La conversazione con ChatGPT non è una prova, nuovo caso di uso negligente dell'AI in Tribunale

Avv. Alberto Bozzo, DPO e CAIO, Referente Enia per la Regione Veneto

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 11 marzo 2026

94

- *Nota a Tribunale di Ferrara, Civile, Sentenza del 20-02-2026*

BANCARIO

I crediti di ogni cartolarizzazione costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello della società veicolo

Riccardo Lanzo, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 11 marzo 2026

98

- *Nota a Corte d'Appello di Napoli, Sezione III, Sentenza 10 febbraio 2026, n. 991*

CIVILE

Procura dell'amministrato invalida: niente condanna alle spese per il legale

Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 11 marzo 2026

100

- *Nota a Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza 7 marzo 2026, n. 5177*

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Iscrizione dell'illecito è atto dovuto, ma la questione resta ancora aperta

Giuseppe Amato, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Guida al Diritto", n. 8 del 7 marzo 2026

102

- *Nota a Corte di Cassazione, Sezione VI, Penale, Sentenza 5 gennaio 2026, n. 143*

PENALE

Responsabilità dell'ente autonoma e con obbligo di esercitare l'azione penale

Riccardo Borsari, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi", 4 marzo 2026

109

- *Nota a Corte di Cassazione, Penale, Sezione 6, Sentenza del 05-01-2026, n. 143 e Corte di Cassazione, Penale, Sezione 6, Sentenza del 05-01-2026, n. 142*

PENALE

Affiliato a un istituto di pagamento: non è pubblico servizio

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi", 4 marzo 2026

111

- *Nota a Corte di Cassazione, Sezione 6, Penale, Sentenza 27-02-2026, n. 7964*

SOCIETÀ

È patto di famiglia il riassetto societario a favore dei discendenti

Angelo Busani, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi", 28 febbraio 2026

113

- *Nota a Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 26-02-2026, n. 4376*

Massime della Cassazione Civile e Penale

115

NEWS ANF



NEWS ANF

L'avvocato del XXI secolo alle prese con innovazione, pensiero critico e fragilità



di Marcello Pacifico
Avvocato cassazionista del Foro di Pescara, giornalista pubblicista, già componente la giunta esecutiva ed il consiglio nazionale FNSI, già presidente nazionale ANF, D.R. de La Rassegna degli Avvocati Italiani

Le trasformazioni economiche, sociali e tecnologiche degli ultimi anni stanno incidendo profondamente su ogni ambito della società. Globalizzazioni, instabilità dei mercati e, soprattutto, innovazione digitale - con l'irrompere dell'intelligenza artificiale - stanno ridefinendo modelli produttivi, forme del lavoro e dinamiche delle rappresentanze.

In questo scenario anche le libere professioni sono chiamate a un ripensamento sia culturale che strutturale. L'avvocatura, in particolare, si trova in una posizione caratterizzata da varie criticità, continuando a svolgere un ruolo essenziale nella tutela dei diritti nonostante problematicità evidenti.

Il dibattito sulla riforma della legge professionale fa emergere una forte polarizzazione interna: accanto a pochi studi strutturati e competitivi, si colloca una vasta platea di avvocati che operano in condizioni di fragilità economica e organizzativa. E questa diversità è aggravata da un sistema normativo che appare più orientato a conservare assetti consolidati che a promuovere innovazione. Le nuove forme di organizzazione del lavoro, le aggregazioni professionali e le collaborazioni interdisciplinari restano ostacolate, mentre cresce il divario tra le esigenze reali della professione e le risposte istituzionali.

In questo contesto, l'innovazione tecnologica rappresenta al tempo stesso una sfida e un'opportunità.

L'intelligenza artificiale sta incidendo sempre più sull'attività forense, dalla ricerca giuridica alla gestione documentale, all'analisi dei dati.



Il rischio, tuttavia, è che tali strumenti vengano subiti piuttosto che governati, in assenza di una visione strategica capace di valorizzare il ruolo specifico dell'avvocato, fondato su competenze interpretative, capacità relazionali e funzione di garanzia.

Accanto al tema dell'innovazione, continua ad essere attuale quello della rappresentanza. Le recenti proposte di riforma continuano a delineare un assetto in cui il potere decisionale resta concentrato negli organismi istituzionali, sminuendo ed anzi riducendo gli spazi di partecipazione delle associazioni forensi. Ciò solleva questioni rilevanti sul piano democratico: la rappresentanza non può esaurirsi nella dimensione istituzionale, ma richiede pluralismo, confronto e libertà di espressione delle diverse componenti dell'avvocatura.

Particolarmente significativa, in questo senso, è la problematica del rapporto tra istituzioni e associazioni nella gestione di temi di interesse generale, come la previdenza. Dal confronto con Cassa Forense - ne parla significativamente Palma Balsamo nel suo articolo - emerge una tendenza a escludere le associazioni dal dibattito, giustificata dalla complessità tecnica delle materie trattate. Ma questa impostazione appare riduttiva: le scelte previdenziali non sono solo tecniche, quanto anche politiche e incidono direttamente sulle condizioni di vita degli avvocati. Limitare il confronto significa indebolire la qualità delle decisioni e favorire una deriva elitaria, riducendo il ruolo del dissenso e del pensiero critico. Al contrario, in una società complessa, **il pluralismo rappresenta una risorsa imprescindibile.**

Appare pertanto evidente la necessità di un cambio di paradigma. L'avvocatura deve sapersi aprire all'innovazione, ripensare i propri modelli organizzativi e, soprattutto, riformare i meccanismi di rappresentanza, rendendoli più inclusivi e partecipati.

Le associazioni forensi possono svolgere un ruolo decisivo in questo processo come luoghi di elaborazione culturale e di proposta. Ma è necessario che le istituzioni riconoscano tale funzione, superando logiche autoreferenziali e favorendo un dialogo reale. Il futuro della professione non può essere costruito guardando al passato, come evidenzia Rosanna Mura nel suo contributo.

Solo attraverso un riequilibrio tra innovazione tecnologica, tutela dei diritti e rinnovamento democratico sarà possibile restituire all'avvocatura un ruolo centrale nella società contemporanea.

Professione forense e vulnerabilità

Affrontiamo per la prima volta sulla Rassegna un tema rimasto finora sottotraccia, quello della fragilità della categoria, in termini di sicurezza personale degli avvocati e delle avvocate nei confronti dei clienti, o di terzi, dentro e fuori gli studi. Il rispetto per la figura dell'avvocato si è assottigliato - scrive Raffaella Bianconi nel suo articolo - mentre la frustrazione sociale e la fragilità economica di una parte dell'utenza aumentano.

Ulteriori fattori di vulnerabilità derivano dall'esposizione digitale: la pubblicità professionale, l'indicizzazione sui social, talvolta persino involontaria, ampliano la visibilità, rendendo avvocati e avvocate facilmente raggiungibili attraverso canali che spesso sfuggono al loro controllo. In questo contesto, come osserva ancora Bianconi, il confine tra comunicazione professionale e invasione della sfera privata si assottiglia fino a poter essere facilmente oltrepassato.

La cronaca ha già documentato episodi di particolare gravità, con condotte di stalking che colpiscono soprattutto le avvocate. È evidente che la professione forense è in trasformazione e, con essa, mutano le dinamiche relazionali e le modalità attraverso cui si è esposti, osservati e giudicati, aumentano dunque i rischi. L'avvocatura è chiamata ad adeguarsi con pari rapidità, sviluppando una nuova consapevolezza e attivando le necessarie contromisure.

Buona Pasqua!

NEWS ANF

La nuova legge professionale: una riforma che guarda al passato



di **Rosanna Mura**

Avvocata, è iscritta all'albo del Foro di Cagliari dal 2001. È Segretaria di ANF Cagliari e componente del Direttivo Nazionale di ANF, Presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari e componente esterno della Commissione Pari Opportunità del CNF. Si occupa di diritto penale, disuguaglianze di genere e pari opportunità

A qualche mese dalla presentazione del testo della nuova legge professionale forense è possibile fare qualche considerazione sul contenuto della proposta, e ciò al netto di ogni questione relativa al percorso, assai poco condiviso, che ha visto protagonista quasi esclusivamente il Consiglio Nazionale Forense.

Nelle norme proposte è utile, infatti, valutare l'esistenza o meno di un filo conduttore e la portata in termini di ricadute sulla vasta platea degli avvocati italiani.

Se, infatti, le riforme delle professioni, pur nella diversità che le contraddistingue, un tratto comune hanno, questo è quello di essere un ponte tra generazioni che hanno scelto di fare lo stesso lavoro: una staffetta simbolica tra ciò che è oggi e ciò che potrà essere domani.

Anche per questo sarebbe stato utile avere la mag-



giore condivisione possibile della riforma forense e non una elaborazione che ha mortificato ogni contributo esterno, compreso quello che dalla nostra Associazione è pervenuto, cui non è stata data la possibilità di prendere parte ai lavori dei tavoli costituiti presso il Consiglio Nazionale Forense.

Come detto, tuttavia, non è questo il tema più significativo da sviluppare, quanto, piuttosto, quello di concentrare l'attenzione sugli elementi essenziali del testo proposto dal Consiglio Nazionale Forense. Con una postilla doverosa: avendo il Consiglio Nazionale rifiutato di fatto una interlocuzione preventiva, lo spazio di discussione si è trasferito da quello interno alla categoria a quello parlamentare delle audizioni, delle memorie depositate e degli emendamenti proposti al testo.

Una fotografia in bianco e nero


Il dato che maggiormente colpisce nel leggere l'articolato, e che ha già costituito per l'Associazione Nazionale Forense un tema di critica, è la percezione complessiva di un testo che guarda al passato senza porsi minimamente nella prospettiva di incidere o cambiare il futuro incerto della professione.

Il documento proposto dal CNF appare quasi come la traduzione in norme dell'ormai consueta indagine che il Censis realizza annualmente per Cassa Forense: la fotografia di una avvocatura sempre più a due velocità, con profonde differenze di reddito sia territoriali che di genere, disorientata da un futuro tecnologico che l'ha sorpresa senza che le istituzioni forensi siano riuscite a prepararla per tempo, stordita per aver perso con il covid la presenza fisica nei tribunali, sempre più confinata in una solitudine tecnologica che la rende avulsa dalla società.

Oltre a ciò, l'avvocatura si trova ad avere a che fare con una crisi di nuovi ingressi, scoraggiati forse anche dal progressivo ridursi degli spazi lavorativi a vantaggio di altre professioni molto meno ingessate della nostra nel confrontarsi con il mondo che cambia. Una situazione che le norme in esame non si propongono di modificare ma, al più, di recepire come un dato di fatto, come un cambiamento sociale che si è determinato nel tempo e che da questo articolato esce certificato e riconosciuto, senza che si affacci nemmeno una timida ipotesi di cambiamento.

Esiste, pare dire questa riforma, un'avvocatura dei grandi studi, prevalentemente concentrati nel nord del paese, che non ha bisogno di grandi riforme strutturali perché il suo fatturato è in crescita e non ha esigenze particolari. Ed esiste un'altra avvocatura che in quei grandi studi lavora senza contratto né garanzie di nessun tipo, oppure che lavora (così nella gran parte del nostro paese) in studi monopersonali, con al più la condivisione delle spese vive con altri colleghi, senza che ciò determini un progetto comune di lavoro. Quest'ultima parte dell'avvocatura avrebbe bisogno di riforme strutturali ma, purtroppo, passa quasi inosservata agli occhi delle istituzioni forensi.

Questa avvocatura minuta, che rappresenta la maggioranza dei quasi duecento-quarantamila avvocati italiani (tra i 90 mila che dichiarano redditi sotto i 30 mila euro cui sommare i 40 mila che dichiarano da zero a 18 mila euro), è lasciata senza alcuna norma di protezione, sotto la cappa del cielo. Un numero considerevole di avvocati che denunciano redditi che consentirebbero loro di valersi



della ammissione al patrocinio a spese dello Stato talmente sono bassi e rispetto ai quali non una parola viene spesa in termini di prospettive e miglioramenti. Semplicemente vengono letti come un fenomeno quasi marginale, nella rosea descrizione di una avvocatura in salute, florida e, soprattutto, unita. Una nota dissonante da commentare come un fatto transitorio ed inspiegabile. Ed invece è perfettamente comprensibile: è frutto di politiche miopi e prive di ogni ragionamento prospettico su cosa voglia essere l'avvocatura nel futuro, come possa crescere e non fermarsi prigioniera di un passato dorato lontano e ormai inarrivabile evocato ma mai davvero vissuto, dalla gran parte degli avvocati. Questa riforma si occupa invero solo e soltanto di usare quel poco che di coperta c'è per coprire quella parte di avvocatura che, in realtà, non ne avrebbe alcun bisogno.

Riforme old style, poche tutele, innovazione a rilento

Vediamo più in dettaglio alcune delle modifiche previste, che risultano più comprensibili se lette insieme e non un pezzetto per volta.

Tra queste, in particolare, quanto previsto in tema di aggregazioni e monocommittenza.

Le due previsioni, all'apparenza lontane e quasi antitetiche, sono in realtà complementari: nella monocommittenza si prevede un regime assai poco garantito per coloro che esercitano la professione di fatto quali dipendenti di altro professionista. In questo caso mancano sia le tutele del lavoro dipendente che quelle minime, come malattia o maternità, fondamentali per qualsiasi persona.

Dall'altra, una regolamentazione ormai superata delle aggregazioni professionali che si sono dimostrate l'unica possibilità di crescita per l'avvocatura, ma che risultano bloccate e scoraggiate da un regime fiscale penalizzante e dal poter essere ancora una volta proposte e realizzate solo con altri avvocati.

In un caso ci si occupa del singolo (monocommittenza), nell'altro della forma organizzata (aggregazioni). Perché queste due previsioni rappresentano un insieme da valutare complessivamente? Perché di fatto perimetrano in modo non negoziabile lo spazio nel quale il nostro lavoro può essere svolto, e lo fanno con



l'obiettivo (consapevole o meno che sia) di ribadire che l'unico modo per esercitare la professione oggi è lo stesso che esisteva venti, trenta e cinquanta anni fa: da soli, o comunque in studi piccoli e possibilmente a base familiare.

La migliore evoluzione è quella che non c'è

Il mondo è cambiato (basterebbe in questo senso anche solo la cosiddetta *femminilizzazione* della avvocatura, termine orribile e che tradisce il percepire questo dato sociologico come un problema e non come una risorsa), il mercato del lavoro è profondamente differente da quello dei decenni passati, ma questo non scoraggia le nostre istituzioni nel dire che la migliore evoluzione è quella che non c'è.

Nessuna tutela per la maternità, nessuna possibilità di lavorare con altri professionisti e costruire reti che siano in grado di attrarre clientela, nessuna regolamentazione effettiva di una forma di lavoro molto presente, quale quella della monocommittenza.

Se questo non fosse sufficiente a fornire un quadro decisamente poco rassicurante della riforma, un altro aspetto merita attenzione: il tema della rappresentanza.

Oltre alle soluzioni volta per volta previste è da questo snodo che è possibile comprendere quale sia l'obiettivo complessivo della riforma e trovare così una ragione plausibile per ogni previsione ivi contenuta.

Se infatti le previsioni precedentemente illustrate possono essere giustificate dal voler rispondere a questioni contingenti ed apparentemente neutre, e si presentano come scelte tecniche non rispondenti ad un disegno, è nell'affrontare il tema della rappresentanza che le stesse si chiariscono e trovano una dimensione che, invece, tecnica non è.

Il tema della rappresentanza, non c'è posto per le associazioni

Per comprenderlo è forse sufficiente far caso al fatto che questa è l'unica parte della legge che non trova una giustificazione nella necessità di modernizzare qualcosa che già esisteva quanto, piuttosto, nella volontà di modificare l'assetto attuale eliminando per legge ogni spazio democratico di confronto con soggetti che non rientrino tra quelli istituzionali.

Per effetto di questo articolato viene disegnato un nuovo assetto dei rapporti di potere interni alla avvocatura: al centro starà il Consiglio Nazionale, che si auto-attribuisce la qualifica di ente esponenziale della avvocatura invece che averne la rappresentanza istituzionale, a lato la Cassa Forense che appare sempre più la depositaria dei destini economici della categoria, dall'altro lato, ma decisamente lontano, l'Organismo Congressuale Forense, relegato alla funzione di comitato organizzatore del Congresso.

Sullo sfondo di questa foto di famiglia non c'è posto per le associazioni né generaliste né specialistiche: con loro si perde anche l'ultimo spazio di esercizio di politica all'interno della avvocatura.

Resta il paradosso assai ingombrante di un ente esponenziale che è un ente pubblico non economico a costituzione necessaria ed al quale, altrettanto obbligatoriamente, devono essere iscritti tutti coloro che intendono svolgere la professione forense.

La rappresentanza però è altro: è la scelta da parte del singolo di una associazione o sindacato nel nostro universo professionale, con cui condividere un percorso valoriale e che si sceglie per rappresentare i nostri interessi. Questo ruolo non può essere svolto da un ente pubblico necessario: non vi è alcuna scelta in questo caso e tale non può essere considerata quella del voto con il quale si eleggono i Consigli dell'Ordine territoriale.

Di fronte a questa prospettiva, oggi più di ieri è fondamentale lavorare per un associazionismo forte e autorevole che possa rappresentare una voce diversa nella narrazione della avvocatura.

NEWS ANF

Noterelle a margine del carteggio con Cassa Forense



di Palma Balsamo
*Avvocata giuslavorista
in Catania, consigliere nazionale
ANF, già nel Direttivo ANF*

Breve antefatto: lo scorso mese di gennaio ANF ha diffuso agli iscritti un questionario ed un vademecum sulla riforma previdenziale forense, evidenziando, sempre con toni pacati, alcune criticità, nel merito e nel metodo. L'iniziativa ha suscitato una risposta della Presidente di Cassa Forense, non altrettanto pacata, con la quale l'Associazione viene tacciata di fare critiche sterili e diffondere messaggi errati che non giovano all'Avvocatura, in quanto l'ANF avrebbe solo tentato di "creare ingiustificati allarmismi per poter raccogliere qualche consenso", senza avere la necessaria conoscenza, di cui solo i delegati alla cassa sono portatori.

Ha fatto seguito la replica del Segretario ANF, Giampaolo Di Marco, che, pur esprimendo rammarico per l'interpretazione data dalla Cassa sulla iniziativa, evidenziava come il questionario avesse la finalità di testare le conoscenze sui temi della previdenza forense, sorvolando elegantemente sulle affermazioni riferite a presunti limiti cognitivi di coloro che leggono e analizzano l'operato di Cassa Forense.

Quanto è successo costituisce lo spunto per qualche riflessione, che esula dal caso concreto, poiché quanto accaduto è emblematico di una concezione vieppiù diffusa dei rapporti fra base elettorale, eletti e funzioni di servizio.





Cassa Forense incontra l'Associazione Nazionale Forense

Quando eleggo i miei rappresentanti alla Cassa di Previdenza Forense, lo faccio scegliendo i colleghi in base al loro impegno, alla loro correttezza, alla loro capacità. Nessun regolamento o provvedimento normativo richiede, in capo ai delegati da eleggere, particolari competenze in materia previdenziale, in materia di investimenti o di calcoli attuariali.

Il compito dei delegati non è quello di compiere scelte di natura tecnica, ma quello di svolgere una generale e importantissima funzione di indirizzo politico. Per l'indispensabile supporto tecnico ci si avvale dei collaboratori specializzati, la scelta fra le varie alternative possibili non è mai atto neutro ed è il compito degli eletti.

L'elezione certo è un atto di fiducia, eleggiamo un determinato collega piuttosto che un altro perché ci fidiamo di lui e confidiamo che svolgerà il suo compito in maniera seria e disinteressata.

Ma un atto di fiducia non equivale ad un atto di fede: posso affidare la gestione dell'ente a qualcuno perché lo ritengo affidabile, ma non sono disposta a ritenere che quel soggetto sia l'unica fonte di verità.

Ancor meno sono disposta ad accettare di dover rinunciare ad occuparmi di temi previdenziali, abdicando una delle funzioni specificamente previste dallo Statuto della mia associazione.

Non ho alcun dubbio che, se si parla di previdenza, i problemi e le scelte vadano trattati senza demagogia e superficialità.

Ma apprendere che, siccome si tratta di temi complessi, il confronto con le associazioni di rappresentanza della categoria sarebbe non solo superfluo, ma addirittura impossibile, lascia abbastanza sconcertati.

Certo Popper, Foucault, Habermas sono passati di moda da un po' di anni.

Il rifiuto del pensiero critico è come un virus, un meccanismo culturale strisciante che si diffonde pericolosamente a tutti i livelli della rappresentanza.

Sono stato eletto? La mia autorità diventa indiscutibile, le mie scelte saranno verità ufficiali, qualunque dissenso potrà essere delegittimato e denunciato come attacco.

Concezioni aristocratiche o oligarchiche della democrazia (no, non è un ossimoro) pervadono ogni sistema contemporaneo e sono destinate a riaffacciarsi sulla scena, apertamente o sotto mentite spoglie, in ogni ambito.

Corollario ne è l'idea salvifica che occorrono "tecnici al comando", cioè che le scelte siano fatte fra i pochi e non fra i possibili molti, che, vista la loro ignoranza, è inutile coinvolgere.

E allora si scopre che il massimo di partecipazione consentito alle associazioni è quello di mandare le loro proposte: l'Ente, invece, obbligando i delegati ad una imbarazzata consegna del silenzio, neppure informa, se non a cose fatte, dell'iter delle scelte e delle riforme, perché gli altri (gli avvocati e le associazioni che li rappresentano) non hanno conoscenze approfondite, anzi hanno del sistema una conoscenza davvero superficiale!

Se le scelte non possono essere criticate, non possono essere messe in dubbio e devono essere accettate per autorità, siamo in pieno dogmatismo.

E persino la diffusione di contenuti meramente informativi, elaborati in autonomia, diventa un reato di lesa maestà, una grave offesa alla competenza e all'impegno di chi l'Ente rappresenta.

In una società aperta il dissenso, quando è non strumentale né pretestuoso, è considerato un meccanismo di correzione degli errori.

Ma comprendiamo che è sempre più facile (e comune) risolvere le questioni "con i migliori", senza percorrere le più lunghe e complicate strade del confronto democratico.

Eppure, vorremmo assicurare tutti: il populismo non fa parte del nostro DNA. Noi ragioniamo in termini di democrazia e non di olocrazia, non sostituiamo la ragione con l'emozione e, se veniamo investiti da reazioni rabbiose, ci limitiamo a replicare di essere immuni da "logotomizzazione".

Non subiremo la privazione del logos come capacità di pensare, di comunicare e di misurare.

Perché i rischi, storicamente, vengono dai pensieri unici, non dal dialogo o dal confronto.

NEWS ANF

Previdenza: auspicabili scelte con maggiore dialettica e partecipazione



di Urbano Rosa

Avvocato civilista in Firenze, esperto in diritto immobiliare e privacy, componente del Direttivo nazionale ANF e del direttivo del Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana, responsabile sportello previdenza.

Al giorno d'oggi l'avvocatura appare del tutto impermeabile o ignara delle numerose crisi (nel significato storico di questa parola derivante dal greco "krisis": scelta, decisione, punto di svolta) che investono la categoria, dalla nuova legge ordinamentale all'avvento dell'IA, mentre emerge, a giudizio di chi scrive, l'assoluta insipienza che riguarda le riforme che hanno recentemente interessato Cassa Forense.

Mi riferisco alla riforma del regolamento dell'assistenza, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, e quella, più recente e ben più rilevante, che ha visto l'entrata in vigore del nuovo regolamento della previdenza forense il 1° gennaio 2025.

Quest'ultima ha comportato un cambio di paradigma che, al di là di ogni giudizio di merito, rappresenta indubbiamente una rivoluzione copernicana per il nostro sistema previdenziale.

Il passaggio al sistema contributivo, per quanto probabilmente inevitabile, si traduce in una sorta di resa, forse tardiva, del nostro Ente previdenziale all'evidenza dell'innegabile sofferenza palesata dal sistema, in termini di sostenibilità, in virtù di un andamento demografico dai tratti invero preoccupanti.

Il calo nella curva delle iscrizioni che ha caratterizzato gli ultimi dieci anni, solo esasperato nel periodo post covid, porta con sé un evidente problema di ricambio generazionale e, conseguentemente, di sostenibilità del sistema sul lungo periodo.

Sia chiaro, l'esperienza, anche recente, insegna come nei ragionamenti che riguardano la previdenza non trovino spazio né voli pindarici né promesse irrealizzabili, ed invece la logica e la forza dei



conti si impone sempre in tutta la sua ineluttabilità.

Tuttavia, ANF, ormai da anni, manifesta l'esigenza di una condivisione nelle scelte del nostro ente previdenziale, essendo convinta che, pur in un ventaglio di opzioni invero non illimitato, esistano margini di discrezionalità politica, anche nelle scelte previdenziali, che meriterebbero maggiore dialettica e partecipazione.

In quest'ottica il gruppo di lavoro permanente sui temi previdenziali, istituito in seno all'Associazione, ha

sviluppato alcuni progetti che, dopo la doverosa condivisione con il Consiglio Nazionale, hanno recentemente visto la luce.

Il vademecum previdenziale ed il questionario di consapevolezza previdenziale

I primi due documenti, veicolati congiuntamente, hanno inteso rispondere all'esigenza di una più ampia diffusione della cultura previdenziale nella nostra categoria.

Segnatamente il primo, il vademecum, ha un taglio smaccatamente politico e propone una lettura critica della riforma previdenziale con l'obiettivo di accrescere nei colleghi la consapevolezza dell'importanza del passaggio che stiamo vivendo, proprio a fronte di quella apparente indifferenza, o forse rassegnazione, denunciata all'esordio di questo documento.

Il vademecum si è pertanto mosso nell'ottica della legittima critica politica, che costituisce la prerogativa tipica di un'associazione sindacale di lungo corso come ANF, rispondendo altresì all'esigenza di fare chiarezza e di sensibilizzare i colleghi sulla gravità del crocevia che abbiamo attraversato, un passaggio invero fin troppo sminuito o sottaciuto nella narrazione comune.

Il questionario ha invece lo scopo di indagare quale sia il livello di conoscenza previdenziale di base della categoria, al fine di comprendere se esistano le condizioni per coltivare una maggiore diffusione e divulgazione dei principi di base dei sistemi previdenziali in genere e di quello di Cassa Forense in particolare.

Questa iniziativa, destinata solo agli iscritti in questa prima fase ha visto una presa di posizione di Cassa piuttosto infastidita quasi si trattasse di un atto di lesa maestà. Al contrario, come detto, si è trattato di un legittimo esercizio del diritto di critica che non può, ne dovrebbe, impensierire nessuno.

Il progetto Next Generation studi legali

Il progetto sul ricambio generazionale degli studi legali, Next Generation Studi



Legali, dimostra la coerenza dell'Associazione che da anni sostiene la necessità di interventi proattivi utili per invertire un percorso altrimenti destinato ad innescare una spirale negativa: la crisi reddituale riduce le risorse previdenziali e l'attrattività per i giovani, causando il mancato ricambio. Questo obbliga Cassa Forense a tagliare ulteriormente le prestazioni, assistenziali e previdenziali, sottraendo altre risorse alla categoria.

Nonostante la tradizionale sensibilità di ANF per le aggregazioni professionali, il progetto è stato pensato con taglio realistico, tenendo in considerazione le attuali condizioni della categoria, ancora molto legata ad una dimensione mononucleare degli studi.

Il gruppo di lavoro previdenziale ha elaborato un progetto che coinvolge un avvocato o un'avvocata "senior" con almeno 30 anni di iscrizione alla Cassa Forense e almeno 60 anni di età, insieme a uno o più (fino a tre) avvocati, avvocate o praticanti con meno di 40 anni e iscritti alla Cassa Forense da meno di 15 anni.

Il progetto è volto alla creazione di un percorso virtuoso che possa venire incontro alle diverse necessità di due soggetti: un senior (legale con almeno 30 anni di esperienza e 60 di età) alla ricerca di un junior a cui trasmettere le proprie conoscenze teorico-pratiche unitamente al proprio bagaglio di relazioni ed al proprio portafoglio di clientela; un/a giovane avvocato/a che abbia voglia di apprendere competenze e conoscenze esperienziali, che solo un collega più anziano/a è in grado di trasmettere, e di subentrare nella conduzione di uno studio avviato, con tutti i benefici e gli oneri conseguenti.

Nell'ambito del progetto previdenziale, viene promosso un percorso di affiancamento tra un professionista senior - con almeno trent'anni di iscrizione alla Cassa Forense e sessant'anni di età - e uno o più giovani colleghi e colleghe, con meno di quarant'anni e iscritti alla Cassa Forense da meno di quindici anni.

Questo progetto mira a instaurare un rapporto di reciproco arricchimento: da un lato, il professionista senior può beneficiare di nuove prospettive, stimoli e aggiornamento professionale grazie all'interazione con colleghi più giovani, che portano energie, idee innovative e una sensibilità aggiornata sulle trasformazioni del settore legale; dall'altro lato, il giovane collega ha l'opportunità di acquisire competenze tecniche specifiche, soft skills fondamentali per la gestione dello studio e dei rapporti con la clientela, nonché di ampliare il proprio network professionale grazie alle relazioni e al portafoglio clienti condiviso dal professionista senior.

Il progetto previdenziale Next Generation Studi Legali, promosso dal gruppo di lavoro permanente di ANF, prevede un percorso di affiancamento tra un/una professionista senior (avvocato/avvocata con lunga esperienza e maturità professionale, almeno 30 anni di iscrizione e 60 di età) e uno o più giovani colleghi/colleghe (avvocati, avvocate o praticanti iscritti/e alla Cassa Forense da meno di 15 anni e con meno di 40 anni d'età). L'iniziativa mira a favorire la trasmissione di competenze e il ricambio generazionale negli studi legali, valorizzando la ricchezza delle diverse esperienze.

In sintesi, quali le caratteristiche del progetto:

Benefici per il/la professionista senior:

- Possibilità di trasferire competenze tecniche e gestionali, nonché il portafoglio di clientela, garantendo continuità allo studio;
- Arricchimento personale attraverso nuove prospettive e stimoli provenienti dalle giovani generazioni;
- Opportunità di aggiornamento sulle novità del settore e sulle tecnologie emergenti.

Benefici per il/la giovane collega:

- Acquisizione di competenze pratiche e soft skills fondamentali per la gestione dello studio e delle relazioni professionali;
- Accesso a una rete consolidata di contatti e clientela;
- Possibilità di subentrare nella gestione di uno studio avviato, accelerando la propria crescita professionale.

Nel mezzo si inserirebbe il sostegno di Cassa Forense, la quale, per agevolare questa trasmissione virtuosa di saperi e conoscenze, potrebbe riconoscere all'avvocato/a senior una percentuale dell'incremento di reddito di cui avrà beneficiato l'avvocato/a junior, prevedendo un ulteriore incentivo per i progetti di passaggio generazionale che prevedano l'esecuzione in forma aggregata, anche, se del caso, tramite la costituzione di una rete contratto.

Il progetto è stato presentato a Cassa Forense affinché lo inserisca nel sistema dei Bandi assistenziali, in quanto potrebbe produrre alcuni importanti benefici per la categoria:

- favorire l'equilibrio generazionale nel lavoro forense, incentivando i giovani e

sostenendo la sostenibilità della previdenza a lungo termine.


- consentire ad un/a collega “senior” che non abbia avuto modo di istruire un soggetto in grado di ereditare lo studio professionale di capitalizzare, almeno parzialmente, il lavoro di una vita, come se fosse una sorta di TFR;
- consentire alle giovani generazioni di far fronte alle ingenti spese della professione, spesso un formidabile ostacolo all’avvio di una propria attività professionale;
- fare in modo che un portafoglio di clienti rimanga all’interno della categoria e non venga disperso in favore di altre categorie professionali.

Siamo consapevoli che il progetto Next Generation è sicuramente solo un primo, timido e forse insufficiente, tentativo di porre rimedio ad una condizione ormai incancrenita. Riteniamo che sia compito e prerogativa tipica di un’associazione a vocazione sindacale informare gli iscritti e tutelarne i diritti, anche economici.

ANF, come sempre, fa sentire la sua voce, per quanto spesso minoritaria e da taluni non gradita. Saranno altri a dover rendere conto dei loro assordanti silenzi.

NEWS ANF

Il terzo compleanno della “Cartabia” una festa assai mesta



di Adriano Sponzilli

Avvocato civilista del Foro di Bologna, si interessa in particolare di diritto industriale e della proprietà intellettuale, dell'informazione e della comunicazione. Collabora con la cattedra di Diritto industriale della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. Componente del Direttivo Nazionale dell'ANF.

Lo scorso 28 febbraio sono trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della cosiddetta “riforma Cartabia” (nata con la legge delega n. 206/2021 e attuata con il D.Lgs. 149/2022, poi seguito dal decreto correttivo D.Lgs. 164/2024). Dopo tre anni di applicazione, è possibile formulare alcune osservazioni sui risultati di questa iniziativa legislativa e chiedersi se essa abbia effettivamente raggiunto gli obiettivi prefissati.

La “riforma Cartabia” nasce nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e costituiva uno degli interventi necessari affinché il nostro Paese potesse accedere ai finanziamenti del programma europeo Next Generation EU. L'intero impianto della riforma è orientato a esigenze di celerità del processo civile, sulla base del presupposto che la lentezza e la scarsa efficienza dei procedimenti giudiziari rappresentino un ostacolo allo sviluppo economico e un freno agli investimenti.

Al momento della sua introduzione l'Italia si impegna a conseguire, attraverso la riforma, obiettivi particolarmente ambiziosi: entro la fine del 2024, una riduzione dell'arretrato civile del 65% in primo grado e del 55% in appello; entro la metà del 2026, una riduzione dell'arretrato del 90% in tutti i gradi di giudizio e, sempre entro tale termine, una diminuzione del 40% del *disposition time*, ossia della durata media dei procedimenti civili.

Poiché l'obiettivo principale era rappresentato dalla velocizzazione del processo, gli interventi normativi si sono mossi lungo due direttrici fondamentali: da un lato, la deflazione del contenzioso, mediante l'incentivazione degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie; dall'altro, la compressione dei tempi e degli strumenti difensivi.



Il futuro *Judicial Assistant*?

Comprese ulteriormente le garanzie difensive

A distanza di tre anni, tuttavia, gli obiettivi di accelerazione del processo civile risultano conseguiti solo in misura parziale, mentre gli effetti negativi in termini di compressione delle garanzie difensive appaiono sempre più evidenti. La relazione annuale sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2025, presentata alle Camere nel mese di gennaio dal Ministro Nordio, evidenzia che la riduzione del *disposition time*, calcolata al primo semestre 2025, è pari al 27,8%, dunque significativamente distante dall'obiettivo del 40% da raggiungere entro la metà del 2026. Peraltro, il ritardo nel conseguimento degli obiettivi cui il nostro Paese si è vincolato ha portato all'adozione di un ulteriore intervento emergenziale, realizzato con il decreto-legge 117/2025, con cui si tenta di raggiungere *in extremis* gli obiettivi del PNRR Giustizia, attraverso l'applicazione a distanza di giudici civili a uffici giudiziari che si segnalano per la gravità dello scostamento.

Nel frattempo, è ormai più di un sospetto che i risultati (parziali) che si sono conseguiti in termini di smaltimento dell'arretrato e riduzione della durata dei procedimenti non siano da attribuire alle modifiche di rito introdotte dalla "riforma Cartabia", quanto piuttosto ad altri fattori.

Accanto agli interventi processuali, il PNRR ha infatti previsto un rilevante investimento sul piano organizzativo, con il potenziamento dell'Ufficio per il processo mediante l'immissione di personale a tempo determinato e il rafforzamento delle infrastrutture informatiche. Questo intervento – che ha introdotto, sia pure provvisoriamente, anche nel nostro Paese la figura del "*Judicial Assistant*"



L'ex Ministro della Giustizia Marta Cartabia

già presente nella gran parte degli ordinamenti europei [si veda la *CCJE Opinion No. 22 (2019)*] – sembra essere stato il principale motore di efficientamento fra i vari interventi legati al PNRR.

In più, è stato realizzato un consistente ampliamento delle competenze degli uffici del Giudice di Pace, che ha avuto come effetto quello di deflazionare in modo significativo i Tribunali, pur se peggiorando la situazione dei procedimenti avanti a giudici onorari (che però non figurano nelle statistiche ai fini degli obiettivi del PNRR Giustizia).

Viene quindi spontaneo chiedersi se lo stravolgimento del processo civile che è stato realizzato con la “riforma Cartabia” fosse davvero necessario o se non sarebbe stato più saggio limitarsi a

investire sull’Ufficio per il processo e le infrastrutture informatiche, oltre che sulla organizzazione degli uffici e la gestione dei flussi, lasciando però inalterata la struttura del processo.

Dal Congresso: abroghiamo la “Cartabia”

Il XXXVI Congresso Nazionale Forense di Torino, tenutosi nello scorso mese di ottobre 2025, ha adottato una mozione con cui si chiede la totale abrogazione della “riforma Cartabia” e il ripristino delle vecchie regole processuali, definendola una riforma fallimentare che allontana gli avvocati dalle aule e i cittadini dalla giustizia. Questa presa di posizione riflette un sentimento di frustrazione degli avvocati, che in effetti sperimentano ogni giorno regole processuali che appaiono insensate e ingiustamente penalizzanti per le facoltà difensive delle parti e che non sembrano portare alcun reale beneficio alla celerità del processo.

Viene in mente, in primo luogo, il sostanziale fallimento del procedimento semplificato di cognizione *ex art. 281 decies c.p.c.*, che nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto attrarre una buona fetta del contenzioso civile e che invece non ha riscosso maggior successo di quanto non ne avesse avuto il suo predecessore (l’abrogato rito sommario di cognizione *ex art. 702 bis c.p.c.*).

In secondo luogo, l’accentuazione dei meccanismi di preclusione e la concentrazione delle attività difensive nella fase introduttiva hanno determinato un aggravio degli oneri a carico delle parti e dei difensori. Gli avvocati si chiedono, quotidianamente, quale sia l’utilità della corsa forsennata cui sono costretti nella fase delle memorie integrative *ex art. 171 ter c.p.c.*, con termini ridottissimi, che nel caso della terza memoria spesso si riducono di fatto a sette o otto giorni per le indicazioni di prova contraria, quando è nell’esperienza di tutti che i rinvii dovuti a esigenze organizzative degli uffici spesso hanno durata di anni. La necessità di articolare compiutamente difese, eccezioni e mezzi di prova già

nelle prime battute del giudizio ha reso la fase introduttiva un momento ad alta intensità tecnica, con il rischio concreto di compromettere la qualità della difesa, senza che ciò corrisponda a reali benefici.

Vi è poi il tema degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, per i quali la riforma ha moltiplicato i casi di obbligatorietà. Anche qui, i dati del monitoraggio sulla mediazione civile e commerciale nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2025 mostrano che lo strumento della condizione di procedibilità continua a non funzionare: in quasi metà delle procedure le parti neppure compaiono, e quando compaiono soltanto nel 30% dei casi si concludono con un accordo.

More solito, le criticità della giustizia civile non si risolvono con riforme processuali


In sostanza, la storia della “riforma Cartabia” ha confermato quello che le precedenti riforme avevano reso palese da anni: è del tutto illusorio pensare di risolvere i problemi strutturali della giustizia civile con interventi processuali. Da molti decenni il legislatore italiano interviene ciclicamente sulle regole del processo, senza affrontare in modo strutturale le cause profonde dell’inefficienza della giustizia civile.

Gli obiettivi di riduzione dei tempi e dell’arretrato non sono stati pienamente conseguiti e, soprattutto, non saranno sostenibili nel lungo periodo, se non attraverso l’apporto di nuove risorse, a partire dalla stabilizzazione dell’Ufficio del processo. Le modifiche di rito hanno inciso in modo limitato sull’efficienza complessiva del sistema, mentre hanno prodotto effetti problematici sul piano delle garanzie difensive.

In definitiva, il terzo compleanno della “riforma Cartabia” sembra essere una festa mesta, nella quale c’è ben poco da celebrare e molto da ripensare o sistemare. Il vero nodo, ancora una volta, rimane quello dell’organizzazione della giustizia e delle risorse a essa destinate. Senza un intervento stabile e strutturale su tali profili, ogni riforma processuale è destinata a produrre risultati limitati e temporanei, confermando l’impressione di un sistema in perenne trasformazione, ma incapace di risolvere le proprie criticità di fondo.

NEWS ANF

Decreto sicurezza 2026 Una non modica quantità di sicurezza



di Paola Croce
Avvocata penalista del Foro di Roma, Vice Segretaria ANF-Roma, Consigliere Nazionale A.N.F. e Delegata al Consiglio Regionale ConfProfLazio. Opera in diritto minorile, europeo e internazionale

In GU del 24.2.2026 ha visto la luce il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, l'ennesimo c.d. **decreto sicurezza**, recante *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale"*.

Composto da trentatré articoli in quattro capi, il provvedimento coinvolge, come emerge da titolo, numerosi ambiti, intervenendo a largo spettro in materie piuttosto eterogenee, in cui il profilo della "sicurezza", come intesa dal nostro Governante, si presenta come unico fattore unificante.

La portata dell'intervento non consente, naturalmente, di esaminarne analiticamente ogni singola disposizione nella sede di questo contributo, pertanto il suo scopo è illustrarne i contenuti di maggior rilevanza in ambito penale, e condividere alcune riflessioni. Come si legge sulla pagina del Dipartimento per il programma di Governo (dove si può seguire l'iter parlamentare) che titola il comunicato *"Sicurezza pubblica e immigrazione"*, *"L'intervento normativo mira a contrastare i crescenti fenomeni di violenza giovanile e l'uso di armi proprie o improprie, potenza, in ambito*



di sicurezza urbana e tutela dell'ordine pubblico, i poteri di prevenzione e controllo per le manifestazioni in luogo pubblico e introduce norme per la sicurezza stradale e ferroviaria".

Già dalla presentazione emerge la *ratio* dell'intervento, che evidenzia la visione di una stretta connessione tra sicurezza pubblica e immigrazione, d'altra parte è noto che il provvedimento trova ispirazione nei più recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto i giovani e le più giovani generazioni di immigrati che manifestano una sempre più allarmante aggressività generando apprensione nell'opinione pubblica.

Procedendo per ordine, le disposizioni contenute nei primi due capi interessano specificamente il settore penale ed il primo capo "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica", in particolare, si propone di disciplinare la "sicurezza pubblica" in undici articoli, peraltro, piuttosto disomogenei.

Nello specifico, l'**art. 1**, rubricato "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere", interviene in materia di armi andando a modificare alcune disposizioni della legge 110 del 1975 con la finalità di inasprire il trattamento sanzionatorio per porto di armi da punta e taglio, nonché, per le ipotesi di porto di armi riguardanti i minorenni, attraverso l'inserimento di una nuova fattispecie che sanziona penalmente il porto "senza giustificato motivo" di "strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto" e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e del porto d'armi. Meritevole di nota la distinzione tra divieto relativo, in assenza di giustificato motivo, per strumenti con lame superiori a 8 centimetri e divieto assoluto per strumenti quali lame flessibili, a scatto o a farfalla, ritenuti particolarmente pericolosi e più frequentemente impiegati in contesti criminosi, che tuttavia pone problemi applicativi in tutte quelle ipotesi in cui ne è frequente l'uso anche in contesti di lavoro o comunque leciti.

Sono introdotte, altresì, nuove disposizioni finalizzate a contrastare la diffusione



di armi tra i minori con la previsione di sanzioni amministrative a carico dell'esercente la responsabilità genitoriale nel caso di porto di armi da parte del minore, norma che sembra porre enormi problemi di compatibilità con la Costituzione e con le garanzie sovranazionali così come la previsione dell'**art. 2**, rubricato "*Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile*" che introduce due ulteriori ipotesi di responsabilità dell'esercente la responsabilità genitoriale per fatti commessi dal minore che sembrano porre i medesimi problemi.

L'art. 3, recante il titolo "*Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato*" interviene incisivamente su due norme del codice penale di cui all'art. 624-bis c.p. e all'art. 628 bis c.p.

L'art. 624-bis diventa "*Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari*", includendo nella fattispecie le condotte di chi commetta il furto "*agendo con destrezza su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità*" e, procedibile d'ufficio.

Il richiamo generico alla nozione di "*danno patrimoniale di rilevante gravità*" pone un problema di determinatezza e di conformità con il principio di legalità, mentre la previsione della procedibilità d'ufficio rappresenta chiaramente una inversione di tendenza rispetto alla politica criminale della riforma Cartabia, che aveva ampliato l'area della procedibilità a querela.

Con la seconda modifica si introduce il nuovo **art. 628-bis c.p.** "*Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato*" che prevede una ipotesi espressa di rapina aggravata punita con la pena della reclusione da dieci a venticinque anni e si configura quando la rapina, nella sola forma c.d. propria, sia commessa in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori da un gruppo di autori tra loro organizzati con le modalità descritte dalla norma.

Le fattispecie, che propongono svariate problematiche interpretative già a prima lettura, disegnano un quadro caratterizzato da estrema severità che invita ad un attento esame delle stesse alla luce della Carta Costituzionale e dei più recenti orientamenti della Corte. Spazi di criticità si aprono, in particolare, sia in relazione all'art. 27 Cost., con riferimento al principio di proporzionalità, sia in relazione all'art. 25 Cost., con riferimento al principio di tassatività e determinatezza.

L'art. 4, intitolato "*Zone a vigilanza rafforzata, potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche*", interviene sulla disciplina del c.d. DASPO urbano, già tanto discussa.

L'art. 5 introduce "*Misure accessorie per il contrasto allo spaccio di stupefacenti*" e, in particolare, una ulteriore ipotesi di confisca obbligatoria in relazione alle ipotesi di spaccio di stupefacenti ex art. 73 D.P.R. 309/1990 avente ad oggetto qualsiasi bene mobile che sia stato utilizzato o abbia anche solo agevolato la commissione del reato. Anche questa norma, peraltro, potrebbe porre problemi di costituzionalità in relazione al principio di proporzionalità della misura rispetto alla gravità dei fatti.

L'art. 7, rubricato "*Disposizioni a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica*" opera su due fronti, da un lato ampliando i poteri della polizia in tema di perquisizioni e dall'altro ponendo limitazioni ai diritti e alle libertà personali, anche al di fuori del

controllo preventivo dell'autorità giudiziaria, presentando, pertanto, evidenti problematicità sul piano delle garanzie costituzionali con la previsione della possibilità per le forze dell'ordine di limitare la libertà personale e/o il diritto di riunione e di manifestazione del pensiero, al fine di effettuare non meglio precisati "accertamenti di polizia": "Fermo di prevenzione" fino a 12 ore.

L'art. 8 introduce il nuovo "reato di fuga" nel codice della strada per cui è possibile l'arresto in flagranza differita.

L'art. 9, se da un lato depenalizza due contravvenzioni previste dall'art. 18 e 24 T.U.L.P.S. Dall'altro, introduce ulteriori ipotesi di illeciti amministrativi volti ad ostacolare la convocazione di riunioni senza preavviso e a sanzionare chi non consenta il pacifico e regolare svolgimento delle manifestazioni.

L'art. 10, dal titolo "Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico" introduce una nuova pena accessoria, di applicazione facoltativa, consistente nel divieto di partecipare a riunioni e assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in occasione o a causa dei quali è stato commesso il reato. Nelle stesse ipotesi il giudice può applicare, inoltre, la pena accessoria già prevista dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità e può essere, altresì, prescritto un obbligo di firma per i giorni in cui si svolgono le riunioni a cui è interdetta la partecipazione.

L'art. 11, infine, apporta "modifiche al c.p. e al c.p.p. in materia di lesioni personali in danno del personale docente della scuola e dei dirigenti scolastici, nonché del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario" e, in particolare, modifica **l'art. 583-quater c.p.** introducendo alcune nuove ipotesi di lesioni aggravate con riferimento alle lesioni alle persone indicate in rubrica con previsione, altresì, dell'arresto obbligatorio in flagranza.

Nel capo II sono contenute "disposizioni urgenti in materia di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di permessi in ambito penitenziario, nonché di funzionalità delle forze di polizia" e le norme di maggiore rilevanza sono gli artt. 12, 13 e 14 che introducono il nuovo modello per le "annotazioni preliminari" nel registro delle notizie di reato.

In particolare, l'art. 12 introduce modifiche all' art. 335 del codice di procedura penale, con l'inserimento, del comma 1-bis.1, secondo cui "il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, procede all'annotazione preliminare, in un separato modello - da introdursi con apposito decreto del ministro della Giustizia in base all'art. 13 del d.l. - del nome della persona cui è attribuito il fatto" mentre il passaggio di registro è previsto nella sola ipotesi che si debba procedere ad incidente probatorio.

Inoltre, è introdotto il nuovo art. 335-quinquies "Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione" secondo il quale "nei casi di cui all'art. 335, c. 1-bis.1, alla persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa".

La disciplina presenta numerosi problemi interpretativi, tuttavia, dovrebbe trattarsi di un modello destinato ad una non diffusa applicazione concreta.

Va evidenziato che il fatto commesso in presenza di una causa di giustificazione è un fatto "non antigiuridico" e, pertanto, lecito. Ne discende che il PM nel caso non

potrebbe esercitare l'azione penale per cui la disciplina appare confliggere con il principio di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost. ove presuppone la possibilità di esercizio dell'azione penale in presenza di un fatto lecito. L'ultima disposizione che merita di essere menzionata è quella contenuta nell'art. 16 "Interventi in materia di permessi", che incide sull'art. 30-bis dell'ordinamento penitenziario, ampliando il ruolo del Procuratore Nazionale Antimafia nel caso di permessi concessi a soggetti sottoposti al regime del 41-bis, con la previsione della possibilità che possa indicare l'adozione di "cautele" nell'esecuzione del permesso.

Una riflessione è d'obbligo

Al di là delle criticità ampiamente rilevate, in ordine alla legittimità costituzionale del ricorso alla decretazione d'urgenza che confligge con il principio di legalità penale, nonché, in relazione, più specificamente, al merito dei singoli interventi, una riflessione è d'obbligo, altresì, in relazione all'elemento culturale sotteso alla scelta di indirizzo politico operata, in un contesto storico nel quale il conflitto permea tutte le sfere relazionali a partire da quelle personali per arrivare a quelle internazionali.

In questo scenario si osserva come, nell'ambito che ci occupa, non sono valorizzati né il dibattito proprio dell'assetto democratico, né la centralità dei diritti fondamentali, mentre prevale una visione della sicurezza basata sul ricorso allo strumento penale e sanzionatorio che contrasta con il principio del diritto penale come *extrema ratio* di ispirazione umanistica che aveva guidato le più recenti politiche e che sembra ricondurci ad una visione del sistema securitaria e repressiva. Così, capovolgendo la visione di Nils Christie, sociologo, criminologo e docente all'Università di Oslo e uno dei padri fondatori del movimento abolizionista in Europa, che nel suo "Una modica quantità di crimine...", scrive "Abbiamo permesso a questo sistema di crescere, quando molti di tali conflitti avrebbero potuto essere prevenuti ponendo un accento più forte sul welfare sociale. (Testo citato....pag. 178), potremmo riassumere l'essenza dell'intervento normativo oggetto di questo contributo nel titolo affidando le relative conclusioni alle parole, sempre attuali, di Cesare Beccaria: "É meglio prevenire i delitti che punirli. Questo è il fine principale d'ogni buona legislazione, che è l'arte di condurre gli uomini al massimo di felicità o al minimo d'infelicità possibile... Ma i mezzi impiegati fin ora sono per lo più falsi ed opposti al fine proposto" ... (Cesare Beccaria "Dei delitti e delle Pene" pgf XLI).

V'è comunque da considerare che al momento della stesura del presente articolo è ancora in corso l'iter per la conversione in legge del decreto che ha visto rilievi da parte del Comitato per la legislazione del Senato e numerosissimi emendamenti già depositati e in corso di esame alla Commissione Affari Costituzionali.

Attendiamo, pertanto, la conclusione dell'iter con i relativi esiti per aggiornamenti e approfondimenti ulteriori, con l'auspicio che la propensione al progresso e al miglioramento sia sempre più forte della tendenza all'involuzione, e la convinzione, da parte di chi scrive, che la sicurezza e la pace, altrettanto necessaria e urgente, siano strettamente connesse alla realizzazione della Giustizia sociale¹.

1 Cfr. Pace Giustizia e Poesia – S.Rees e D. Ikeda.

NEWS ANF

Professione forense e vulnerabilità: un'emergenza non più rinviabile



di Raffaella Bianconi

Avvocata in Firenze, Membro del Comitato Pari Opportunità del COA di Firenze, componente del Direttivo del Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana, Consigliere Nazionale ANF

La professione forense sta attraversando una trasformazione profonda, che non riguarda soltanto l'organizzazione del lavoro, la digitalizzazione, o il mercato legale. Una delle mutazioni più silenziose, e per questo più insidiose, riguarda la sicurezza personale degli avvocati e delle avvocate all'interno dei loro studi nei confronti dei loro stessi clienti, o di terzi, che grazie alla visibilità degli avvocati e delle avvocate, hanno accesso ai professionisti stessi, costituendo un vero e proprio rischio, se non un pericolo professionale. Un tempo la professione di avvocato e avvocata si svolgeva "dietro una scrivania", in un contesto protetto, regolato da codici di comportamento e da un rispetto sociale scontato. Oggi non è più così.

La cronaca ha già registrato episodi gravi: in un caso, un uomo è stato condannato per stalking ai danni di avvocate sparse sul territorio nazionale.

Questo malcostume non è isolato. Si è esteso, generando emulazioni, come accaduto di recente anche in Toscana. In questa circostanza, nonostante le segnalazioni agli Ordini e ai Comitati Pari Opportunità, non sono seguite azioni concrete da parte degli enti competenti. E le professioniste coinvolte - coordinate dal Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana - hanno dovuto organizzarsi autonomamente per evitare che le proprie denunce venissero archiviate come "contro ignoti". È stato necessario un lavoro di coordinamento, di raccolta sistematica degli elementi e di interlocuzione diretta con le autorità. E va detto con chiarezza: le Procure hanno mostrato ascolto, disponibilità e collaborazione, riconoscendo la gravità del fenomeno, attivandosi prontamente.



Ma cosa accade quando le notizie in ordine a un pericolo di questo tipo non circolano e non vengono processate simultaneamente, sia perché le professioniste (o i professionisti) non hanno strumenti di comunicazione reciproca, sia perché le procure non hanno una indicizzazione specifica per quello che è diventato un rischio professionale?

Appare evidente che quando la tutela non arriva dalle istituzioni, il peso ricade sulle singole professioniste e, quando vi sono, sulle associazioni, che si rendono disponibili. Tutto ciò determina una seria criticità professionale, impattante in maniera pesante sulla vita personale che deve essere affrontata.

Nel 2026 la maggior parte dell'avvocatura non dispone di segreterie, filtri, personale di studio. Questo significa che ogni telefonata, ogni accesso, ogni interlocuzione passa direttamente dal professionista. A ciò si aggiunge un mutamento culturale: il rispetto per la figura dell'avvocato si è assottigliato, mentre la frustrazione sociale e la fragilità economica di una parte dell'utenza aumentano. In questo contesto, la disponibilità e l'ascolto - tratti essenziali della nostra deontologia - possono essere fraintesi come accessibilità illimitata.

Un ulteriore elemento di vulnerabilità è rappresentato dall'esposizione digitale. I social network sono ormai parte integrante della nostra identità professionale: non possiamo sottrarci alla visibilità senza compromettere la nostra attività. La pubblicità professionale, l'indicizzazione nei social persino involontaria (pensiamo a Google che indica il posizionamento esatto degli studi con le foto delle loro ubicazioni), portano ad una esposizione che rende gli avvocati e le avvocate raggiungibili in modalità che sfuggono al controllo. In questo modo la linea tra comunicazione professionale e invasione della sfera privata diventa labile e può venir oltrepassata.

Esiste poi un nodo strutturale: la nostra *forma mentis*. L'avvocato e l'avvocata hanno una relazione professionale che si fonda sulla fiducia, ma questa predisposizione, in assenza di strumenti di tutela, può trasformarsi in vulnerabilità. Sovente si trovano a gestire situazioni di pressione, o molestia senza riferimenti istituzionali chiari, senza protocolli, senza formazione specifica.

È evidente che la questione non può più essere affrontata come un fatto del



singolo. Serve un salto di qualità istituzionale. In primo luogo, occorre che le Procure valutino la possibilità di riconoscere una specificità dei reati commessi contro l'avvocato, non per creare privilegi, ma per riconoscere che l'aggressione al professionista è un'aggressione a un presidio di legalità. L'avvocato non è un soggetto qualsiasi: è un garante dei diritti altrui, spesso coinvolto in situazioni conflittuali, delicate, emotivamente cariche. La sua tutela è un interesse pubblico.

Accanto a questo, è necessario sviluppare nuovi strumenti di protezione collettiva. Le associazioni professionali, nell'inerzia, o nella lentezza delle istituzioni, possono svolgere un ruolo decisivo: creare canali di comunicazione rapida per segnalare situazioni di pericolo, elaborare protocolli condivisi, offrire supporto immediato ai colleghi ed alle colleghe esposte a comportamenti molesti, o minacciosi. Ma questo apre un tema delicato: come segnalare un cliente problematico senza violare il segreto professionale? Come condividere informazioni utili alla sicurezza senza compromettere la deontologia?

È una questione complessa, che richiede un lavoro di studio, di confronto con le istituzioni, di elaborazione di linee guida chiare. Non possiamo lasciare il singolo professionista solo di fronte a dilemmi che riguardano la sicurezza e la responsabilità.

Infine, occorre esplorare la possibilità di strumenti assicurativi specifici, che consentano agli avvocati di tutelarsi in caso di molestie, minacce, aggressioni, o comportamenti persecutori. Così come esistono polizze per la responsabilità professionale, è tempo di immaginare coperture che proteggano la persona del professionista, non solo il suo operato.

La professione cambia. Cambiano i rischi, cambiano le forme della relazione, cambiano le modalità con cui veniamo raggiunti, osservati, giudicati. L'avvocatura deve cambiare con la stessa rapidità, dotandosi di strumenti adeguati, di una consapevolezza nuova, di una rete di protezione collettiva. Non per creare allarmismi, ma per difendere ciò che siamo: un presidio di legalità, un punto di equilibrio nelle tensioni sociali, una figura che garantisce diritti e dignità.

Proteggere l'avvocatura significa proteggere la giustizia. E questo, oggi più che mai, è un compito che non possiamo rimandare.

NEWS ANF

L'IA Generativa e l'«Illusione di Sapere»



di Paolo Assirelli

Avvocato in Firenze, esperto in diritto civile, consulente GDPR e responsabile protezione dati. Dirigente Sindacato Avvocati Firenze e Toscana, Consigliere nazionale ANF

Siamo tutti, ogni giorno, subissati da post sui social network, email e comunicazioni pubblicitarie sull'esistenza di piattaforme, programmi e chatbot di intelligenza artificiale generativa "specializzati nel settore legale", accompagnati dalla promessa di prestazioni tali da rendere facilissimi lo studio dei casi, la ricerca giurisprudenziale e finanche la redazione di atti e pareri.

L'utilizzo dei chatbot e di altri sistemi di intelligenza artificiale generativa è ormai una realtà diffusa negli studi legali italiani. I dati raccolti¹ nel periodo 2024-2025, ci dicono che il fenomeno anche se ancora minoritario, è comunque in forte e costante crescita. Ma questa inedita propensione all'escalation tecnologica deve essere accompagnata dalla consapevolezza di un rischio che la letteratura scientifica più recente ha identificato come «*epistemia forense*».

Il termine - un neologismo che combina la parola «*epistème*» (sapere, conoscenza) con il suffisso «*-ia*» con possibile assonanza patologica (come in epidemia, amnesia) - è collegato agli studi di Walter Quattrocchi (dell'Università La Sapienza di Roma), che lo ha introdotto nel dibattito pubblico

¹ Per il Rapporto Censis-Cassa Forense 2025 (aprile 2025): il 72,3% degli avvocati NON utilizza ancora l'IA, mentre solo il 27,5% dichiara di utilizzarla nelle attività quotidiane. Secondo l'indagine condotta da Ipsos per il CNF (ottobre 2025): il 36% degli avvocati utilizza l'IA per scopi professionali, con variazioni significative: il 47% tra i 35-44 anni, il 76% negli studi con oltre 20 collaboratori, ma solo 35% negli studi più piccoli. L'impiego principale riguarda la ricerca giurisprudenziale e documentale (19,9%), mentre l'uso per redazione contratti (5,0%), automazione amministrativa (1,0%) e analisi predittiva (1,2%) è ancora molto limitato.

per descrivere la tendenza a sovrastimare la propria conoscenza quando si interagisce con modelli linguistici di grandi dimensioni (cioè gli LLM o gli LRM). Si tratterebbe di una vera e propria sindrome cognitiva tipica dell'era digitale: l'illusione di possedere un sapere di fronte a un output generato dall'intelligenza artificiale, senza che vi sia stata alcuna effettiva elaborazione, comprensione o interiorizzazione.²

Il problema non sta quindi nell'uso dell'IA in sé - la tecnologia può essere veramente uno strumento prezioso per migliorare efficienza e qualità del lavoro forense - ma risiede nel nostro *affidamento acritico* ai suoi risultati. Quando un avvocato riceve da un chatbot una risposta formalmente impeccabile, fluente e - apparentemente - competente, può facilmente cadere nella trappola di credere di aver compreso la questione giuridica, senza aver effettivamente condotto un'analisi critica.

La Legge 132/2025: i nuovi obblighi per l'avvocato

Il 25 settembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 132/2025 recante «*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*», che introduce obblighi specifici per le professioni intellettuali, tra cui quella forense. L'articolo 13, comma 1, stabilisce un principio fondamentale: «*L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle **attività strumentali e di supporto** all'attività professionale e con **prevalenza del lavoro intellettuale** oggetto della prestazione d'opera*».

Questo significa che l'IA può essere utilizzata per attività ausiliarie - ricerca giurisprudenziale, analisi documentale, redazione di bozze - ma **non può sostituirsi al giudizio professionale dell'avvocato**. La responsabilità intellettuale e decisionale resta sempre e comunque in capo al professionista.

Il medesimo articolo, al secondo comma, introduce un **nuovo obbligo deontologico**: «*Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo*».

Nonostante tali importanti premesse che avrebbero dovuto mettere sull'avviso i naturali destinatari, nello scorso anno si sono manifestati una serie di "incidenti" che hanno riguardato gli atti redatti da alcuni Colleghi e, sembra addirittura, qualche provvedimento giudiziale.

Il paradosso della competenza tecnica

Uno studio, pubblicato nell'ottobre 2025 dai ricercatori dell'Università di Aalto (Finlandia)³, ha visto i partecipanti affrontare il test di ammissione alla Law School

2 Walter Quattrococchi, Edoardo Loru, Jacopo Nudo e Niccolò Di Marco, *The simulation of judgment in LLMs*, PNAS, 13 ottobre 2025.

3 Kosch, T., et al., *AI makes you smarter but none the wiser: The disconnect between performance and meta-cognition*. In *Computers in Human Behavior*, October 2025.



(LSAT) con l'assistenza di sistemi IA: i risultati sono stati sorprendenti e, per chi lavora con l'IA, allarmanti.

Da un lato, l'IA ha migliorato le prestazioni dei partecipanti meno competenti, che grazie all'assistenza dell'IA hanno ottenuto risultati simili a quelli dei più competenti. È quindi vero che la tecnologia può aiutare nel compensare i deficit cognitivi. Dall'altro lato, l'IA ha peggiorato l'autovalutazione di "tutti" i partecipanti che hanno sistematicamente sovrastimato la propria performance. Anzi, è risultato che i partecipanti con maggiore conoscenza tecnica dei sistemi di IA mostravano una minore accuratezza metacognitiva, cioè erano meno capaci di valutare correttamente la propria performance (è il paradosso dell'AI literacy).⁴ Volendo tradurre questo in termini direttamente utilizzabili nella nostra attività professionale: un avvocato maggiormente competente nell'uso dei chatbot (ChatGpt, Gemini, Copilot ecc.) - paradossalmente - potrebbe essere più esposto al rischio di sovrastimare la qualità del proprio lavoro e quindi a quello di non verificare adeguatamente gli output ricevuti.

La **competenza** tecnica genera **fiducia**, la fiducia inibisce la **verifica**, e la mancata verifica produce l'**illusione di padronanza** (e quindi l'*incidente* processuale). L'epistemia forense sembra costituire un caso archetipico dell'effetto Dunning-Kruger⁵ applicato all'interazione con l'IA generativa: l'avvocato che riceve un output da ChatGPT non è - di regola - un incompetente in diritto, poiché possiede la formazione e l'esperienza per valutare un argomento giuridico, ma nonostante ciò l'output del chatbot è talmente fluente, ben formato e persuasivo da generare in lui un sentimento di sapere che cortocircuita l'attivazione

4 NdA: L'AI Literacy (alfabetizzazione all'intelligenza artificiale) è l'insieme di competenze, conoscenze e abilità critiche necessarie per comprendere, utilizzare, valutare e monitorare i sistemi di intelligenza artificiale in modo efficace, responsabile e consapevole. Non si limita all'uso tecnico, ma include la comprensione dei rischi (bias, privacy) e delle opportunità.

5 Nel 1999, David Dunning e Justin Kruger dimostrarono che «gli individui incompetenti in un dominio mancano delle competenze necessarie per riconoscere la propria incompetenza». In sintesi: *chi non sa fare una cosa, non sa neppure di non saperla fare*, e tende perciò a sopravvalutarsi. Viceversa, i più competenti tendono a sottostimarsi, perché presumono che ciò che per loro è facile lo sia anche per gli altri.



delle sue competenze critiche. Non è che non sappia verificare, è che non sente il bisogno di verificare, perché l'apparente completezza della risposta genera una fiducia epistemica immediata, pre-analitica.

Di tale fenomeno abbiamo ormai anche una conferma giurisprudenziale: la correlazione tra effetto Dunning-Kruger e l'epistemia forense è stata esplicitamente riconosciuta nella sentenza n. 9209970907000279 del Tribunale Generale di Takestan (Iran)⁶, che analizzando il caso di un avvocato che aveva invocato a fondamento delle sue difese una sentenza totalmente inventata (una allucinazione generata da un chatbot), ha condotto un'analisi approfondita sulle prospettive legali, psicologiche e tecnologiche.

L'analisi dottrinale sottolinea la rilevanza della sentenza per una serie di motivi: il Collegio, pur in assenza di una specifica disciplina normativa iraniana sull'uso forense dell'IA, ha adottato un approccio proattivo, riconoscendo che

⁶ Cfr. l'analisi del caso in Mirlohi, S. A., Tavakoli, M. M., e Ranjbaran, M., *Lawyer's Professional Responsibility in the Age of Artificial Intelligence: An Analysis of Case No. 9209970907000279 of the First Branch of the Takestan General Legal Court*, in *The Journal of Critical Analysis of Judicial Decisions*, 23 dicembre 2025, disponibile all'URL: https://analysis.illrc.ac.ir/article_732990.html?lang=en. NDa: Non esiste, al momento, un testo integrale della sentenza liberamente accessibile in rete in lingua persiana o in traduzione inglese. La fonte primaria per la conoscenza del provvedimento – per la sua citazione in ambito accademico e professionale – è il predetto l'articolo scientifico che la analizza.

l'errore dell'avvocato non costituiva mera negligenza professionale, ma era radicato in *distorsioni cognitive* (bias).

Per la prima volta, l'effetto Dunning-Kruger è stato espressamente menzionato in una pronuncia giurisdizionale: l'avvocato non ha verificato l'output perché la competenza necessaria a valutare l'attendibilità della sentenza era la stessa competenza che l'output sembrava già incorporare. Il giudice ha accolto, sul piano motivazionale, l'ipotesi psicologica che "la fiducia nell'automazione" (**automation bias**) abbia inibito l'attivazione dello spirito critico del professionista.

Conclusioni

Quanto sopra scritto mostra chiaramente che, relativamente all'uso dei sistemi IA nella professione, la posta realmente in gioco è ben più profonda di una sanzione o di un errore processuale.

La vera competenza nell'era dell'IA non è né la conoscenza del diritto né la conoscenza della tecnologia, ma la conoscenza dei **propri limiti metacognitivi**. Sapere quando fidarsi dell'IA e quando dubitarne; riconoscere quando un output apparentemente perfetto richiede sempre e comunque una verifica approfondita; distinguere tra la seducente fluidità superficiale di un testo e la solidità di un ragionamento giuridico – tutto questo non è dato dalla tecnologia, ma è il frutto di una *disciplina intellettuale* che l'avvocato possiede ma che deve continuamente esercitare.

L'intelligenza artificiale non ha abolito questa legge; l'ha resa più insidiosa e invisibile. Oggi, l'ignoranza non è più soltanto mancanza di informazioni. È *incapacità di riconoscere il proprio contributo* in un output che sembra già completo. È *dimenticanza del lavoro che non si è fatto* perché lo si è delegato all'algoritmo che ce lo ha restituito come un prodotto finito.

Riconoscere questa nuova forma di ignoranza è il primo, indispensabile passo per una relazione consapevole e responsabile tra diritto e tecnologia. Perché, in fondo, il problema non è se l'IA sia o non sia intelligente. Il problema è se noi avvocati continueremo a esserlo – e a esercitare quella *responsabilità intellettuale* che distingue il professionista dal semplice operatore tecnologico.

Ciò significa che se al tempo delle informazioni contenute nei repertori cartacei la nostra competenza consisteva nel "**saper cercare**", oggi con le informazioni preconfezionate degli algoritmi, la nostra competenza deve consistere nel "**saper dubitare**".

NEWS ANF

Tecnologia Blockchain e i dati giudiziari: il dilemma della immutabilità¹



di Donata Giorgia Cappelluto
Avvocata penalista in Parma, docente a contratto presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Parma dal 2001 in diritto processuale penale. Docente di procedura penale alla Scuola di Polizia Penitenziaria di Parma dal 1999. È l'attuale Presidente dell'Associazione Nazionale Forense

Come noto, la tecnologia *blockchain*² registra in modo sicuro le transazioni attraverso una rete di computer con il carattere precipuo della immutabilità, offrendo garanzie molto solide sia di integrità che di trasparenza dei dati.

Essa costituisce una forma di “registro digitale decentralizzato” in cui i dati vengono raggruppati (in un sistema chiuso) in blocchi, i quali sono collegati tra loro tramite un sistema crittografico, ognuno di essi è poi collegato a quello precedente in modo tale da formare una catena trasparente, sicura e resistente alle manomissioni. Ma una volta che il dato viene inserito o aggiunto ad una *blockchain*, esso è destinato a rimanervi in eterno, proprio per la sua proprietà fondamentale, ovvero la sua immutabilità.

Ne deriva che nessun singolo partecipante al sistema può alterare o eliminare autonomamente i dati storici immessi, integralmente così protetti da manipolazioni in modo da garantire l'integrità del sistema nel suo complesso.

In alcuni casi questo punto di forza (l'immutabilità) può trasformarsi, in concreto, in un punto di debolezza soprattutto in caso di impiego nel settore pubblico di questa tecnologia.

Infatti, attualmente la *blockchain*, in origine impiegata solo nel settore finanziario o settori privati, è impiegata (o si intende farlo in prospettiva, *iure condendo*) anche in altri ambiti per i quali il tema della sicurezza, verificabilità e fiducia sono decisivi, come ad esempio l'ambito giudiziario e il “sistema giustizia” più in generale, settore nel quale l'impiego massivo della tecnologia *blockchain* è più complicata atteso che occorre garantire anche



una limitata ed eccezionale modificabilità del dato inserito.

In difetto di tale possibilità l'uso della tecnologia *blockchain* risulterebbe allo stato incompatibile con il ns. ordinamento giudiziario e segnatamente con l'art. 17 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR)³, soprattutto dopo l'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia che, come noto, ha introdotto il c.d. **diritto all'oblio rafforzato**⁴ entrato in vigore il 1° gennaio 2023.

Prima del 2023, infatti, il diritto all'oblio, di cui all'art. 17 GDPR, e la tecnologia *blockchain* (fondata appunto sulla sua immutabilità) sono stati considerati dai più in netta antitesi tra loro: assolutamente incompatibili. L'avanzare rapido della ricerca sta però dimostrando che l'asserita incompatibilità non costituirebbe più un dogma insuperabile in quanto, a ben vedere, la cancellazione ai sensi del Regolamento Europeo non prescrive la "distruzione fisica del dato", potendosi invero ottenere lo stesso risultato, in concreto, rendendo il dato "da oscurare" semplicemente inaccessibile, precludendo ogni suo collegamento alla persona interessata dal medesimo dato.

Lo strumento digitale funzionale a tal fine può essere identificato nella **blockchain redattibile** (mediante *hashing* camaleontico nelle *blockchain* pubbliche) che consente la modifica dei dati su una *blockchain* senza interrompere i collegamenti crittografici tra blocchi consecutivi. Queste *blockchain* modificabili mirano a consentire cambiamenti controllati e verificabili utilizzando primitive crittografiche per superare i limiti delle architetture immutabili e facilitare l'adozione in vari settori, tra cui quello pubblico.

Resta irrisolto però un problema particolarmente critico, ancora in fase di risoluzione, quello di identificare e gestire in modo appropriato tutte le "transazioni dipendenti e i cambiamenti di stato" derivanti dai dati originali, poi (eventualmente) modificati. Secondo i ricercatori *"questa gestione delle conseguenze future rappresenta un paradigma computazionale fondamentalmente diverso che richiede nuovi approcci per mantenere la coerenza e l'integrità del sistema"*⁵.

Uno studio recente eseguito grazie ai fondi assegnati all'Italia con il PNRR ha consentito di fotografare da un punto di vista tecnico il rapporto tra le *blockchain* redattibili e la conformità al GDPR nel settore pubblico (ancora in fase di studio), illustrandone sia le soluzioni tecniche che l'individuazione dei rischi in cui possono incorrere in particolare gli Enti Pubblici, ipotizzando conseguentemente i relativi strumenti di mitigazione dei rischi percorribili.



In conclusione, lo stato attuale della ricerca⁶ dimostra che si può traguardare l'obiettivo di preservare l'osservanza delle norme vigenti, anche se – allo stato - il sistema tecnologico individuato non è ancora “altamente sicuro” e, fino a quando non sarà tale, la Pubblica Amministrazione, in particolare l'Amministrazione della Giustizia, non potrà adottarla in ragione della peculiarità dei dati trattati. Ne consegue che non è ancora arrivato il momento di destinare imponenti risorse finanziarie alla sostituzione integrale dei *database* pubblici, attualmente in uso, perché il modello di sicurezza studiato, ad oggi, è ancora a livello di prototipo.

Note:

1. L'espressione è mutuata da: A. Kumar, M. Nagar, L. Vishwakarma e D. Das. Risolvere il dilemma immutabile della blockchain. Negli *atti del 25° IEEE Int. Symp. su Cluster, Cloud e Internet Computing (CCGrid 2025)*, pagine 1–10. IEEE-CS Press, 2025.
2. Introdotta per la prima volta con i Bitcoin nel 2008.
3. N. 679/2016.
4. Art. 64 *ter* c.p.p. disp. att. che consente a certe condizioni (esito favorevole del procedimento penale) di ottenere da parte dell'interessato che il provvedimento giudiziario, emesso nei suoi confronti: “*sia sottratto alla indicizzazione da parte dei motori di ricerca generalisti, dei contenuti relativi al procedimento penale rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante*” .
5. *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* ai sensi del DM 118/2023.
6. Aggiornato ad agosto 2025 .

Bibliografia e sitografia:

Iwpna Karasek -Wojciechowicz *Reconciliation of anti-money instruments and European data protection requirements in permissionless blockchains spaces* .

A. Kumar, M. Nagar, L. Vishwakarma e D. Das. Risolvere il dilemma immutabile della blockchain. Negli *atti del 25° IEEE Int. Symp. su Cluster, Cloud e Internet Computing (CCGrid 2025)*, pagine 1–10. IEEE-CS Press, 2025.

<https://arxiv.org/html/2508.08898v1#bib.bib19>.

https://academic.oup.com/cybersecurity/article/7/1/tyab004/6166133?utm_source=chatgpt.com&login=false#230821817.

NEWS ANF

Confprofessioni: Giulia Maddalena è la nuova coordinatrice della Consulta Giovani

Redazione

Lo scorso 11 marzo, in occasione del II Forum della Consulta Giovani di Confprofessioni, dal titolo *“Nuovi scenari professionali. Passaggio generazionale, pari opportunità e welfare: le nuove sfide dei Giovani Professionisti”*, è stata ufficializzata la nomina della nuova coordinatrice della Consulta Giovani, l'avvocata Giulia Maddalena, consigliera nazionale di ANF Bologna e già membro della Consulta Giovani.

Il Forum è stato un momento di confronto e approfondimento sulle sfide che attendono il mondo delle libere professioni e su quelle che saranno al centro del lavoro della Consulta: dalla crisi vocazionale al welfare, dalla parità di genere al passaggio generazionale, quest'ultimo decisivo per non disperdere competenze e favorire uno scambio virtuoso tra professionisti.

Il messaggio lanciato dal Forum è stato netto: i giovani professionisti non sono una componente marginale del sistema, ma una risorsa strategica per il suo futuro. Alla Consulta, dunque, il compito di proseguire, con la nuova coordinatrice, il percorso già intrapreso di trasformare le istanze raccolte in questi anni in una roadmap concreta per la *next generation* delle libere professioni.

Abbiamo incontrato la nuova Coordinatrice a margine del Forum per raccogliere le sue prime impressioni.



Giulia Maddalena

Rassegna: oggi, è stata ufficializzata la sua nomina a Coordinatrice, quale è la sua prima reazione?

La scelta dei componenti della Consulta Giovani di riporre la loro fiducia in una donna come loro coordinatrice rappresenta indubbiamente un segnale concreto di cambiamento e innovazione. Inizia da oggi un percorso che affronteremo insieme con entusiasmo, come squadra, per continuare a farci portavoce delle istanze dei giovani liberi professionisti e contribuire a disegnare il futuro delle professioni.

Rassegna: qual è il contributo che secondo lei può apportare la Consulta nel panorama delle libere professioni?

La Consulta Giovani di Confprofessioni è uno spazio di reale partecipazione e progettazione, in cui si incontrano i giovani (under 43 anni) rappresentanti delle varie associazioni che aderiscono a Confprofessioni. La presenza di questo pluralismo di idee, competenze e visioni rappresenta una occasione unica di scambio che può e deve tradursi in proposte concrete. L'obiettivo è quello di dare voce, non solo all'interno della Confederazione, ma anche all'esterno, a livello politico, istituzionale e sociale, alle istanze dei giovani liberi professionisti, contribuendo attivamente al rinnovamento del mondo delle libere professioni.

Rassegna: quali sono oggi le priorità più urgenti?

In un contesto di evidente crisi vocazionale dei giovani per le libere professioni, l'obiettivo è quello di renderle più attrattive, incidendo con proposte concrete su tutti quei divari e quelle diseguaglianze che costituiscono un disincentivo all'accesso o alla permanenza nel mondo delle libere professioni. Di fronte alla crescente complessità della società, la libera professione rappresenta un presidio fondamentale di competenza, responsabilità e prossimità umana. Per questo servono politiche capaci di promuoverla, che investano sui giovani, agevolando anche un effettivo passaggio generazionale capace di non disperdere il valore della professionalità. Il passaggio generazionale è un tema cruciale per la nostra generazione rispetto alle dinamiche del passato, in quanto rappresenta uno strumento capace di favorire scambi generazionali inclusivi e virtuosi, potendo ciascuna generazione restituire all'altra competenze proprie della sua epoca. Il giovane, ad esempio, può con le sue conoscenze colmare il fisiologico divario tecnologico e il senior può contribuire alla crescita del giovane agevolandone la permanenza nel mercato.



Foto di gruppo della Consulta Giovani di Confprofessioni

Rassegna: che messaggio vuole lanciare ai giovani professionisti?

Le professioni, come dicevo, hanno bisogno di un ricambio generazionale. È necessario mettere a fattore comune l'entusiasmo, l'energia, le idee e la capacità di immaginare modelli nuovi. La sfida è quella di contribuire a rendere il mondo delle libere professioni un sistema più attrattivo e competitivo.

Per questo è necessario renderlo, da un lato, rispondente alle esigenze del mercato e della costante evoluzione tecnologica, dall'altro, capace di non disperdere il patrimonio di umanità, professionalità e competenze, senza dimenticare le istanze di tutela che ormai da anni caratterizzano anche il mondo delle libere professioni.

NEWS ANF

Testamento olografo tra autonomia privata e rischio di contenzioso: forma, volontà e responsabilità dell'interprete



di **Andrea Cevolo**
Avvocato civilista del Foro di
Parma, presidente Associazione
Forense Parma Ata ANF



di **Emanuele Gullo**
Notaio in Parma

Nel diritto delle successioni, il testamento olografo continua a rappresentare – nella percezione comune – la forma più “semplice” del testare: un momento intimo e privato nel quale il disponente traduce in scrittura ciò che desidera accada ai propri beni quando avrà cessato di vivere. Si tratta, sotto il profilo tecnico, di una scrittura privata avente ad oggetto un negozio *mortis causa* qualificabile come atto unilaterale non recettizio, personale - anzi personalissimo - che tale rimane anche ove venga, in seguito, depositata o pubblicata dal notaio.

Eppure, tale semplicità è solo apparente: l'olografo è, con buona probabilità, la forma testamentaria maggiormente esposta a vizi e contenzioso, proprio perché la sua validità non è sorretta da alcuna mediazione istituzionale al momento della redazione, ma poggia esclusivamente sul rigoroso rispetto dei requisiti di forma ex art. 602 c.c., e per questo è la forma testamentaria maggiormente esposta a vizi ed al contenzioso (le cause relative a eredità e successioni sono tra quelle che durano di più: **nel 30,5% dei casi la durata supera i 6 anni**, percentuale più alta rispetto alla media delle altre categorie di cause civili, *Cfr. report ISTAT sulla giustizia civile 2024*).

La centralità dell'olografo nella prassi è confermata anche dal Consiglio Nazionale del Notariato, che rileva come solo **l'8% degli italiani** abbia dichiarato, in generale, di aver già fatto testamento, ma tra le diverse forme testamentarie previste dall'ordinamento, la quota dei testa-



menti olografi rispetto al totale dei testamenti si attesta attorno al **77-78%**. Requisiti di forma che l'art. 602 c.c. eleva a struttura tipica del negozio:

Il primo requisito: l'olografia

Il testamento deve essere scritto "*per intero*" dal testatore: ciò significa che ogni parola, cifra, segmento di testo che concorre a comporre la scheda deve essere tracciato di pugno dal testatore. L'autografia deve rispondere a due caratteri fondamentali: la personalità, nel senso della sicura provenienza da parte del testatore, e l'abitudine, nel senso che la grafia deve essere quella normalmente utilizzata dal testatore: in dottrina si parla quindi di *autografia cosciente*; ecco perché è stato sostenuto che è necessariamente nullo il testamento redatto da chi, poi, non sia in grado di comprendere quanto ha scritto perché, per esempio, analfabeta. Non si richiede, invece, la regolarità oppure la leggibilità della scrittura; anzi, il testatore potrebbe anche utilizzare una lingua diversa ovvero un dialetto.

L'olografo potrà essere scritto anche su fogli diversi, purché vi sia un collegamento materiale tra i medesimi come, ad esempio, la numerazione dei fogli oppure la conservazione degli stessi in un unico involucro e purché tra le disposizioni scritte vi sia un collegamento sostanziale, di modo da potersi stabilire che i vari fogli contengono un unico testamento, attribuibile al testatore; può, ancora, anche essere scritto su un foglio che contenga altri scritti come, ad esempio, una missiva che contiene altre indicazioni.

Potrà essere inciso con ogni mezzo e su ogni supporto idoneo a fissare e conservare la grafia in maniera che essa risulti leggibile e sia assicurato il carattere della personalità e della abitudine della scrittura: penna o matita (e persino - secondo dottrina *cfr. Santarcangelo* - vernice o sangue); il testo potrà altresì essere riportato sulla carta, sulla stoffa, sul legno (e persino su un muro - secondo la medesima dottrina).

Il legislatore, dunque, se da un lato è indifferente quanto al mezzo ed al

supporto, è, invece, molto rigoroso quanto al “chi” compone la scheda: la grafia deve essere personale, abituale ed espressiva di un atto consapevole. Pertanto, tutto ciò che ricade nell’area dell’eterografia - intendendosi per tale la scrittura da parte di un terzo sotto dettatura, la redazione da parte altrui di un testo che il disponente si limiti a ricalcare a penna (cfr. *Azzariti*), la guida *sostanziale* della mano del testatore nella formazione delle lettere - è incompatibile con il modello legale e conduce, ai sensi dell’art. 606 c.c., alla nullità dell’intera scheda, anche ove questa ingerenza riguardi solamente una parte del testo.

Sul punto, la giurisprudenza è costante nell’ammettere unicamente un ausilio meramente *meccanico*, volto a sorreggere la mano del testatore per evitare scarti o tremori (cfr. *Cass. 7/1/1992, n. 32*), senza che il terzo si sovrapponga mai alla capacità grafica del soggetto: si tratta di una soglia di tolleranza molto stretta, oltre la quale viene meno proprio quella immediatezza - tra gesto grafico e formazione della volontà - che giustifica la sussistenza del testamento olografo nel sistema.

Il secondo requisito: l’indicazione della data

La data indica il momento temporale del testamento e deve contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno e deve essere autografa.

L’indicazione della data ha natura tecnica di dichiarazione di scienza e la sua funzione essenziale è quella di accertare la capacità del testatore a quella data, nonché di stabilire l’efficacia fra più testamenti che fossero redatti dalla stessa persona: permette, infatti, di coordinare più schede successive, composte dallo stesso autore, secondo il criterio cronologico, individuando quale sia l’assetto definitivo della volontà.

Il difetto di data è sanzionato in termini di **annullabilità**, non di nullità.

Il testamento produrrà i suoi effetti fino a quando non interverrà la sentenza costitutiva.

Ciò non autorizza tuttavia a considerarla un requisito secondario: la data deve emergere dalla scheda. Può essere collocata in testa, in calce ed anche dopo la sottoscrizione. Gli elementi della data possono anche essere scomposti e collocati in parti diverse della scheda, ma non può essere ricostruita *aliunde*; non può, cioè, risultare da elementi esterni alla scheda (per esempio sull’involucro - a meno che esista un chiaro collegamento materiale fra la busta e la scheda - cfr. *Cass. 16/09/1960 n. 3063*). In giurisprudenza, nel solco - chiaro - della strenua difesa della conservazione della volontà testamentaria, sono state ritenute come equipollenti - e dunque valide - talune diverse forme di indicazioni della data come, per esempio, “*Capodanno del 2023*” invece di “*1° gennaio 2023*”. Una data impossibile - il classico “*31 settembre*” oppure una data estranea all’arco di vita del *de cuius* - è sostanzialmente equiparata a data mancante, con conseguente annullabilità del testamento.

Particolare rilievo pratico assume poi l’ipotesi di due testamenti validi di



pari data; ora, se il testamento è uguale, ovviamente non sorgono problemi perché produrranno entrambi lo stesso effetto; ove, invece, il contenuto sia diverso l'invalidità riguarderà soltanto le disposizioni tra loro inconciliabili.

Il terzo elemento: la sottoscrizione

Il testamento olografo deve essere sottoscritto dal testatore *"alla fine delle disposizioni"*: la firma, anch'essa autografa, assolve a una funzione di chiusura, di assunzione di paternità e di attestazione di completezza del contenuto, senza ripensamento alcuno dopo averlo redatto in tempi diversi (cfr. Cass. 23/06/2005 n. 13487).

Una firma inserita nel corpo del testo oppure apposta sui fogli precedenti, in assenza della sottoscrizione sull'ultimo, non svolge questa funzione e lascia scoperto proprio il tratto conclusivo dell'atto, con la conseguenza che il testamento è nullo, ancora una volta, ai sensi dell'art. 606 c.c. Sulla stessa scia, sarebbe pienamente valido quel testamento in cui la firma è apposta sulla pagina seguente a quella che contiene le disposizioni, quando manchi in calce, a quella pagina scritta, spazio sufficiente per la sottoscrizione in calce (cfr. Cass. 15/07/1965 n. 1524).

Quanto alla forma concreta della sottoscrizione, l'ordinamento adotta un approccio sostanzialistico: non è necessario che compaiano per esteso nome e cognome; è sufficiente che il segno grafico costituisca, in concreto, un mezzo certo di identificazione del testatore. Si sono reputate idonee, ove effettivamente corrispondenti all'uso del soggetto, sottoscrizioni con il *soprannome*, con il *nome religioso*, con lo *pseudonimo* e talvolta persino con un'indicazione relazionale come *"mamma"* (cfr. Cass. 21/10/1992 n. 11504). Parimenti, l'eventuale illeggibilità della firma non incide sulla sua validità, se quella usata è la grafia normalmente impiegata dal disponente. Ciò che



non è tollerato è l'assenza totale di sottoscrizione: in quel caso viene meno l'ancoraggio personale dell'atto, e la scheda non potrà essere qualificata come testamento valido.

Ora, considerando congiuntamente i tre requisiti testé analizzati, il quadro che emerge è quello di un atto fortemente personalistico, ma strutturalmente vulnerabile. È un negozio *mortis causa* che rinuncia alla garanzia del pubblico ufficiale in fase genetica e affida l'intero controllo alla serietà della forma.

Ma vi è di più. Se, infatti, il rispetto del quadro formale dinanzi delineato è essenziale, taluni autori – pensiamo al lavoro pubblicato da Triola (*L'interpretazione delle disposizioni testamentarie: aspetti problematici, in Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile. Atti dei convegni (Roma, 18 marzo 2016 – Genova, 27 maggio 2016 – Vicenza, 1° luglio 2016)*) insistono su un punto che, in chiave sistematica, è dirimente: nonostante la presenza di tutti i requisiti formali di cui alla norma del codice, non esiste testamento se l'autore dello scritto non ha manifestato una volontà attuale di disporre per il tempo della propria morte (così, tra le altre, *Cass. 28 maggio 2012, n. 8490*). In altri termini: il fatto che un documento sia autografo, datato e sottoscritto non basta a trasformarlo, automaticamente, in un testamento. Occorre, a ben vedere, che da quelle parole emerga, in modo oggettivamente riconoscibile, l'intento attuale di regolare la propria successione e non semplicemente di preannunciare che lo si farà.

La giurisprudenza è chiara nel sottolineare questa distinzione. Sono testualmente richiamati casi in cui il *de cuius* scrive ai parenti per annunciare che "*provvederà a sistemare le cose*", che "*li farà eredi*", che "*ha in mente di lasciare loro quel poco che possiede*": si tratta di manifestazioni di proposito, di intenzioni ancora *in fieri*, che non assumono mai la fisionomia di un nego-

zio *mortis causa* perfetto. In questi casi, la Corte di Cassazione ha negato la natura testamentaria, pur in presenza di una scheda formalmente idonea (cfr. Cass. 24/08/1990, n. 8668).

Questo dato introduce un livello ulteriore di selezione: prima ancora di applicare i canoni ermeneutici sull'interpretazione del testamento, occorre una valutazione di qualificazione giuridica della scheda. È ciò che Triola definisce un "*prius logico*" rispetto all'interpretazione: non avrebbe utilità interrogarsi sul significato delle disposizioni se manca, a monte, la funzione stessa di disposizione *mortis causa*.

Incidenza della qualificazione delle disposizioni in seno all'olografo

Una volta chiarito quando un testamento olografo possa essere considerato tale in senso proprio – e dunque tanto sul piano formale quanto su quello sostanziale – il passo successivo riguarda il modo in cui quel testamento deve essere letto.

Mai come per questa forma testamentaria assume rilievo la più che nota distinzione tra istituzione ereditaria ed attribuzione a titolo di legato. Nel diritto delle successioni questa differenza è chiara, ma in tema di testamento olografo essa diventa decisiva.

Questa chiara distinzione corrisponde, mi piace ricordarlo, alla più che diversa *ratio* che caratterizza i due istituti:

- la successione ereditaria è, per il legislatore, un fenomeno necessario: anche in assenza di testamento, la delazione opererà comunque secondo i criteri della successione legittima. Lo Stato ha, infatti, il chiaro interesse di evitare, da un lato, la dispersione dei patrimoni e, dall'altro, di evitare lotte e perturbamenti sociali per l'apprensione dei beni relitti del *de cuius*;
- l'attribuzione a titolo particolare, invece, è fenomeno assolutamente eventuale, fondato su una specifica ed autonoma volontà attributiva: la sua mancanza lascia comunque intatto il fenomeno successorio in senso stretto, che verrà comunque in essere.

Ora, sul terreno pratico degli effetti patrimoniali, le (numerose) differenze sono ancora più rilevanti. L'erede, quale successore universale, è pienamente investito dei debiti e dei pesi ereditari - salva l'eventuale scelta dell'accettazione con beneficio di inventario - essendo dunque esposto, almeno in astratto, anche *ultra vires hereditatis*. Il legatario, invece, non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, né al concorso generale nei pesi della successione, se non nella misura in cui il testatore lo abbia espressamente aggravato in tal senso. Ed anche quando sia gravato da un onere o da un sublegato, la sua responsabilità resta confinata entro il valore di ciò che ha ricevuto: il legato costituisce, potremmo dire, il perimetro massimo del suo coinvolgimento.

È in questo preciso quadro che la distinzione tra eredità e legato diventa particolarmente sensibile nel testamento olografo. Laddove, infatti, il disponente si limiti ad elencare beni determinati – una casa, un conto corrente, un'azienda – "*lasciandoli*" a qualcuno, l'interprete è chiamato a

domandarsi se si trovi di fronte a una vocazione ereditaria *"ex re certa"*, idonea ad investire il beneficiario della qualità di erede, oppure ad una attribuzione a titolo particolare.

La risposta a questa domanda non è solo classificatoria: ridisegna, invece, la portata oggettiva del testamento, la responsabilità per i debiti, la partecipazione alla comunione ereditaria e, come vedremo, la sorte stessa dei beni *"non considerati"* dal testatore.

La *"ricerca più penetrante"* della volontà del testatore deve anzitutto essere condotta sulla base degli elementi intrinseci alla scheda: il tenore letterale complessivo, il sistema delle disposizioni, l'assetto che il testatore ha tracciato per la propria successione.

Solo ove da questi dati non emergano, con sufficiente certezza, i connotati della vocazione a titolo universale, diventerà, a ns. avviso, legittimo il ricorso ad elementi estrinseci alla scheda, sempre però riferibili alla persona del *de cuius*: la sua cultura, la sua mentalità, la sua storia familiare e patrimoniale, il modo abituale di riferirsi ai propri beni (*Cass.24/08/1990 n.2556*).

Sono stati proposti in dottrina diversi criteri sussidiari, che la giurisprudenza, tuttavia, ha tendenzialmente respinto.

È stato ad esempio escluso il rilievo decisivo del criterio quantitativo: non può dirsi automaticamente erede colui al quale sia stata attribuita *"la parte più consistente del patrimonio"*, perché un tale risultato può essere raggiunto anche attraverso una mera sommatoria di legati (*Trib. Pavia 07/04/1991 n.1029*);

Non ha trovato accoglimento neppure il criterio della presunzione in favore dell'attribuzione a titolo universale *"perché vi è la necessità che vi sia comunque un erede"* (*Cfr. Capozzi*). Al contrario, si è autorevolmente affermata la tesi per cui, in caso di dubbio, il lascito di beni determinati o di complessi determinati debba essere qualificato come legato e non come istituzione *ex re certa*, perché per l'istituzione d'erede servirà *la intentio* (*Cfr. GANGI*).

In questa prospettiva si attribuisce rilievo decisivo anche all'eventuale esclusione, da parte del disponente, delle conseguenze tipiche dell'istituzione ereditaria, come la responsabilità per i debiti ereditari. Ove il testatore mostri di non voler far gravare sul beneficiario l'onere dei debiti e dei pesi ereditari, o di voler circoscrivere rigidamente l'attribuzione al solo bene indicato, l'argomento a favore della qualifica di legato si rafforza (*Cfr. Amadio*). La giurisprudenza ha riconosciuto la natura di istituzione ereditaria, pur in presenza di beni determinati, solo in ipotesi che presentano marcati indici oggettivi e soggettivi in tal senso. Ad esempio:

- quando l'attribuzione riguarda tutti i beni immobili o tutti i beni mobili del testatore, individuati per classi (*cf. Cass. 17/12/1980 n. 6525*);
- quando, a fronte di una serie di legati, il testatore dispone *"di tutto il residuo"* in favore di un soggetto, con chiara funzione di chiusura dell'asse;
- quando venga attribuito un unico bene immobile che, in concreto, coincide sostanzialmente con l'intero patrimonio del *de cuius* (*arg. ex Cass. 15/01/2003 n. 502*).

Sono tutte situazioni in cui è possibile cogliere una volontà oggettivamente

orientata alla costituzione di una vera e propria quota di eredità e non di un mero diritto singolare.

Scendendo ancor più in profondità nel terreno del testamento olografo - e tenendo fermo tutto quanto è stato detto sull'*institutio ex re certa* - spesso non è agevole risolvere il problema che si pone quando, al momento dell'apertura della successione, nel patrimonio del *de cuius* si rinvengano beni non contemplati nel testamento e più precisamente:

- beni ignorati; - beni dimenticati; - beni sopravvenuti dopo la redazione della scheda.

In sostanza, la questione che si pone è se l'istituto *ex certis rebus* partecipi o meno al riparto di questi elementi patrimoniali "*residuali*", oppure se tali beni debbano necessariamente devolversi secondo le norme sulla successione legittima. Come è noto, le ricostruzioni in dottrina - ben riassunte anche nella rassegna di Musto (*Studio del 6 novembre 2015, Ufficio Studi, CNM*) - si articolano in diverse linee, di cui due principali.

Una prima teoria, sostenuta dagli autori che valorizzano la natura realmente quotistica dell'istituzione *ex re certa*, ritiene che i beni non compresi nelle *certae res* debbano essere attribuiti agli eredi testamentari *ex rebus certis*, in proporzione al valore delle rispettive attribuzioni, accertate *a posteriori*. In altri termini: una volta riconosciuto che il testatore abbia voluto trattare quei determinati beni come quote di eredità, la quota così ricostruita non può essere privata di uno dei suoi caratteri essenziali, ossia la *vis expansiva*; di conseguenza, la quota ereditaria si estende fisiologicamente anche ai beni ignorati, dimenticati o sopravvenuti, senza spazio per una parallela successione legittima su quel residuo (*cf. Torrente-Schlesinger*).

Una seconda teoria assume invece una posizione quasi speculare: anche laddove si riconosca la natura "di quota" dell'istituzione *ex re certa*, tale istituzione varrebbe non solo come criterio di ripartizione, ma anche come limite oggettivo all'attribuzione. Tutto ciò che non è stato espressamente ricompreso nelle *certae res* resterebbe, per definizione, fuori dalla sfera degli eredi istituiti in beni determinati, con la conseguenza che, sui beni non contemplati - siano essi stati ignorati, dimenticati o sopravvenuti - si aprirebbe comunque una successione legittima autonoma (*cf. Caramazza - Barbero*).

Su questo sfondo si innesta poi la scelta - non priva di conseguenze interpretative - della Suprema Corte, la quale con la sentenza dell'11 giugno 2015, n. 2158, discostandosi da un precedente indirizzo - più vicino alla seconda tesi - ha aderito alla ricostruzione che riconosce all'istituzione *ex re certa* piena forza espansiva, ricomprendendo nella quota degli eredi universali anche i beni non contemplati in scheda e limitando l'apertura della successione legittima ai soli casi in cui manchi, in tutto o in parte, la successione testamentaria.

Conclusioni di principio e di sistema

Il testamento olografo è dunque, forse più di ogni altra forma, il punto di frizione naturale tra tre esigenze che l'ordinamento fatica a tenere insieme:

- 1) da un lato, la massima libertà del testatore, che può scrivere da solo, quando e come desidera;
- 2) dall'altro, il massimo rischio di conflitto, perché quella libertà è esercitata senza filtro tecnico e produce effetti quando il suo autore non sarà più in vita e non potrà chiarire le proprie posizioni;
- 3) in mezzo, la massima responsabilità interpretativa degli operatori: giudici, avvocati e notai.

La giurisprudenza di legittimità sul tema mostra con grande chiarezza quanto sia delicato l'equilibrio tra volontà soggettiva e la coerenza sistemica.

In questo quadro, il ruolo dell'avvocato e del notaio di fronte al testamento olografo, emerge con una fisionomia molto precisa: - vigilando sulla forma quando è interpellati dal soggetto in vita; - descrivendo con rigore la scheda il notaio quando la pubblica e, soprattutto, portando l'olografo, con tutte le sue ambiguità, dentro il circuito della pubblicità immobiliare, senza forzare le qualificazioni, ma senza neppure lasciare zone d'ombra.

Proprio per questo richiede un confronto tra giudici, avvocati e notai, ciascuno nel proprio ruolo, per garantire che la volontà individuale si traduca in un assetto successorio stabile e rispettoso delle scelte che il *de cuius* non può più esternare, in coerenza con il principio della strenua difesa della conservazione della volontà del testatore.

È questo un principio che il nostro ordinamento presidia gelosamente.

Lo dimostra, sul piano positivo, l'art. 590 c.c., il quale - in piena deroga alla regola generale della nullità - ammette la conferma delle disposizioni testamentarie nulle pur di consentire che una volontà di ultima disposizione, in astratto non meritevole di tutela, possa tuttavia trovare attuazione quando gli eredi intendano rispettarla, dando esecuzione a quanto disposto dal *de cuius* anche se espresso in modo formalmente o sostanzialmente difforme dal modello legale.

Lo conferma, sul piano ricostruttivo, quella dottrina più attenta che - in chiave forse provocatoria ma sistematicamente coerente - è giunta a sostenere che perfino il testamento orale, in quanto, comunque, "*esistente sul piano sociale*", debba essere qualificato non già come atto *inesistente*, bensì come atto nullo e, come tale, almeno in tesi, suscettibile di conferma ai sensi del medesimo art. 590 c.c..

Al termine di questa ns breve disamina non possiamo se non citare Giovanni Falcone "*gli uomini passano, ma le loro opere restano*" a monito di come il testamento rappresenti un ponte tra ciò che siamo stati e ciò che gli altri saranno, un messaggio che attraversa il tempo e di conseguenza l'eredità non è soltanto patrimonio, quote o imposte: è soprattutto traccia, scelta, volontà.

NEWS ANF

L'ANF a Vasto per la Conferenza di Medio Termine dal 14 al 16 maggio



di **Pasquale Morelli**
*Avvocato del Foro di Vasto,
consulente per aziende, esperto
in sicurezza sul lavoro,
responsabilità amministrativa
231, membro di OdV*

A Vasto, in provincia di Chieti, dal 14 al 16 maggio 2026, l'Associazione Nazionale Forense terrà uno dei suoi appuntamenti più significativi dopo il rituale congresso, la **Conferenza di Medio Termine** del mandato dell'attuale dirigenza.

L'occasione, tutt'altro che autocelebrativa, sotto il titolo evocativo **"Umano e Giurisdizione: rappresentanza, difesa e nuove fragilità"**, sarà un evento che si propone come laboratorio di analisi profonda sullo stato di salute della giurisdizione italiana.

Al centro del dibattito ci sarà l'evoluzione del ruolo dell'avvocato in una società che muta rapidamente, ponendo l'accento su come le nuove fragilità sociali stiano trovando - o debbano trovare - tutele effettive in un sistema in costante trasformazione.

L'ANF si prepara inoltre a celebrare nel 2026 gli 80 anni dell'Assemblea Costituente, del Referendum istituzionale e del primo voto delle donne. Per l'occasione, durante i giorni della conferenza di medio termine a Vasto, presso lo storico teatro comunale, intitolato a Gabriele Rossetti, si terrà una rappresentazione teatrale dal titolo **"SanTo Pertini"**, omaggiando l'uomo, il Costituente e il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini.

L'incontro di Vasto arriva sulla scia di un intenso dibattito interno, che ha visto l'ANF superare agevolmente i confini della politica forense per confrontarsi con i grandi temi della politica nazionale, temi sui quali ha indubbi mezzi, strumenti e risorse.



Per ANF essere avvocati significa salvaguardare libertà, autonomia e indipendenza di ognuno in seno all'associazione e fuori da essa, coerentemente. Essere professionisti, oggi a maggior ragione, non può esaurirsi con l'operato nelle aule di giustizia, ma deve concretizzarsi nel rispetto dei doveri di probità, dignità e decoro, tutelando l'immagine di una categoria che resta un punto di riferimento sociale imprescindibile, impegnata in una tradizionale battaglia che già nel passato, segretari e presidenti, sostenuti dai consiglieri nazionali, hanno portato avanti convintamente, soprattutto quando il tema non era così mediaticamente sovraesposto, come lo è invece oggi. Negli ultimi cinque anni, dopo la pandemia, lo scenario delle libere professioni è mutato in termini di numeri, con riduzioni che segnano un meno tre per cento dei liberi professionisti in Italia, segno di come la categoria sia fragile ed accusi shock economici importanti. Nel 2020, gli avvocati iscritti a Cassa Forense, erano 245.030 unità, nel 2024 sono scesi a 233.260, segnando quindi una riduzione che va ben oltre la media nazionale.

In controtendenza, invece, il numero degli imprenditori. Osservare l'invecchiamento, poi, dei professionisti italiani, che per la metà sono nella fascia 35-54 anni e per oltre un terzo oltre i 55 anni, induce a riflettere su come l'intelligenza artificiale stia impattando sulle libere professioni. Ebbene i dati, rivelano che su un campione del 12,2% di avvocati (e notai) italiani, un professionista su due usa frequentemente l'IA, ma che tale uso non è legato all'età, bensì alla formazione personale, perché il dato rimane costante in tutte le fasce di età.

Ecco, quindi, che nonostante la complessità del presente e l'invasività di una formazione spesso ridotta a "spot" sui social, ANF continua a sostenere la **qualità dei contenuti** per rispondere alle sfide poste dall'utenza e dalle nuove modalità di svolgimento della professione forense.

Persino la **giustizia penale**, un tempo considerata impermeabile a certi cambiamenti, ha dovuto aprirsi a una visione che guarda all'evoluzione del mondo, della tecnica e dell'ingerenza delle nuove tecnologie sulle vite degli individui e sulle condotte delittuose.

A Vasto, quindi, si terrà una conferenza di medio termine che sarà occasione per chiedere all'avvocatura italiana quanti professionisti sono pronti ad essere protagonisti e a guidare questo cambiamento e quanti, invece, loro malgrado preferiranno subirlo, seguendo logiche anacronistiche legate a dinamiche superate.



Vasto, Palazzo D'Avalos

Con la sua componente variegata e ricca di anime diverse, ANF è pronta a fare la differenza nel panorama della politica forense, restando fedele alla propria missione, guidare e intercettare il cambiamento e preparare gli avvocati alle sfide che verranno.

NEWS ANF

Rappresentanza, difesa e fragilità, tra i temi della Conferenza di Medio Termine

di Redazione


Si svolgerà a Vasto dal 14 al 16 maggio la Conferenza di Medio Termine della Associazione Nazionale Forense ed avrà al centro dell'attenzione il tema "Umano e Giurisdizione".

Il tema sarà analizzato nel corso della prima giornata in una tavola rotonda che affronterà gli aspetti più interessanti dell'affacciarsi nel mondo del diritto delle nuove tecnologie.

Seguirà nella giornata di venerdì 15 una mattinata di riflessione sui tre temi guida: "RAPPRESENTANZA, DIFESA, NUOVE FRAGILITÀ" che vedrà alternarsi sia relatori dell'accademia che provenienti dalla società civile.

Nella tarda mattinata e nel pomeriggio troveranno spazio i tavoli partecipati nei quali i tre temi saranno oggetto di ragionamento e confronto tra i partecipanti alla conferenza.

Sabato mattina troverà spazio una breve comunicazione di restituzione alla plenaria da parte dei tre gruppi di lavoro, un dibattito su quanto emerso con i relatori del venerdì mattina e la chiusura dei lavori affidata al Segretario Generale Avv. Giampaolo Di Marco.



Scorci di Vasto

NEWS E APPROFONDIMENTI

CIVILE

TUF: il Dlgs 28/2026 allinea l'Italia alle regole UE

Laura Biarella

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 16 marzo 2026

Publicato in "Gazzetta Ufficiale" il 5 marzo 2026, con vigore dal giorno successivo, completa un ciclo di recepimento normativo che coinvolge alcuni tra i più rilevanti regolamenti europei in ambito di intermediazione finanziaria adottati tra il 2023 e il 2024. Il provvedimento interviene sul Testo Unico della Finanza (d.lgs. n. 58/1998) in plurimi aspetti: depositari centrali di titoli, controparti centrali, mercati degli strumenti finanziari, obbligazioni verdi europee e accesso unico europeo alle informazioni regolamentate. Viene completata la disciplina sul *country-by-country reporting* già avviata col d.lgs. n. 128/2024.

Decreto legislativo 9 febbraio 2026, n. 28 e il quadro normativo di riferimento

Il decreto legislativo n. 28/2026 si colloca all'intersezione di due deleghe legislative, ovvero la legge n. 15/2024 (delega europea 2022-2023) e la legge n. 91/2025 (delega europea 2024), dando attuazione a un ampio pacchetto normativo europeo. I regolamenti (UE) 2023/2845, 2024/2987, 2024/791 e 2023/2631, unitamente alle direttive 2023/2864 e 2024/790, formano il perimetro di riferimento. Si tratta di atti normativi che, pur toccando ambiti differenti, condividono l'obiettivo strategico di rafforzare efficienza, trasparenza e stabilità dei mercati dei capitali europei, nel quadro dell'Unione dei Mercati dei Capitali. Il decreto è stato adottato all'esito di un iter particolarmente articolato: la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri risale al 5 novembre 2025, cui ha fatto seguito il parere delle Commissioni parlamentari competenti e la deliberazione definitiva del 29 gennaio 2026. Tale time lapse rispecchia la complessità tecnica del provvedimento e la necessità di coordinare le scelte attuative tra più stakeholders coinvolti, ovvero Ministeri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, nonché Economia e finanze, Affari esteri, Giustizia e Imprese, ciascuno portatore di interessi regolativi parzialmente distinti.

Depositari centrali di titoli, rafforzamento governance e vigilanza transfrontaliera

L'articolo 1 del decreto adegua il TUF al regolamento (UE) 2023/2845, che ha rivisto la disciplina dei depositari centrali (CSD) di cui al regolamento (UE) 909/2014. Le modifiche agli articoli 79-undecies, 79-duodecies e 79-noviesdecies del TUF sono tecniche bensì di rilievo sistematico. Vengono aggiornati i rinvii agli articoli del regolamento CSDR, numerandoli col suffisso "-bis" e "-ter"

a seguito delle novelle del 2023/2845, e viene istituito in capo alla Consob l'obbligo di costituire e presiedere il collegio di autorità di cui all'articolo 24-bis del regolamento. Il nuovo articolo 82, comma 2, lettera i-bis), introduce la disciplina per l'esclusione degli strumenti finanziari dal sistema di gestione accentrata in ipotesi di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa dell'emittente, colmando una lacuna operativa. Viene riscritta la disciplina sulle competenze in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading (articolo 90-ter), con una ripartizione più analitica tra Consob e Banca d'Italia.

Controparti centrali, replica italiana alla riforma EMIR 3.0

L'articolo 2 recepisce il regolamento (UE) 2024/2987, cd. "EMIR 3.0", che persegue la riduzione della dipendenza delle istituzioni finanziarie europee dalle controparti centrali di paesi terzi, in primo luogo dal mercato britannico post-Brexit, incentivando la compensazione all'interno dell'Unione. Le novelle al TUF afferiscono agli articoli 79-quinquies, 79-sexies e 79-octies. Sono inseriti, nell'articolo 79-octies, i due nuovi commi che attribuiscono alla Consob la competenza a vigilare sull'osservanza degli obblighi di compensazione attiva, disciplinati dagli articoli 7-bis e 7-ter del regolamento (UE) n. 648/2012, come novellato, a opera delle controparti finanziarie e non finanziarie, e distribuiscono tra Consob e Banca d'Italia le funzioni di supervisione sui servizi di riduzione del rischio post-negoziazione. La riforma replica a una preoccupazione di sovranità finanziaria: garantire che le infrastrutture di mercato strategiche siano sottoposte a una vigilanza effettivamente esercitabile da parte delle autorità europee, riducendo i rischi sistemici connessi all'operatività di CCP estere di rilevanza sistemica per l'Unione.

Mercati degli strumenti finanziari, MiFID III e MiFIR 2.0

L'articolo 3 attua la direttiva 2024/790 (MiFID III) e il regolamento 2024/791 (MiFIR 2.0).

Le modifiche riguardano numerosi istituti del TUF. Le modifiche si inseriscono inoltre nel più ampio processo di revisione del regime europeo di trasparenza pre e post-negoziazione previsto dal regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), recentemente riformato. Viene abrogato l'articolo 63 e introdotto il nuovo articolo 62-undecies, che estende ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei gestori dei mercati regolamentati e delle altre sedi di negoziazione l'obbligo di segnalazione alla Consob delle violazioni gravi. È inoltre introdotto l'articolo 71-bis TUF, che individua nella Consob l'autorità competente ai fini dell'articolo 21-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR). La disposizione prevede che la Consob possa concedere, su richiesta delle imprese di investimento, lo status di soggetto designato alla pubblicazione delle operazioni per specifiche categorie di strumenti finanziari, nonché disciplinare con regolamento il contenuto e le modalità di presentazione della relativa domanda. Il decreto interviene sulla disciplina dei limiti di posizione in derivati su merci e derivati su quote di emissione, estendendo le materie soggette ai controlli di gestione delle posizioni (articolo 68-bis). Tra gli highlights l'introdotta disciplina delle sedi di negoziazione.

ne in ipotesi di condizioni anomale di mercato: il riformato articolo 65-sexies impone ai gestori di pubblicare le circostanze che determinano sospensioni o limitazioni alle negoziazioni, e attribuisce a Consob e Banca d'Italia il potere di intervenire in modo diretto quando i gestori non sospendano le negoziazioni nonostante significative variazioni di prezzo. Si rafforzano, in tal modo, i poteri di intervento in situazioni di stress di mercato, coerentemente con le lezioni apprese durante gli episodi di volatilità estrema degli ultimi anni.

Obbligazioni green europee ed ESAP

L'articolo 4 introduce nel TUF la disciplina delle obbligazioni verdi europee (EuGB) di cui al regolamento 2023/2631, identificando la Consob quale autorità competente e prevedendo un apposito regime sanzionatorio (articolo 191-quater). Le sanzioni amministrative pecuniarie, graduabili da 5.000 euro fino allo 0,5% del fatturato per gli enti, e fino a 50.000 euro per le persone fisiche, si affiancano a misure interdittive che la Consob può adottare in alternativa o cumulativamente. Il framework sanzionatorio riflette la crescente attenzione del legislatore europeo al fenomeno del greenwashing nel mercato obbligazionario, inteso quale utilizzo improprio di denominazioni di sostenibilità in assenza dei requisiti sostanziali richiesti.

L'articolo 5 recepisce l'art. 3 della direttiva 2023/2864 istituendo le modalità di trasmissione delle informazioni regolamentate all'ESAP, il punto di accesso unico europeo, con applicazione al 10 luglio 2026, limitatamente ai commi 2 e 6 dell'articolo 5 (trasmissione delle informazioni regolamentate e delle informazioni di cui alla direttiva 2004/109/CE). L'organismo di raccolta è individuato nel meccanismo già esistente per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter TUF, garantendo continuità operativa.

L'articolo 6 apporta correttivi ai d.lgs. n. 39/2010 (art. 14, comma 2, lett. g-bis, sulla revisione legale) e al d.lgs. n. 139/2015 (abrogazione dell'art. 5-octies, comma 3, sui bilanci) in materia di country-by-country reporting, precisando i contenuti della relazione di revisione in ordine agli obblighi di comunicazione tributaria.

CIVILE

La Consulta respinge i rilievi contro la stretta al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis

Paola Rossi

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 12 marzo 2026

Legittima la restrizione imposta sulle domande di ottenimento della cittadinanza italiana proposte dopo il 27 marzo 2025 da discendenti (nati all'estero e in possesso di altra cittadinanza) di cittadini italiani. Limitazione che prevede l'automatico riconoscimento della cittadinanza italiana richiesta solo fino alla seconda generazione (ossia figli e nipoti di cittadino italiano) mentre impone la prova di un legame effettivo da parte di richiedenti appartenenti a generazioni successive alla seconda, quali ad esempio la residenza in Italia e la conoscenza della lingua italiana.

In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale ha diffuso oggi un comunicato al fine di informare che sono state respinte in quanto non fondate o inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino contro il disposto dell'articolo 1 del DL 36/2025, convertito nella legge 74/2025, recante «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza».

Le novità che passano il vaglio costituzionale

Tale decreto stabilisce che, in deroga alle norme previgenti che prevedono la trasmissione illimitata *iure sanguinis* della cittadinanza, «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza».

A meno che ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) lo stato di cittadino è riconosciuto (in via amministrativa o giudiziale) a seguito di domanda presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025;
- b) un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
- c) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

La Corte ha dichiarato non fondate le censure con le quali il Tribunale di Torino, invocando l'articolo 3 della Costituzione, denunciava, da un lato, l'arbitrarietà della distinzione tra coloro che hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza prima del 28 marzo 2025 e coloro che l'hanno chiesto dopo, dall'altro, la lesione dei diritti quesiti, ritenendo che la norma in esame determinerebbe una «revoca implicita della cittadinanza con efficacia retroattiva e senza alcuna

previsione di diritto intertemporale».

Le norme invocate dal giudice rimettente

La Corte ha dichiarato non fondata anche la questione sollevata per violazione dell'articolo 9 del Trattato sull'Unione europea (Tue) e dell'articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), che attribuiscono la cittadinanza dell'Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

La Corte ha altresì dichiarato inammissibile la questione sollevata per violazione dell'articolo 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, secondo il quale «[n]essun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza».

Infine, è stata dichiarata inammissibile la questione sollevata per violazione dell'articolo 3, comma 2, del quarto protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu), secondo il quale «[n]essuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino».

CIVILE

Iure sanguinis, al vaglio della Consulta le nuove norme sulla cittadinanza

Avv. Marco Mellone, Mellone Law Firm

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 10 marzo 2026

La Corte Costituzionale si appresta ad esaminare la questione di costituzionalità sollevata dal *Tribunale di Torino con ordinanza del 25 giugno 2025* avente ad oggetto l'articolo 3 *bis* della L. n. 91/1992, introdotto dal *Decreto-Legge n. 36/2025 (giudizio costituzionale n. 167/2025)*. Peraltro, tale ordinanza è stata seguita da altre tre ordinanze di rimessione degli atti aventi ad oggetto sostanzialmente le medesime parti della norma citata e sollevate dal *Tribunale di Campobasso (giudizi costituzionali n. 40 e n. 41 del 2026)* e dal *Tribunale di Mantova (giudizio costituzionale n. 4 del 2026)*.

Il Decreto-Legge n. 36/2025 ha riformato sostanzialmente la disciplina della trasmissione della cittadinanza italiana per diritto di sangue, introducendo retroattivamente nuovi ed ulteriori requisiti affinché lo *status civitatis* possa essere trasmesso per discendenza.

Tali requisiti supplementari, in realtà, sono stati modificati sostanzialmente nel corso dell'iter parlamentare, tanto che è in dubbio se quella disciplina dettata dal legislatore d'urgenza possa ritenersi applicabile alle domande (giudiziali o amministrative) di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate nel periodo di vigenza del Decreto-Legge. Trattasi di questione rilevante anche ai fini del giudizio di costituzionalità promosso dal *Tribunale di Torino* (in cui, peraltro, il Giudice *a quo* si lamenta curiosamente delle condizioni normative previste dalla Legge di conversione e non già di quelle previste dal Decreto-Legge) dato che il giudizio di merito risulta essere stato incardinato sicuramente in data anteriore alla conversione del Decreto-Legge (avvenuta con la L. n. 74/2025, entrata in vigore in data 24 maggio 2025).

Più precisamente, il giudizio *a quo* risulta essere stato promosso in data 28 marzo 2025, quando neanche il Decreto-Legge n. 36/2025 era ancora in vigore. Esso, infatti, è stato pubblicato nella Serie Generale della Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2025, n. 73 e, ai sensi del suo articolo 2, è entrato in vigore il giorno successivo, ovvero il 29 marzo 2025.

Tale circostanza impone un'ulteriore riflessione circa la rilevanza della questione costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino. A tal riguardo, occorre sottolineare che il *Decreto-Legge n. 36/2025* stabilisce che le nuove condizioni sostanziali si applicano alle domande amministrative e giudiziarie presentate a partire dalle 23.59 del 27 marzo 2025 (*sic*) e, dunque, in teoria, anche al giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Torino. Ciò detto, al di

lità della dubbia legittimità costituzionale di tale disposizione, occorre sottolineare che la stessa è diventata “*invocabile*” e, dunque, “*effettiva*”, solo in un momento successivo all’instaurazione del giudizio di merito.

Non a caso, non sono mancate pronunce dei Tribunali di merito che, con riferimento a domande giudiziali di accertamento della cittadinanza per diritto di sangue presentate in data 28 marzo 2025, hanno escluso espressamente l’applicabilità della nuova disciplina (Trib. Palermo, sentenza n. 2517 del 09.06.2025: “*quanto all’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente, in ordine alla normativa da applicarsi, va subito rilevato che il deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento risulta effettuato in data 28.03.2025, e pertanto in data anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 36/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28.03.2025 ed entrato in vigore il giorno successivo (art. 2 stesso)*”). E d’altronde se, per mera ipotesi, il Giudice *a quo* fosse stato chiamato a pronunciarsi su quella domanda giudiziaria nello stesso giorno in cui la stessa è stata presentata (28 marzo 2025), sicuramente avrebbe applicato la precedente disciplina sostanziale, posto che la nuova non era neanche entrata in vigore (e neanche conoscibile, dato che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha avuto luogo la sera del 28 marzo 2025 a seguito di una specifica conferenza stampa convocata dal Governo). Più precisamente, sembrerebbe corretto qualificare il *Decreto-Legge n. 36/2025* come *ius superveniens (sostanziale)* rispetto al giudizio *a quo*, il che porta a dubitare ulteriormente sulla sua applicabilità a quest’ultimo, tanto più che esso risulta essere un giudizio di accertamento di un fatto costitutivo (l’essere stato considerato dall’ordinamento italiano figlio di un cittadino italiano al momento della nascita: cfr. Corte Cost. sent. 142/2025) già avvenuto nel passato e non già un’azione costitutiva di tale diritto. Inoltre, tale *ius superveniens* determina una palese modifica in *peius* della situazione soggettiva dei suoi destinatari, ivi comprese le parti ricorrenti del giudizio di merito. Ed invero, quest’ultime, secondo la nuova normativa, risultano non più titolari del diritto alla cittadinanza *iure sanguinis*, mentre per la normativa in vigore sino al 28 marzo 2025 (compreso) lo erano.

Tali osservazioni possono diventare rilevanti ai fini della verifica sull’ammissibilità del quesito costituzionale sollevato dal Tribunale di Torino. A tal riguardo, la giurisprudenza costituzionale insegna che il Giudice delle Leggi risulta particolarmente attento a verificare l’efficacia e l’applicabilità *ratione temporis* della norma sospettata di incostituzionalità al fine di ammettere al vaglio costituzionale solo quelle norme che il Giudice *a quo* è effettivamente chiamato ad applicare nel caso concreto.

PROFESSIONE FORENSE

Regole, contratti e verifiche per l'uso sicuro dell'AI in studio

Giuseppe Vaciego

Il Sole 24 Ore, Estratto dal Quotidiano del 9 marzo 2026

L'adozione dell'intelligenza artificiale generativa nello studio professionale non è una scelta neutra: richiede regole chiare, contratti adeguati e una cultura della verifica.

Si tratta di cautele da adottare già al primo approccio con i software di intelligenza artificiale, perché nel momento in cui un documento di un professionista – o anche solo un suo estratto – viene inserito in un prompt, quel testo cessa di essere un semplice file e diventa un dato trattato da un sistema informatico. Se contiene nomi, fatti o valutazioni strategiche, porta con sé dati personali e informazioni potenzialmente riservate. Prima di incollare qualsiasi contenuto vale quindi la pena chiedersi: dove verranno trattati quei dati? Per quanto tempo? Con quali garanzie?

Comprendere cosa accade ai contenuti inseriti non è un dettaglio tecnico: è il primo passo per un uso consapevole dell'AI. Il punto di partenza è il principio di minimizzazione: inserire nel prompt solo i dati strettamente necessari, evitando di caricare atti completi quando sono sufficienti estratti, sintesi o quesiti mirati. Ridurre la quantità di dati significa ridurre l'esposizione al rischio, soprattutto quando le informazioni sono sensibili.

L'anonimizzazione, pur teoricamente più sicura, è nella pratica difficilmente verificabile: i dati giuridici sono contestuali e relazionali, e anche un testo apparentemente depurato può consentire la re-identificazione. A questo si aggiunge la questione della *data residency*: la localizzazione dei server – preferibilmente nei Paesi Ue – incide direttamente sul regime dei trasferimenti internazionali e sulle garanzie applicabili. Un'infrastruttura extra-Ue non è di per sé illegittima, ma richiede misure di tutela adeguate e una valutazione consapevole delle implicazioni. Strettamente connesso è il tema dell'addestramento dei modelli.

Non tutti i fornitori adottano la stessa policy: alcune versioni enterprise escludono espressamente il training sui contenuti degli utenti, altre lo prevedono in modo più o meno esteso. È essenziale che il contratto chiarisca in modo non equivoco che i contenuti caricati dallo studio non saranno utilizzati per finalità di addestramento; e questo rimanda direttamente alla necessità di formalizzare il rapporto con il provider attraverso un accordo conforme al Gdpr (regolamento Ue 2016/679).

Nella configurazione più frequente lo studio opera come titolare del trattamento e il fornitore come responsabile (in base all'articolo 28 del Gdpr):

l'accordo deve disciplinare finalità, durata, misure tecniche e organizzative, audit e responsabilità e non va trattato come un allegato standard da accettare automaticamente, ma come uno strumento di allocazione del rischio. All'interno di questo quadro contrattuale, altri aspetti meritano attenzione particolare. Uno è la retention policy: per quanto tempo vengono conservati i dati e i log delle interazioni?

La conservazione deve essere limitata al tempo strettamente necessario e il fornitore deve garantire procedure chiare per la cancellazione e per l'esercizio dei diritti degli interessati. Poi la sicurezza dell'infrastruttura: cifratura, controllo degli accessi, tracciamento delle attività e procedure formalizzate di incident response sono elementi da verificare concretamente. Le certificazioni come ISO 27001 o SOC 2 non sostituiscono la due diligence, ma costituiscono indicatori rilevanti del livello di maturità organizzativa del fornitore. A valle di tutte queste cautele, rimane un profilo che nessun contratto può delegare: il controllo dell'output. I sistemi generativi possono produrre citazioni inesistenti o argomentazioni formalmente plausibili, ma giuridicamente errate.

La verifica delle fonti e della coerenza normativa non è delegabile alla macchina: la responsabilità professionale rimane in capo al professionista e l'uso dell'AI non attenua il dovere di diligenza. Su questo piano si innesta anche l'obbligo di trasparenza nei confronti del cliente: l'articolo 13 della legge 132/2025 qualifica l'AI come strumento di supporto con prevalenza del lavoro intellettuale umano, rafforzando l'esigenza di informare il cliente circa il suo utilizzo.

L'AI può assistere nella ricerca o nella redazione di bozze, ma non può sostituire la valutazione professionale. Infine, l'uso dell'AI va documentato. Tracciare quando e per quali finalità è stato impiegato uno strumento, quali verifiche sono state effettuate sull'output e quali cautele adottate è al tempo stesso una misura di accountability e, in prospettiva, un presidio difensivo. Solo seguendo queste regole e usando consapevolmente le potenzialità dell'AI, questa può restare ciò che la legge definisce: uno strumento di supporto, e non un fattore di vulnerabilità.

LA CHECK LIST IN DIECI PUNTI

1 Principio di minimizzazione

Inserire nel prompt solo i dati strettamente necessari per la finalità perseguita. Evitare di caricare atti completi o documenti integrali con dati sensibili; usare estratti, quesiti circoscritti o riformulazioni funzionali.

2 Verificare la data residency

Accertare che il trattamento e la conservazione dei dati avvengano nella Ue (preferibilmente in Italia) e che non vi siano trasferimenti extra-Ue senza garanzie.

3 No training sui contenuti

Il fornitore non deve utilizzare i contenuti dello studio per addestrare o migliorare i propri modelli, salvo esplicita e consapevole scelta contrattuale.

4 Informare il cliente

Assicurarsi di aver informato per iscritto il cliente dell'utilizzo di strumenti di Ai (come prevede la legge 132/2025). L'Ai deve essere impiegata solo per attività di supporto (ricerca, bozze, organizzazione), mai per sostituire l'attività intellettuale e valutativa del professionista.

5 Verificare le policy di retention

Controllare per quanto tempo il fornitore conserva dati e log. La conservazione va limitata al tempo strettamente necessario e coerente con le finalità dichiarate.

6 Dpa conforme al Gdpr

Il Data processing agreement deve disciplinare ruoli (titolare/responsabile), sub-responsabili, misure tecniche e organizzative, audit, responsabilità e gestione delle violazioni.

7 Gestione delle cancellazioni

Il fornitore deve prevedere procedure chiare e tempestive per la cancellazione dei dati e per l'esercizio dei diritti degli interessati.

8 Controllare sempre l'output

Verificare citazioni, riferimenti normativi e giurisprudenziali. Le allucinazioni dell'Ai possono generare precedenti inesistenti o errori tecnici con rilevanza deontologica e professionale.

9 Sicurezza e gestione incidenti

Accertare l'esistenza di adeguate misure di sicurezza (cifatura, controllo accessi, segregazione dei dati) e di una procedura formalizzata di incident response con obbligo di notifica.

10 Documentare l'uso dell'Ai

Tenere traccia delle modalità e delle finalità di utilizzo degli strumenti di Ai, delle verifiche effettuate sull'output e delle cautele usate. La documentazione costituisce presidio difensivo e misura di governo del rischio, in linea con l'approccio dell'Ai Act.

TRIBUTARIO

Intelligenza artificiale, uso con cautele e limiti per i giudici tributari

Alessandro Galimberti

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi", 5 marzo 2026

L'intelligenza artificiale come "supporto tecnico rilevante", ma mai sostitutivo dell'attività giurisdizionale. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ha deliberato le «raccomandazioni» per l'ingresso dell'AI nel processo tributario, un documento che è la sintesi sostanziale tra la proposta Maiello, declinazione della delibera del Csm del dicembre scorso, e quella di Cosimo Ferri.

I rischi

Al netto dei numerosi riferimenti al quadro normativo unionale e nazionale, la delibera sottolinea la peculiarità del contenzioso fiscale, che per «elevata serialità e razionalizzazione dei flussi informativi» si presta a un principio di automazione da AI, sollevando però al contempo «questioni sistemiche in ordine alla trasparenza dei processi algoritmici, alla gestione dei rischi di bias e di disallineamento, nonché alla prevenzione di forme di discriminazione indiretta e alla tutela dei diritti fondamentali». Da qui il rischio etico, giuridico e sociale che ne deriva «quali la discriminazione algoritmica, le minacce alla privacy e la questione della responsabilità per le decisioni autonome».

Le precauzioni da adottare

Partendo proprio dalla legge 132/2025 secondo cui l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia è consentito esclusivamente quale supporto all'attività del magistrato, esclusa qualsiasi forma di surrogazione decisionale automatizzata» e fermi sul principio che restano riservate al magistrato tutte le decisioni sostanziali (l'interpretazione e l'applicazione della legge; la valutazione dei fatti e delle prove; l'adozione dei provvedimenti finali) il Consiglio della presidente Carolina Lussana indica le precauzioni da adottare nelle aule delle Corti di giustizia.

Le «cautele operative» prevedono la sovranità dei dati e delle informazioni (mai accessibili a terzi non autorizzati); la protezione dei dati (mai inserire dati sensibili nell'AI, e considerare anche il rischio di reidentificazione dei dati); ancora, la qualità dei dati (adeguati standard in termini di equità); la supervisione, e cioè ogni utilizzo dell'AI deve essere supervisionato dall'utente per verificare il rispetto delle normative sui diritti fondamentali dell'uomo, sul trattamento dei dati, del copyright e della sicurezza, oltre che per verificare la correttezza ed affidabilità dell'output; la sorveglianza umana (il giudice e il magistrato dovrà correggere eventuali risultati inattendibili, reinterpretarli o modificarli).

Occorre sempre verificare di poter replicare autonomamente le conclusioni fornite dall’Ai); infine la responsabilità individuale: il giudice e il magistrato tributario è tenuto all’utilizzo consapevole e conforme alla normativa degli strumenti Ai a partire dall’obbligo di informazione e partecipazione alla formazione che sarà erogata sul tema.

CIRCOLAZIONE STRADALE

Carcere per chi fugge creando pericolo dopo non essersi fermato all'alt

Silvio Scotti

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi", 4 marzo 2026

Il nuovo decreto Sicurezza (DI 23/2026, in vigore dal 25 febbraio) inserisce un'importante novità nel Codice della strada: una nuova fattispecie penale che eleva a delitto il mancato arresto all'alt degli organi di polizia quando la fuga avvenga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità. La pena è la reclusione da sei mesi a cinque anni; sul piano amministrativo, ci sono sospensione della patente da uno a due anni e confisca del veicolo interessato (salvo appartenga a persona estranea al fatto, come quando è rubato).

Tutto ciò è previsto da una modifica (l'aggiunta del comma 7-bis) all'articolo 192 (per il resto invariato), che ora si può schematizzare così: 1 chi non si ferma all'alt, imposto da agenti in uniforme o con l'apposito distintivo, è soggetto ad una sanzione amministrativa da 200 a 600 euro e, in caso di recidiva nel biennio, alla sospensione della patente da 15 a 30 giorni; 2 non fermarsi a un posto di blocco vero e proprio comporta la sanzione amministrativa da 1.500 a 6.000 euro, oltre alla sospensione della patente da tre mesi a un anno; 3 tutte queste sanzioni si applicano solo se il comportamento attuato non configura di per sé un reato in senso tecnico (nel qual caso scatterebbero le pene previste per tale reato, si pensi a quando un fuggitivo abbia deliberatamente cercato di investire un agente al posto di blocco).

Ora il DI 23/2026 configura un reato a sé stante se la fuga mette in pericolo l'altrui incolumità, prevedendo una pena che di per sé lo farebbe rientrare fra quelli che consentono l'arresto facoltativo in flagranza. Ma, per rendere più incisiva la novità, è stato introdotto il comma 1-ter nell'articolo 382-bis del Codice di procedura penale, che rende possibile l'arresto in flagranza differita, dopo al massimo 48 ore, se sulla base di documentazione videofotografica sia possibile individuare inequivocabilmente l'autore del fatto.

Si spera che il giro di vite contribuisca a dare più consapevolezza di cosa significhi non arrestarsi volontariamente all'alt. Ma sul piano pratico si possono prevedere diatribe su quali siano le modalità di fuga tali da mettere a rischio l'altrui incolumità. Trattandosi di un reato di pericolo concreto, il giudice dovrà accertare, caso per caso, che la fuga abbia effettivamente costituito pericolo: non basterà una guida a velocità eccessiva o contromano o comunque in violazione della segnaletica, ma dovrà risultare per esempio la presenza di pedoni o altri veicoli con rischio di investimento o collisione.

Occorreranno dunque un dettagliato resoconto delle forze di polizia presenti, o eventuali videoregistrazioni. Andrà anche tenuto conto che nell'ambito della incolumità altrui rientra l'eventuale passeggero trasportato dal conducente in fuga.

TRIBUTARIO

Cripto, rischio di falsi positivi dallo scambio automatico di info

Marco Piazza

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi", 3 marzo 2026

Dal 2026 cripto attività e moneta elettronica entrano nello scambio d'informazioni internazionale automatico. Il decreto legislativo 194 del 2025, recependo in Italia la direttiva 2023/2226/Ue estende ai prestatori di servizi relativi a cripto-attività operanti in Italia (individuati dall'articolo 7) gli obblighi di comunicazione annuale all'agenzia delle Entrate delle operazioni compiute da utenti residenti in Paesi Ue o altri Stati aderenti allo scambio di informazioni internazionale secondo il *Crypto asset reporting framework* Ocse (Carf).

La comunicazione è richiesta affinché l'Agenzia possa a sua volta trasmettere le informazioni alle autorità fiscali corrispondenti.

La prima comunicazione dovrà essere fatta entro il 30 giugno 2027 con riferimento alle operazioni fatte nel 2026. Le operazioni oggetto di comunicazione sono individuate nell'articolo 6, comma 1, lettera m) e seguenti del decreto legislativo. Si tratta, in sostanza, di qualsiasi operazione di scambio e qualsiasi trasferimento di cripto-attività. Solo per il trasferimento di cripto-attività come corrispettivo di beni o servizi è previsto un limite quantitativo (50mila dollari). L'entrata in vigore del decreto legislativo è occasione per riprendere il tema con riferimento alla situazione degli utenti fiscalmente residenti in Italia che si avvalgono di operatori di altri Stati ugualmente obbligati, in base alla legislazione interna, allo scambio d'informazioni. Inevitabilmente, l'agenzia delle Entrate incrocerà i dati provenienti dalle autorità estera con quelli indicati nei quadri dichiarativi dei contribuenti; in particolare nel quadro Rw e nel quadro Rt.

Questa circostanza comporterà, molto probabilmente, l'emissione di svariati questionari o comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo indirizzati a detentori di cripto-attività perfettamente in regola con gli adempimenti fiscali. Vi saranno infatti molte operazioni e trasferimenti oggetto di comunicazione nell'ambito dello scambio d'informazioni ma che non assumono rilevanza fiscale per la normativa italiana (articolo 67, comma 1, lettera g-sexies del Testo unico) e che quindi non troveranno collocazione nel quadro Rt della dichiarazione dei redditi. Ci si riferisce, ad esempio, agli scambi fra cripto attività aventi eguali caratteristiche e funzioni (ad esempio fra criptovalute oppure fra *token* non fungibili); ai trasferimenti fra rapporti intestati allo stesso soggetto, presso il medesimo o altri custodi del *wallet*, o ai trasferimenti fra *wallet* privati e *wallet* presso fornitori di servizi obbligati alla comunicazione appartenenti alla stessa persona.

Potranno inoltre emergere consistenze non dichiarate nel quadro Rw. In que-

sto caso, gli uffici dell'agenzia delle Entrate tendono a presumere che le attività emerse siano state detenute anche nei periodi d'imposta precedenti per i quali non sia ancora decaduto il potere di accertamento, salvo che il contribuente sia in grado di provare il contrario. In vista dell'imminente avvio dello scambio di informazioni internazionali in questo settore, la legge 197/2022 (articolo 1, commi da 138 a 142) aveva consentito una regolarizzazione (vedi Speciale Telesforo 2023) che non pare aver avuto molto seguito e si auspica venga riproposta.

<p>INCROCI INSIDIOSI</p>	<p>Wallet esteri</p> <p>I casi più delicati sono quelli di utenti fiscalmente residenti in Italia che si avvalgono di operatori di altri Stati ugualmente obbligati, in base alla legislazione interna, allo scambio d'informazioni. In queste ipotesi il disallineamento delle norme fiscali nazionali rischia di produrre falsi positivi.</p> <p>Incrocio di dati</p> <p>L'agenzia delle Entrate incrocerà i dati provenienti dalle autorità estera con quelli indicati nei quadri dichiarativi dei contribuenti, in particolare nel quadro Rw e nel quadro Rt, con l'emissione di questionari o comunicazioni l'adempimento spontaneo indirizzati a detentori di crypto-attività perfettamente in regola.</p>
------------------------------	--

SOCIETÀ

Società semplice agricola e liquidazione controllata nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Alessandro Buroni

(Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Legale, School University Foundation)

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme Tributi Plus Diritto", 2 marzo 2026

L'esclusione delle società che operano in agricoltura ed in particolare, della società semplice agricola, dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali ha ragioni storiche, dovute alle peculiarità proprie del settore che, imponevano una netta distinzione rispetto alla disciplina applicabile alle società commerciali. L'argomento è rilevante poiché la società semplice rappresenta la società maggiormente diffusa tra chi opera in agricoltura, fungendo altresì da paradigma per le altre tipologie societarie. In particolare, la società semplice si definisce agricola quando l'oggetto sociale prevede l'esercizio esclusivo delle attività di cui *all'articolo 2135 c.c.* e la ragione sociale include l'indicazione di "società agricola".

Le imprese che operano in agricoltura, per loro natura, si caratterizzano da sempre per il rischio legato al ciclo biologico, alla generale omogeneità e semplicità del ceto creditorio, costituito generalmente dalle banche e da fornitori poco numerosi; inoltre, il patrimonio è rappresentato, nella maggioranza dei casi, da terreni agricoli (*ex multis* Cass., 16/01/2026, n. 880).

Per tali ragioni, *l'art. 1, l. fall., R.D. n. 267/1942*, in vigore sino al 15 luglio 2022, prevedeva l'assoggettamento al fallimento dei soli imprenditori che esercitavano un'attività commerciale ai sensi *dell'art. 2249 c.c.*, escludendo dalla fallibilità, di fatto, gli imprenditori agricoli in senso stretto, ivi inclusa, la società semplice agricola.

Una prima decisiva novità è avvenuta con la riforma *dell'art. 2135 c.c., operata dal D.lgs. n. 228/2001* che, ampliando la definizione di imprenditore agricolo, ha introdotto il concetto di attività connesse, così superando, il tradizionale e, sino ad allora indissolubile, legame dell'impresa agricola con il fondo rustico. Vengono qualificate come tali le attività svolte dal medesimo imprenditore agricolo che presentano caratteristiche tipicamente commerciali o industriali, in quanto svolte con lo scopo di manipolare, conservare, trasformare, commercializzare e valorizzare i prodotti ottenuti in prevalenza dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

Una prima apertura circa l'utilizzabilità da parte degli imprenditori agricoli, in stato di crisi o di insolvenza, di istituti finalizzati alla soluzione negoziale della crisi, è stato introdotto dal *D.L. 98/2011* con l'ammissione agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui *all'articolo 182 bis l. fall.* ed alla transazione fiscale di cui *all'art. 182 ter l. fall.*

Il 15 luglio 2022 *la legge fallimentare, R.D. n. 267/1942*, è stata superata, lascian-

do spazio al nuovo codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza. Le novità normative introdotte dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e dal *D.Lgs. 24/08/2021, n. 118*, prevedono l'introduzione di nuove procedure concorsuali applicabili espressamente agli imprenditori agricoli e, segnatamente, alla società semplice agricola: *la liquidazione controllata, il concordato minore, il concordato semplificato e la composizione negoziata della crisi*.

In particolare, la liquidazione controllata rappresenta una procedura di composizione della crisi, applicabile ai soggetti che non possono accedere alle altre procedure concorsuali: la liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Ai sensi *dell'art. 268, c. 1, CCII* il debitore, anche imprenditore agricolo, in stato di sovraindebitamento può accedere ad una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. La definizione di sovraindebitamento si ricava *dall'art. 2, c. 1, lettera c), CCII* ed include alternativamente lo stato di crisi o lo stato di insolvenza (Trib. Salerno, 30/04/2025, n. 26).

La crisi è definita come la situazione del debitore che rende probabile l'insolvenza, a causa dell'insufficienza dei flussi di cassa nei successivi dodici mesi, rispetto alle obbligazioni assunte come previsto dall'*art. 2, c. 1, lettera a) CCII*. L'insolvenza invece, in virtù *dell'art. 2, c. 1, lettera b), CCII* è integrata quando il debitore è inadempiente o, con altri fatti esteriori che, comunque, accertino che lo stesso non è più nelle condizioni di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Occorre operare un distinguo, rispetto ai presupposti che legittimano a proporre domanda di liquidazione controllata *ex art. art. 268, c. 2, CCII*. Mentre il debitore può azionare la procedura sia che versi in stato di crisi che in stato di insolvenza, il creditore può proporre domanda esclusivamente quando, il debitore stesso versi in stato di insolvenza ed i debiti scaduti e non pagati superino la soglia di euro cinquantamila, anche in pendenza di procedure esecutive individuali.

Per quanto concerne l'accertamento dello stato di insolvenza, esso può fondarsi su una pluralità di elementi indiziari, tra cui l'esistenza di debiti rilevanti verso più creditori, il mancato pagamento di obbligazioni scadute, il fallimento di precedenti tentativi di composizione della crisi e l'assenza di un patrimonio capiente per il soddisfacimento integrale dei creditori (Trib. Pisa, 17/07/2025, n. 89).

L'art. 269 CCII disciplina il ruolo dell'organismo di composizione della crisi (OCC) nella fase preparatoria della domanda di liquidazione controllata proposta dal debitore. L'organismo assiste il debitore nella predisposizione della documentazione, redigendo una relazione in cui espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, finalizzata ad illustrare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore.

La sentenza di apertura della liquidazione ha un contenuto articolato *ai sensi dell'art. 270, c. 2, CCII*. In primo luogo, vengono nominati il giudice delegato ed il liquidatore. Il provvedimento include l'ordine al debitore di depositare entro

sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, inoltre viene intimata allo stesso, la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori viene concesso un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, eventuali domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo. Infine, viene disposta la pubblicità della sentenza e la trascrizione per i beni immobili o beni mobili registrati.

La liquidazione controllata ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti dello stesso. Sono esclusi dalla liquidazione i crediti di natura alimentare, di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, *ai sensi dell'art. 268, c. 4, lett. b), CCII* in quanto occorrenti al mantenimento suo e della sua famiglia. La determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento, al netto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, compete al giudice delegato.

Al liquidatore è attribuito il compito relativo alla verifica dell'attivo, all'apprensione dei beni già presenti, inclusi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione, come previsto *dall'art. 272, c. 3-bis, CCII* e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto *dagli artt. 272 e 274, CCII*, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni o crediti. La formazione dello stato passivo avviene mediante l'accertamento dei crediti, con possibilità di opposizione ed impugnazione da parte dei creditori e del debitore. In ogni caso, la durata massima prevista per la liquidazione controllata è predeterminata in tre anni, salvo chiusura anticipata *ai sensi dell'art. 272, c. 3, CCII*.

Un aspetto rilevante che riguarda, in particolare, la società semplice agricola, è rappresentato dall'estensione della liquidazione nei confronti dei soci a norma *dell'art. 256 e ss. CCII* (Trib. Forlì, 24/06/2024, n. 62).

Tale previsione, assume particolare rilievo poiché, come noto, per le obbligazioni sociali, i soci rispondono personalmente e illimitatamente ai sensi *dell'art. 2267 c.c.* L'apertura della procedura comporta, di fatto, lo spossessamento dei soci per il soddisfacimento dei creditori sociali, comunque nei limiti *dell'art. 268, c. 4, CCII*. Inoltre, i soci illimitatamente responsabili subiscono limitazioni alla capacità di agire previste dalla legge per i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, con conseguente impossibilità di compiere atti di disposizione del proprio patrimonio senza l'autorizzazione del liquidatore.

Il beneficio maggiore al termine della procedura è rappresentato dall'accesso all'istituto dell'esdebitazione per i debiti residui non soddisfatti, ai sensi degli *articoli 280 e ss. CCII*. L'estensione automatica ai soci dell'esdebitazione per i debiti residui non soddisfatti, consente l'estinzione, definitiva delle obbligazioni inadempite. Seppur l'esdebitazione opera automaticamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, può essere negata o revocata in presenza di comportamenti fraudolenti o di mancata cooperazione con il liquidatore, come previsto *dagli artt. 280 e ss. CCII*.

Le medesime questioni relative all'esenzione della società semplice agricola

dal fallimento, si sono riproposte in termini analoghi nel nuovo codice della crisi, rispetto all'applicabilità a tali società della liquidazione controllata o, alternativamente della liquidazione giudiziale che, come detto, ha sostituito l'istituto del fallimento. Tale aspetto risulta particolarmente rilevante nella prassi. Le società che esercitano attività agricola, pur superando le soglie dimensionali di cui *all'art. 2 lett. d), CCII*, non sono soggette a liquidazione giudiziale ma possono accedere alla procedura di liquidazione controllata prevista per i soggetti sovraindebitati ai sensi degli *artt. 1, 2 lett. c) e 268 CCII*. Tali imprese comunque definite minori, devono rispettare congiuntamente i seguenti parametri nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza: *attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila ed un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila*.

Venuto meno il criterio dimensionale, per l'individuazione della procedura concorsuale applicabile, l'elemento dirimente da riscontrare è rappresentato dall'effettivo svolgimento o meno di attività di natura agricola in misura prevalente (Tribunale Ferrara, 15/01/2025, n. 7). La giurisprudenza è costante nel ritenere come, l'esonero dall'assoggettamento alla procedura fallimentare, ora liquidazione giudiziale, dell'imprenditore agricolo non può ritenersi incondizionato, venendo meno, qualora manchi il collegamento funzionale con la terra, o quando le attività connesse di cui *all'articolo 2135 c.c., c. 3*, assumano rilievo decisamente prevalente e sproporzionato rispetto a quelle classiche di coltivazione, allevamento e silvicoltura (ex multis Cass., 22/02/2019, n. 5342). Infatti, il contestuale esercizio da parte di una società agricola di una parallela attività di carattere commerciale, svolta in misura prevalente, comportava il fallimento della stessa (Cass., 17/07/2012, n. 12215). L'accertamento circa l'attività svolta deve essere valutato in concreto, così, l'iscrizione di un'azienda nel registro delle imprese con la qualifica di società agricola consente comunque di affermare lo svolgimento effettivo di un'attività commerciale (Corte cost. n. 104/2012; Cass., 10/12/2005, n. 24995). Allo scopo non sono sufficienti semplicemente il possesso di una particolare forma giuridica, grado di organizzazione e dimensione dell'azienda (Trib. Ravenna 28/02/2019), è necessario invece valutare, caso per caso, la prevalenza dell'attività principale su quella connessa (Cass., 22/02/2019, n. 5342).

La valutazione della prevalenza avviene, ad esempio, confrontando, i dati risultanti dai documenti contabili, tipicamente le fatture, il valore dei prodotti agricoli ceduti ed ottenuti dalla lavorazione dei fondi agricoli condotti, rispetto alla commercializzazione di prodotti provenienti da terzi. Quest'ultima definita come attività di puro commercio, non deve prevalere rispetto alla cessione dei prodotti agricoli propri (App. Catania, 13/03/2025, n. 372). Identico discorso vale per le attività dirette alla fornitura di beni o servizi, mediante l'eventuale uso di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. Anche in quest'ultimo caso per mantenere la qualificazione di società agricola ed i relativi benefici connessi, è necessario l'utilizzo prevalente di macchinari impiegati nella propria attività ordinaria (Trib. Matera, 24/10/2024, n. 23, cit.).

NOTE A SENTENZE

PENALE

Bonifico ricevuto per errore: escluso il reato di appropriazione indebita

Giampaolo Piagnerelli

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 16 marzo 2026

■ *Nota a Corte di Cassazione, Sezione 2, Penale, Sentenza 13 marzo 2026, n. 9843*

La Cassazione (sentenza n. 9843/26) ha stabilito che trattenere una somma di denaro ricevuta per errore tramite bonifico non integra il reato di appropriazione indebita, ma configura soltanto un illecito di natura civile. Con l'odierna decisione, i Supremi giudici hanno annullato senza rinvio la condanna pronunciata nei confronti di un imputato dalla Corte d'appello di Bari, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La vicenda e i giudici d'appello

Il caso riguardava un uomo condannato in appello a due anni di reclusione per appropriazione indebita ai sensi dell'articolo 646 del codice penale, dopo aver trattenuto una somma accreditata sul proprio conto tramite bonifico.

La difesa aveva però sostenuto che il trasferimento del denaro fosse avvenuto per errore e che, di conseguenza, non potesse configurarsi il reato contestato.

La Cassazione ha accolto il ricorso, chiarendo la distinzione tra appropriazione indebita e appropriazione di cose ricevute per errore. Nel primo caso, il denaro viene consegnato con uno specifico vincolo di destinazione e l'agente se ne appropria violando tale vincolo. Nel secondo caso, invece, la somma viene trasferita per errore dal mittente, senza alcuna volontà effettiva di effettuare il pagamento. Secondo i giudici, proprio questa seconda ipotesi ricorre nel caso del bonifico effettuato per sbaglio.

L'articolo 647 de cp

In tali situazioni, il comportamento di chi trattiene la somma rientra nella fattispecie prevista dall'articolo 647 del codice penale, relativa all'appropriazione di cose ricevute per errore o per caso fortuito. Tuttavia, tale reato è stato depenalizzato dal decreto legislativo n. 7 del 2016.

Di conseguenza, la condotta non ha più rilevanza penale. Resta comunque un obbligo di restituzione in sede civile, poiché chi riceve una somma non dovuta non ha alcun titolo per trattenerla.

Annullata la sentenza di merito

La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio e revocato anche le statuizioni civili disposte nel processo penale, chiarendo che l'eventuale recupero delle somme dovrà essere perseguito esclusivamente davanti al giudice civile.

CIVILE

Contratto: le clausole vanno interpretate nel senso più favorevole alla parte che non le ha predisposte

Riccardo Lanzo

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 13 marzo 2026

■ *Nota a Tribunale di Torino, Civile, Sezione I, Sentenza 10 febbraio 2026, n. 785*

Il Tribunale di Torino (sezione I, sentenza 10 febbraio 2026 n. 785) afferma in sentenza il principio di diritto secondo cui, in presenza di condizioni predisposte unilateralmente da una parte, le clausole devono essere interpretate nel senso più favorevole alla parte che non le ha predisposte (articolo 1370 del codice civile).

In particolare, qualora il Giudice del merito abbia interpretato una clausola contrattuale nel modo più corrispondente al suo significato letterale, fondando altresì la sua interpretazione sulla comune intenzione delle parti desunta dal successivo comportamento delle medesime, non c'è bisogno per lo stesso di ricorrere alla interpretazione contro l'autore della clausola a norma del richiamato art. 1370 perché ad essa non è tenuto il Giudice che non abbia dubbi o perplessità circa il significato della clausola.

Quanto, poi, all'articolo 1366 del codice civile (criterio della interpretazione secondo buona fede), va ricordato, che esso costituisce regola ermeneutica sussidiaria, alla quale è consentito ricorrere soltanto quando non sia possibile individuare il senso delle clausole e la volontà effettiva delle parti alla stregua delle regole interpretative dettate dagli articoli precedenti.

Il criterio della buona fede

Il criterio della buona fede nella interpretazione dei contratti deve ritenersi funzionale ad escludere il ricorso a significati unilaterali o contrastanti con un criterio di affidamento dell'uomo medio, ma non consente di assegnare all'atto una portata diversa da quella che emerge dal suo contenuto obiettivo, corrispondente alla convinzione soggettiva di una singola persona. Esso rappresenta, difatti, il punto di sutura tra la ricerca della reale volontà delle parti (costituente il primo momento del processo interpretativo, in base alla comune intenzione e al senso letterale delle parole) e il persistere di un dubbio sul preciso contenuto della volontà contrattuale (in base ad un criterio obbiettivo, fondato su di un canone di reciproca lealtà nella condotta tra le parti, ed inteso alla tutela dell'affidamento che ciascuna parte deve porre nel significato della dichiarazione dell'altra), e rappresenta, pertanto, un mezzo soltanto sussidiario dell'interpretazione.

L'articolo 1367 del Cc

Quanto all'articolo 1367 del codice civile (conservazione del contratto) esso presuppone un dubbio sulla volontà contrattuale delle parti e non è applicabile quando tale volontà sia, invece, concretamente accertata.

Si può fare ricorso alla regola d'interpretazione oggettiva dettata dall'art. 1369 c.c., solo previa dimostrazione della insufficienza dell'interpretazione soggettiva secondo i criteri (aventi carattere prioritario) dettati dai precedenti artt. 1362 - 1365. In definitiva, il criterio di cui all'articolo 1369 del codice civile ha carattere sussidiario rispetto ai criteri di interpretazione soggettiva ed è utilizzabile quando vi sia la permanenza di un'area di dubbio sul significato di una determinata clausola contrattuale, dopo l'utilizzazione dei criteri di interpretazione soggettiva.

L'articolo 1369 del codice civile dispone dunque in ordine alle clausole ambigue e a quelle nelle quali sussiste una inadeguatezza delle formule usate dalle parti rispetto alla realtà, non a quelle ipotesi in cui non ricorre alcuna ambiguità e le espressioni usate rispondono pienamente alla comune intenzione dei contraenti.

Se il contratto rimane "oscuro"

Quanto all'art. 1371 c.c. (regole finali) esso può essere applicato solo quando, nonostante il ricorso agli altri criteri previsti dagli artt. 1362 - 1370 c.c., il contratto rimanga ancora oscuro. La disposizione ha carattere sussidiario, e viene in evidenza solo quando il Giudice non abbia potuto ricavare, attraverso i precedenti articoli 1362 e seguenti il contenuto della volontà negoziale.

PROFESSIONE FORENSE

Avvocato in colpa quando il cliente dimostra che se il legale avesse tenuto la condotta corretta avrebbe vinto

Giuseppe Cassano

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 13 marzo 2026

■ *Nota a Tribunale di Teramo, civile, Sentenza 10 febbraio 2026, n. 111*

Il Tribunale di Teramo (sentenza 10 febbraio 2026, n. 111) osserva, in termini generali, come l'affermazione della responsabilità professionale del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per omesso o negligente svolgimento dell'attività implichi una valutazione prognostica, in termini probabilistici, circa il probabile esito favorevole che si sarebbe verificato se la prestazione fosse stata diligentemente e correttamente espletata, con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori idonei a giustificare una valutazione prognostica positiva porta ad escludere la responsabilità del professionista.

La responsabilità del legale

In particolare, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivato.

Invero, l'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'articolo 1176, II, c.c., a usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata e la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà).

Perdita del diritto al compenso

Non solo. In applicazione del principio di cui all'articolo 1460 c.c. si ha anche la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile. La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, tuttavia, ravvi-

sarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio.

Dunque, la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo l'avvocato garantirne l'esito favorevole e tale giudizio si svolge seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, e quindi secondo il "principio del più probabile che non", in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.

Quando c'è negligenza

Con la precisazione, infine, infine che, qualora il legale incorra in condotte palesemente negligenti dovute a ricorsi per cassazione o appelli interposti oltre i termini, all'omessa proposizione di istanze, alla mancata produzione documentale, ovvero all'omessa informazione nei confronti del cliente, l'affermazione della responsabilità implica - sempre e comunque - la valutazione positiva che al diligente compimento di determinate attività, sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale. E cioè a dire, anche quando la negligenza del difensore consista nella omissione di incombeni processuali che non presuppongono la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, incombe a carico del cliente l'onere di provare la difettosa prestazione professionale, il danno e il rapporto di causalità.

AMMINISTRATIVO

Sezioni Unite: legittimo il bando del Comune di Roma per le concessioni balneari senza PUA in casi eccezionali

Anna Marino

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 12 marzo 2025

■ *Nota a Corte di Cassazione, Sezione U, Civile, Ordinanza 11 marzo 2026, n. 5540*

In materia di eccesso di potere giurisdizionale e limiti esterni della giurisdizione, il vizio di rifiuto di giurisdizione sussiste solo quando il giudice amministrativo nega la propria competenza sulla materia, non quando commette errori di diritto processuale o di interpretazione normativa. Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con ordinanza n. 5540 del 2026, chiariscono che il Consiglio di Stato non è andato oltre il suo potere giurisdizionale nell'avallare l'operato del Comune di Roma nel bandire la gara per le nuove concessioni demaniali anche in assenza del Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA). Il vizio di eccesso di potere giurisdizionale per rifiuto di giurisdizione si configura, secondo la Corte, solo in caso di negazione della competenza giurisdizionale, non per errori procedurali o interpretativi. La decisione dell'ente locale si basa sulla normativa regionale che consente tale procedura in presenza di circostanze eccezionali, come la scadenza delle concessioni esistenti. La normativa più recente ha ulteriormente spostato il termine: la legge n. 166/2024 ha esteso la validità delle concessioni attuali fino al 30 settembre 2027 (invece che al 31 dicembre 2024), al fine di consentire l'espletamento delle nuove procedure di gara. Il Governo italiano è delegato a riordinare la materia. Le nuove concessioni, a partire dal 2027, dovranno essere assegnate tramite gare pubbliche, con una durata compresa tra 5 e 20 anni, permettendo di ammortizzare gli investimenti.

La vicenda all'esame della Suprema corte

Una società titolare di una concessione demaniale marittima, originariamente valida fino al 2013, ha beneficiato di proroghe legislative fino al 2020. Alla scadenza, l'ente locale (il X Municipio del Comune di Roma) ha indetto una gara pubblica per l'assegnazione di nuove concessioni, in sostituzione di quelle in scadenza, ritenendo inapplicabile la proroga automatica prevista dalla normativa nazionale per contrasto con la Direttiva 2006/123/CE, cosiddetta "Direttiva Bolkestein". Successivamente, l'ente locale ha prorogato le concessioni esistenti fino al 2023 per completare la procedura di gara.

La società titolare della concessione demaniale marittima ha impugnato i provvedimenti adottati dall'ente locale, inclusi quelli relativi alla proroga delle concessioni esistenti fino al 2023, sostenendo la loro illegittimità per violazione di norme nazionali e regionali. Il TAR (del Lazio) ha parzialmente accolto il ricor-

so, annullando appunto il provvedimento per violazione di norme nazionali e regionali, tra cui l'assenza del Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA).

Successivamente, la sentenza del TAR è stata impugnata dalla società dinnanzi al Consiglio di Stato, che ha ribaltato la decisione, ritenendo legittimo il bando del Comune di Roma per l'assegnazione delle nuove concessioni demaniali marittime anche in assenza del PUA, poiché la scadenza delle concessioni esistenti, come previsto dalla normativa regionale, costituisce una circostanza eccezionale, che consente l'indizione della gara anche senza il PUA.

La decisione del Consiglio di Stato è stata poi impugnata dalla società dinanzi alla Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso e i motivi sollevati, confermando la validità del bando e la correttezza dell'operato del Consiglio di Stato.

Le motivazioni della Cassazione

La sentenza si inserisce nel dibattito giuridico sulle proroghe delle concessioni demaniali e sulla Direttiva 2006/123/CE, nota come Direttiva Bolkestein, normativa dell'Unione Europea che mira a facilitare la libera circolazione dei servizi all'interno del mercato unico europeo e stabilisce che gli Stati membri garantiscano la libera concorrenza nell'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, vietando le proroghe automatiche. La Corte richiama la decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18 del 2021, che ha ribadito l'immediata applicabilità della direttiva, e analizza le recenti riforme legislative italiane, tra cui la legge n. 118 /2022, il decreto-legge n. 198 /2022 e la legge n. 14 /2023, che hanno prorogato le concessioni fino al 31 dicembre 2024, delegando il Governo al riordino della materia e bloccando nuovi bandi di gara fino all'adozione dei decreti legislativi.

PENALE

Peculato, l'uso dell'home banking non incide sulla competenza territoriale

Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 12 marzo 2026

■ *Nota a Corte di Cassazione, Sezione 6, Penale, Sentenza 10 marzo 2026, n. 9180*

Il delitto di peculato si perfeziona nel luogo in cui si trova il conto corrente che ha subito l'ammanco, anche quando i bonifici distrattivi sono stati disposti tramite *home banking*. Perché è lì che si realizza il mutamento del titolo della disponibilità delle somme, per effetto della diversa destinazione conferitagli. Lo ha chiarito la Cassazione, sentenza n. 9180/2026, con riguardo al caso di un delegato alla vendita in procedure di esecuzione immobiliare che si era appropriato delle relative somme di denaro.

Il caso

Il ricorrente, nominato delegato alle vendite nell'ambito di procedure esecutive pendenti dinanzi al Tribunale di Napoli e al Tribunale di Varese, aveva acceso conti correnti presso un istituto bancario di Napoli, sul quale affluivano le somme delle due procedure. Somme poi dirottate su un conto corrente personale presso istituto bancario di Torre del Greco. Secondo l'imputato, ai fini della competenza, avrebbe dovuto aversi riguardo, in alternativa, o al luogo dal quale erano stati disposti i bonifici tramite *home banking*, e cioè nel proprio studio di Torre del Greco, o al luogo in cui era stato acceso il conto corrente su cui erano state dirottate le somme, da individuarsi sempre in Torre del Greco.

La motivazione

Per la VI Sezione l'impostazione non può trovare accoglimento. Il delitto di peculato, infatti, si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione da parte dell'agente, che si realizza con l'interversione del possesso. Ed è in quel luogo che si radica la competenza.

Tornando al caso concreto – prosegue la Corte – “deve ritenersi che l'interversione del titolo del possesso fosse ravvisabile nel momento in cui il ricorrente attraverso bonifici istantanei aveva di fatto e irrevocabilmente conferito alle somme affluite sui conti una destinazione diversa da quella fisiologicamente connessa all'espletamento dell'incarico, imprimendo a quelle somme lo stigma del distacco dal perseguimento della pubblica funzione”. E l'interversione appropriativa “si è verificata nel luogo in cui le somme erano accumulate e gestite e in cui dunque si è realizzato l'effetto del mutamento del titolo della loro disponibilità in conseguenza della diversa destinazione ad esse conferita”.

Non rileva invece il luogo dal quale sono stati disposti i bonifici mediante home banking, e neppure il luogo di definitiva destinazione delle somme. Da un lato, infatti, la Cassazione rimarca che l'ordine era proiettato "pur sempre verso il luogo di concreta gestione delle somme e dunque di reale disponibilità delle stesse", e, dall'altro, che il trasferimento delle somme al conto corrente personale del ricorrente "costituiva null'altro che l'effetto dell'atto di interversione ormai materializzatosi attraverso il conferimento di quella diversa destinazione". Né vale in questo caso l'orientamento in materia di frode informatica dove viene in rilievo "non tanto il luogo in cui è stato impartito l'ordine, ma il luogo in cui è stato percepito il profitto". Si tratta, infatti, di situazioni ontologicamente diverse.

"Il reato - conclude la Cassazione - deve dunque ritenersi perfezionato a Napoli e non a Torre del Greco", con conseguente rigetto dell'eccezione difensiva.

PENALE

L'affidamento diretto limita l'area penale

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 12 marzo 2026

■ *Nota a Corte di Cassazione, Sezione 6, Penale, Sentenza 20 febbraio 2026, n. 6875*

Con il nuovo Codice degli appalti è esclusa l'applicabilità della norma del Codice penale che sanziona la turbata libertà nella scelta del contraente per tutte le procedure ad affidamento diretto.

Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 6875 della Sesta sezione penale con la quale è stata annullata l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva confermato la misura dell'obbligo di dimora nei confronti di un indagato accusato di avere influenzato illecitamente la procedura di affidamento, da parte di un Comune, di un appalto nel settore dei servizi culturali.

La pronuncia innanzitutto ricorda, applicando il Codice (decreto legislativo 36 del 2023), le regole sulla stipula dei contratti pubblici nel rispetto delle soglie di valore determinate in sede europea. In particolare, ad assumere importanza nella vicenda, sono i limiti per l'affidamento diretto che, in caso di lavori, è di 150mila euro e, per servizi e forniture, di 140mila. Al di sopra di questi importi scattano le diverse ipotesi di procedura negoziata con obbligo di consultazione di un minimo di imprese. La Cassazione osserva allora che nel caso di affidamento diretto di contratti al di sotto delle soglie non si configura la turbata libertà di scelta del contraente neppure in caso di autovincolo, quando cioè la pubblica amministrazione, pur potendo esercitare una piena discrezionalità, indichi ugualmente dei parametri e criteri di valutazione delle manifestazioni di interesse.

Conduce a questa conclusione il rispetto del principio di offensività: l'articolo 353 *bis*, infatti, non intende tutelare la semplice legittimità amministrativa dell'atto, ma punta a sanzionare una condotta finalizzata a inquinare il contenuto del bando o di un altro atto equivalente e, quindi, a condizionare le modalità di scelta del contraente.

Per la sentenza, dove è la legge stessa che, per la specifica tipologia di contratto, riconosce ampia discrezionalità all'amministrazione nello scegliere il contraente ritenuto maggiormente idoneo al raggiungimento dello scopo, ritenendo non necessaria qualsiasi procedura comparativa, viene meno l'offensività di una condotta da qualificare come affidamento diretto, anche se preceduta da una non richiesta indagine di mercato. «Deve ritenersi, pertanto - afferma la Corte -, come non possa individuarsi alcuna offensi-

vità in una condotta che è espressamente ammessa e ritenuta lecita dalla normativa in tema di contratti pubblici».

L'auto vincolo che si è imposto la pubblica amministrazione potrà avere rilevanza solo in seguito, con eventuale illegittimità amministrativa degli atti conseguenti, ma ciò non incide sulla tipologia di procedura di scelta del contraente che l'ente era tenuto ad applicare. Come pure, si sofferma ancora la Cassazione, non è possibile utilizzare la nozione di «atti equipollenti» per attrarre nell'area di rilevanza penale ipotesi in cui la procedura comparativa non è prevista per legge.

BANCARIO

Centrale rischi, per la segnalazione non bastano i canoni del leasing non pagati

Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 12 marzo 2026

■ *Nota a Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza 12 marzo 2026, n. 5593*

La segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia non può fondarsi solo sul mancato pagamento dei canoni di un contratto di leasing. È infatti richiesta una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del debitore, che evidenzia una grave difficoltà economica o uno stato assimilabile all'insolvenza. Lo ha deciso la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 5593 depositata oggi, accogliendo con rinvio il ricorso di una società che chiedeva un risarcimento milionario per il danno subito (2,5 milioni di euro).

Per la Corte d'appello, invece, la segnalazione non poteva considerarsi illegittima, «derivando dal mancato pagamento dei canoni dovuti in virtù di contratto di locazione finanziaria per l'acquisto di macchinari». Il debito, che secondo la società segnalata stava per essere sanato con una conciliazione prima dell'inaspettato alert a Bankitalia, era di circa 42mila euro, per una morosità compresa tra gennaio 2003 e ottobre 2004.

Per la Prima sezione civile, tuttavia, il giudice di secondo grado ha errato avendo del tutto omesso di considerare che «ai fini dell'obbligo di segnalazione al servizio per la centralizzazione dei rischi bancari (cd. Centrale dei rischi), che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili».

In particolare, la nozione di insolvenza che si ricava dalle istruzioni della Banca d'Italia, emanate sulla base delle direttive del Cicer, non coincide con quella fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento a una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria o di grave difficoltà economica, senza riferimento al concetto di incapienza o di definitiva irrecuperabilità. Nel caso concreto, invece, la Corte d'appello aveva omesso «ogni verifica del fatto che la società segnalata versasse in gravi difficoltà economiche».

Inoltre, per la Cassazione, sono fondati anche gli altri motivi. In particolare, la Corte d'appello, nell'affermare che nessun danno era stato dimostrato, aveva «omesso di tener conto della comunicazione» indirizzata alla società da Unicredit, che aveva negato un mutuo proprio a causa della segnalazione alla Centrale dei rischi e della posizione di collegata della società segnalata. Circostanza dalla quale emerge un chiaro rapporto di causalità tra la condotta della convenuta e il danno lamentato.

CIVILE

Procura dell'amministrato invalida: niente condanna alle spese per il legale

Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 11 marzo 2026

■ *Nota a Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza 7 marzo 2026, n. 5177*

Non è inesistente ma soltanto annullabile la procura alle liti conferita da un soggetto privo della capacità di farlo, nel caso per via del decreto che regola l'amministrazione di sostegno in suo favore, con la conseguenza che il legale che abbia agito in suo nome non deve essere condannato alle spese di giudizio. L'attività processuale, infatti, era "provvisoriamente efficace" e la procura, benché fosse nulla o invalida, era comunque "idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale". Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 5177/2026, accogliendo il ricorso di un avvocato.

Il caso - L'amministratore di sostegno aveva promosso un giudizio nell'interesse della beneficiaria per gli ingenti pagamenti fatti ad un terzo. Nel corso del processo l'amministrata era però intervenuta personalmente, in forza di procura alle liti ad un altro legale, affermando la propria capacità al momento dei fatti. L'amministratore di sostegno ha contestato la validità della procura, sostenendo che l'amministrata non poteva conferire autonomamente la procura e che l'atto violava i limiti previsti dal decreto di amministrazione di sostegno. Il Tribunale dell'Aquila ha accolto la contestazione ritenendo la procura inesistente e condannando l'avvocato alle spese in proprio. Contro questa decisione il legale ha proposto ricorso. E la Prima sezione civile l'ha accolto.

La motivazione - Con riguardo alle spese processuali, la Suprema corte spiega che nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire nel giudizio o nella fase di giudizio, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio. Tuttavia, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura *ad litem*, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.

Così tornando al caso concreto, la procura conferita dal soggetto amministrato all'avvocato ricorrente "non è inesistente, ma è invalida", perché in violazione

delle limitazioni fissate dal giudice tutelare circa la necessità di una sua autorizzazione per tutti gli atti di straordinaria amministrazione. Ne consegue l'insussistenza dei presupposti per condannare in proprio il difensore, essendo configurabile un vizio della procura alle liti diversa dall'inesistenza.

Al riguardo, invece, la Corte d'appello aveva affermato che l'amministrata era sprovvista della capacità quanto meno processuale e di conseguenza il conferimento doveva correttamente ritenersi *tamquam non esset*. Per la Suprema corte però l'argomento "confligge anche con la disciplina sull'incapacità ad agire negoziale in ragione della quale gli atti negoziali posti in essere dall'incapace sono annullabili e non certo inesistenti". Ne consegue, dunque, che il riferimento del giudice di secondo grado all'inesistenza della procura conferita non trova nessuna conferma nel nostro ordinamento.

Con riguardo poi agli atti posti in essere dall'amministratore di sostegno, la Cassazione ricorda che egli, in forza del combinato disposto degli artt. 411 e 374 c.c., non può, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, promuovere nuovi giudizi per conto del beneficiario della misura, mentre non è tenuto a munirsi di provvedimento autorizzativo per proporre le eventuali impugnazioni, incluso il ricorso per cassazione, difettando in tali ipotesi la necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all'interesse ed al rischio economico per l'amministrato.

PROFESSIONE FORENSE

La conversazione con ChatGPT non è una prova, nuovo caso di uso negligente dell'AI in Tribunale

Avv. Alberto Bozzo, DPO e CAIO, Referente Enia per la Regione Veneto
Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 11 marzo 2026

■ Nota a Tribunale di Ferrara, Civile, Sentenza del 20-02-2026

L'atto d'accusa

Un avvocato ha portato in tribunale una «conversazione con ChatGPT» come prova documentale. Il giudice l'ha definita *tamquam non esset* - come se non esistesse. *Non prova atipica. Non elemento indiziario. Niente di niente.*

Il documento non c'era. Cancellato dal mondo giuridico con tre parole latine e un'ordinanza di quattro pagine firmata dal giudice Cocca del Tribunale di Ferrara il 20 febbraio 2026. Un testo che vale più di qualsiasi corso di aggiornamento professionale sull'intelligenza artificiale.

Perché non parla dell'IA. Parla di chi ha smesso di pensare e ha chiamato questo gesto «*usare gli strumenti moderni*».

Ferrara, 20 febbraio 2026:

la scena del crimine

Un incidente stradale mortale. Gennaio 2021, nebbia fitta sull'autostrada nel territorio di Poggio Renatico, provincia di Ferrara. Un uomo muore. La famiglia decide di lottare, sostenendo che il gestore autostradale non avesse segnalato adeguatamente il pericolo: incolonnamento, visibilità ridotta, pannelli a messaggio variabile che - secondo il ricorrente - non erano stati attivati o non erano presenti.

Fin qui, una storia ordinaria di dolore e contenzioso civile. Poi arriva il documento numero 10, prodotto dalla parte ricorrente come supporto alle proprie pretese: una «conversazione con ChatGPT». Il giudice legge. Chiede spiegazioni. L'avvocato non risponde nel merito. Insiste per l'accoglimento.

• **«Non si comprende, all'interno del delineato quadro, quale rilevanza probatoria possa assumere, a sostegno delle pretese di parte ricorrente, il contenuto del doc. 10».**

Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Le spese di lite - 1.780 euro per compensi professionali, più forfettarie e IVA - a carico del ricorrente. La famiglia di una persona morta paga perché qualcuno ha usato male un chatbot.

Tre ragioni. Nessuna riguarda davvero la tecnologia.

Il Tribunale costruisce il **rigetto su tre pilastri**. Leggeteli con attenzione, perché **nessuno dei tre è un problema di intelligenza artificiale**.

• *Primo pilastro: il documento era parziale.* Mancava il prompt - la domanda

rivolta al chatbot. Senza il quesito, non si capisce il contesto. Un'AI risponde in modo radicalmente diverso a seconda di come viene interrogata: chiedete a ChatGPT «chi ha torto in un incidente con nebbia?» e otterrete una risposta; chiedete «come si dimostra la responsabilità di un gestore autostradale?» e ne otterrete un'altra. Produrre la risposta senza la domanda equivale a citare una frase strappata da un contratto: può significare l'opposto di ciò che intendeva chi scriveva.

- **Secondo pilastro: i precedenti citati erano inconferenti.** La sentenza n. 3890/2016? Materia di opposizione agli atti esecutivi. La n. 17685/2019? Uno scontro tra veicoli, ma con contenuto non pertinente al caso di specie. ChatGPT aveva costruito un'architettura di autorità giuridica fasulla che sarebbe crollata al primo contatto con qualsiasi banca dati legale. Il fenomeno ha un nome: **allucinazioni**. Il Tribunale di Ferrara cita espressamente quello di Firenze, ordinanza del 14 marzo 2025, che aveva già descritto il meccanismo: l'IA «inventa risultati inesistenti ma che, anche a seguito di una seconda interrogazione, vengono confermati come veritieri».
- **Terzo pilastro** - e questo è il colpo che fa davvero male: **nessuno aveva verificato**. L'avvocato aveva ricevuto una lista di precedenti da uno strumento che li poteva avere inventati, e non ne aveva controllato uno. **Non aveva aperto una sentenza. Non aveva cercato sulle banche dati giuridiche.** Aveva **delegato la ricerca giuridica** a un sistema che, per sua natura tecnica, **non distingue tra una sentenza vera e una plausibile.**
- **Questo non è un errore tecnologico. È una negligenza professionale di prima grandezza, con conseguenze reali su una famiglia in lutto.**

La legge che nessuno ha letto

L'ordinanza non si ferma al caso concreto. Compie un **salto sistematico** che la rende rilevante ben oltre le mura del Palazzo di Giustizia di Ferrara.

Il giudice Cocca cita espressamente il *Regolamento UE n. 2024/1689 - l'AI Act* - e i suoi **principi di supervisione umana** (*human oversight*) e **approccio responsabile all'intelligenza artificiale**. Non come ornamento retorico, ma come **fondamento giuridico dell'argomentazione**. Poi cita la Legge italiana n. 132/2025, che ha recepito nell'ordinamento nazionale i **nuovi obblighi per i professionisti intellettuali**.

E qui segnala un dettaglio che è in realtà tutto il problema: nell'atto di procura conferita dal ricorrente mancava l'informativa prevista *dall'articolo 13, comma 2, della stessa legge*. Ovvero: l'avvocato aveva l'obbligo di informare il proprio cliente del fatto che stava utilizzando sistemi di intelligenza artificiale. Non lo ha fatto. Almeno, non risulta dalla procura depositata.

Siamo nel febbraio 2026. È in vigore una legge che impone a ogni professionista intellettuale di dichiarare al proprio cliente quando usa l'IA. Un obbligo concreto, sanzionabile, non una raccomandazione etica da convegno. E un professionista lo ha ignorato, producendo in giudizio un documento generato da un chatbot senza nemmeno flaggare l'utilizzo dello strumento al cliente che rappresentava.

Non è fantascienza distopica. È un'udienza in un tribunale italiano nel 2026.

Il precedente che nessuno vuole davvero guardare

L'ordinanza ferrarese non nasce nel vuoto. Cita e costruisce su una giurisprudenza crescente che sta erigendo, mattone dopo mattone, un muro contro l'uso negligente dell'IA in ambito legale.

Il TAR Lazio, sentenza n. 4546 del 3 marzo 2025, si era già espresso. Il Tribunale di Latina, con le sentenze nn. 1034 e 1035 del 24 settembre 2025, aveva condannato ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile - responsabilità aggravata per lite temeraria - deducendo l'uso improprio di sistemi di intelligenza artificiale *«dalla gestione del procedimento, ma soprattutto dalla scarsa qualità degli scritti difensivi e dalla totale mancanza di pertinenza o rilevanza degli argomenti utilizzati»*. Il Tribunale di Torino, sentenza n. 2120 del 16 settembre 2025, aveva tracciato lo stesso percorso.

Eppure la vicenda di Ferrara è accaduta lo stesso. Il che dice qualcosa non sulla tecnologia, ma sulla velocità con cui il sistema formativo delle professioni legali sta assorbendo questo cambiamento. Risposta: lentamente. Troppo lentamente.

Il vero problema ha un nome: delega cognitiva

Non è un termine tecnico inventato per questo articolo. È la descrizione di un comportamento umano antico travestito da modernità.

L'IA non ha scritto un ricorso sbagliato. Ha fatto esattamente quello che fa sempre: ha generato testo statisticamente plausibile in risposta a un input. Non sapeva che sarebbe finito in un'aula di tribunale. Non sa nulla, nel senso pieno che noi attribuiamo a quella parola. È uno strumento probabilistico che produce output verosimili - e la verosimiglianza non è la verità. Mai.

Il professionista che ha preso quell'output e lo ha depositato come documento probatorio senza verificarlo è il soggetto che ha commesso un errore. Non l'IA. L'IA non può essere negligente. Non ha un dovere deontologico. Non ha una tessera dell'ordine che può essere sospesa. *Gli esseri umani sì.*

Il meccanismo è identico a quello che si osserva in tutti i settori dove l'IA viene adottata in fretta, senza cultura, senza processo critico: qualcuno decide che lo strumento sa fare il lavoro meglio di loro, smette di pensare, e poi si sorprende quando le cose vanno storte. *A volte il prezzo è una brutta figura in una riunione. A volte è un cliente che perde la causa, e paga anche le spese.*

L'ordinanza di Ferrara si chiude con una frase che dovrebbe essere affissa in ogni studio legale: *«I chatbot, ad oggi, restano strumenti al servizio delle persone che intendano utilizzarli. Salvo che, in un futuro, le intelligenze artificiali raggiungano livelli di sviluppo più avanzati in ambito giuridico, non è ammissibile che le loro risposte assurgano a prova - nemmeno atipica - di un fumus di fondatezza della pretesa azionata in giudizio»*.

Quella clausola condizionale è tutto. *«Salvo che, in un futuro...»* Il giudice sta dicendo che le regole cambieranno. Non se. Quando. E che chi stabilirà i criteri di ammissibilità dell'IA in tribunale non sarà probabilmente un solo giudice di una città emiliana, ma un processo normativo molto più grande, già in corso. Negli *Stati Uniti*, almeno tre corti federali hanno già adottato regolamenti spe-

cifici che impongono agli avvocati di certificare che ogni contenuto generato da IA sia stato verificato da un essere umano. La *Northern District of Texas*, il *Southern District di New York*, la *Corte Suprema dello Stato della Florida*. Approcci diversi, stessa direzione: la responsabilità umana come condizione irrinunciabile dell'ammissibilità.

Un giudice di Ferrara ha scritto che le risposte di un chatbot non sono prove. Ha avuto ragione. E la giurisprudenza italiana, nel suo incedere lento e prudente, sta costruendo una diga.

Ma la domanda che rimane aperta - quella che il diritto non ha ancora affrontato davvero - è un'altra. Quando l'IA raggiungerà quei «*livelli di sviluppo più avanzati in ambito giuridico*» di cui parla lo stesso giudice, *chi deciderà i criteri? Chi valuterà l'affidabilità di un sistema di AI legale? Un giudice? Un legislatore? Un ente di certificazione? O, più probabilmente, le stesse aziende che producono quei sistemi, sedute ai tavoli dove vengono scritti gli standard tecnici che poi diventano legge?*

La risposta non è ancora scritta. Ma qualcuno la sta scrivendo. E con ogni probabilità non è un avvocato che apre i massimari di notte.

BANCARIO

I crediti di ogni cartolarizzazione costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello della società veicolo

Riccardo Lanzo

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 11 marzo 2026

■ *Nota a Corte d'Appello di Napoli, Sezione III, Sentenza 10 febbraio 2026, n. 991*

Sottolinea la Corte d'Appello di Napoli (sezione III, sentenza 10 febbraio 2026, n. 991) come, a norma dell'articolo 3, II, della legge n. 130/1999, i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio patrimonio separato, ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 1, I, lettera b), della legge 130 citata è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione.

Di conseguenza, ciò preclude ai debitori ceduti di opporre in compensazione al cessionario controcrediti da essi vantati verso il cedente, derivanti da vicende relative al rapporto stesso, sul presupposto dell'estraneità di quest'ultimo alla cessione in blocco dei crediti.

La funzione della segregazione patrimoniale non consiste nel limitare la responsabilità della Spv (*special purpose vehicle*), o degli ulteriori soggetti dell'operazione, bensì nella creazione di un meccanismo di garanzia patrimoniale per i soggetti maggiormente esposti ai rischi finanziari (e non) sottesi all'operazione, ovvero, i portatori dei titoli.

Il flusso di liquidità

In sostanza, il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al ritorno dell'investimento mediante il rimborso dei titoli emessi, la corresponsione degli interessi pattuiti e il pagamento dei costi dell'operazione.

Precisamente, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione eseguite ai sensi della Legge del 1999, il debitore ceduto non può proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo.

Consentire al debitore ceduto la proposizione di simili eccezioni o domande giudiziali significherebbe, infatti, incidere sul patrimonio separato, con potenziali conseguenze per il pubblico dei risparmiatori. Tali investitori possono essere esposti solo al rischio del mancato incasso dei crediti cartolarizzati ma non anche al rischio di vedere ridotto il patrimonio separato a beneficio di altri creditori.

La cartolarizzazione dei crediti

Non solo. Mette conto osservare che l'articolo 3 citato prevede quale unico requisito per le società cessionarie quello di avere "per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti". Tali società sono, quindi, tenute ad iscriversi nell'apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia ma non hanno alcun obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari ex articolo 106 del Dlgs n. 385/1993 (Tub), non svolgendo attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Gli atti di recupero dei crediti cartolarizzati posti in essere da un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del Tub non sono affetti da invalidità, in quanto l'articolo 2, VI, della legge n. 130/1999, a mente del quale i servizi di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Tub, non ha immediata valenza civilistica, ma attiene alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. A ciò si aggiunga che le società cessionarie non elargiscono alcun servizio di finanziamento nei confronti dei mutuatari, limitandosi ad acquisire la titolarità del credito per procedere al suo incasso.

CIVILE

Procura dell'amministrato invalida: niente condanna alle spese per il legale

Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi Plus Diritto", 11 marzo 2026

■ *Nota a Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza 7 marzo 2026, n. 5177*

Non è inesistente ma soltanto annullabile la procura alle liti conferita da un soggetto privo della capacità di farlo, nel caso per via del decreto che regola l'amministrazione di sostegno in suo favore, con la conseguenza che il legale che abbia agito in suo nome non deve essere condannato alle spese di giudizio. L'attività processuale, infatti, era "provvisoriamente efficace" e la procura, benché fosse nulla o invalida, era comunque "idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale". Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 5177/2026, accogliendo il ricorso di un avvocato.

Il caso - L'amministratore di sostegno aveva promosso un giudizio nell'interesse della beneficiaria per gli ingenti pagamenti fatti ad un terzo. Nel corso del processo l'amministrata era però intervenuta personalmente, in forza di procura alle liti ad un altro legale, affermando la propria capacità al momento dei fatti. L'amministratore di sostegno ha contestato la validità della procura, sostenendo che l'amministrata non poteva conferire autonomamente la procura e che l'atto violava i limiti previsti dal decreto di amministrazione di sostegno. Il Tribunale dell'Aquila ha accolto la contestazione ritenendo la procura inesistente e condannando l'avvocato alle spese in proprio. Contro questa decisione il legale ha proposto ricorso. E la Prima sezione civile l'ha accolto.

La motivazione - Con riguardo alle spese processuali, la Suprema corte spiega che nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire nel giudizio o nella fase di giudizio, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio. Tuttavia, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura *ad litem*, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.

Così tornando al caso concreto, la procura conferita dal soggetto amministrato all'avvocato ricorrente "non è inesistente, ma è invalida", perché in violazione

delle limitazioni fissate dal giudice tutelare circa la necessità di una sua autorizzazione per tutti gli atti di straordinaria amministrazione. Ne consegue l'insussistenza dei presupposti per condannare in proprio il difensore, essendo configurabile un vizio della procura alle liti diversa dall'inesistenza.

Al riguardo, invece, la Corte d'appello aveva affermato che l'amministrato era sprovvista della capacità quanto meno processuale e di conseguenza il conferimento doveva correttamente ritenersi *tamquam non esset*. Per la Suprema corte però l'argomento "confligge anche con la disciplina sull'incapacità ad agire negoziale in ragione della quale gli atti negoziali posti in essere dall'incapace sono annullabili e non certo inesistenti". Ne consegue, dunque, che il riferimento del giudice di secondo grado all'inesistenza della procura conferita non trova nessuna conferma nel nostro ordinamento.

Con riguardo poi agli atti posti in essere dall'amministratore di sostegno, la Cassazione ricorda che egli, in forza del combinato disposto degli artt. 411 e 374 c.c., non può, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, promuovere nuovi giudizi per conto del beneficiario della misura, mentre non è tenuto a munirsi di provvedimento autorizzativo per proporre le eventuali impugnazioni, incluso il ricorso per cassazione, difettando in tali ipotesi la necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all'interesse ed al rischio economico per l'amministrato.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Iscrizione dell'illecito è atto dovuto, ma la questione resta ancora aperta

Giuseppe Amato

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Guida al Diritto", n. 8 del 7 marzo 2026

■ Nota a Corte di Cassazione, Sezione VI, Penale, Sentenza 5 gennaio 2026, n. 143

In una vicenda in cui il pubblico ministero non aveva contestato l'illecito amministrativo, pur essendosi in presenza di reati presupposto che [astrattamente] lo avrebbero consentito, la Corte di cassazione ha affermato che l'iscrizione dell'illecito amministrativo sarebbe obbligatoria.

Questo il principio di diritto: *«In tema di responsabilità amministrativa degli enti, la scelta di procedere o meno nei confronti dell'ente, sempre che se ne ravvisino i presupposti, non è discrezionale, posto che la disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 231 del 2001, pur contemplando una responsabilità non dichiaratamente penale e, quindi, sottratta al principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale ex articolo 112 della Costituzione, è pur sempre contemplata in un provvedimento legislativo che, per sua natura, non è suscettibile di applicazione discrezionale. Pertanto, il pubblico ministero che proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti e disponga di elementi idonei a dar avvio alle indagini nei confronti dell'ente, è obbligato a procedere al relativo accertamento».*

Il ragionamento della Corte

Secondo la Corte di legittimità, in sostanza, il pubblico ministero che proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti, e disponga di elementi idonei a dar avvio alle indagini nei confronti dell'ente, sarebbe obbligato a procedere al relativo accertamento, posto che - pur non applicandosi il principio costituzionale dettato dall'articolo 112 della Costituzione - l'obbligatorietà del perseguimento degli illeciti da reato degli enti discende *ex se* dalla previsione normativa che ha introdotto tale forma di responsabilità.

È un principio che merita condivisione, purché però si faccia attenzione all'inciso sulla sussistenza di «elementi idonei a dar avvio alle indagini nei confronti dell'ente». Tale inciso è importante perché il rispetto della condizione relativa alla positiva sussistenza di elementi conducenti alla possibile sussistenza dell'illecito amministrativo evita il rischio di iscrizioni arbitrarie e ingiustificate.

Il quadro normativo

La norma di riferimento per l'iscrizione dell'illecito amministrativo è, come è noto, quella contenuta nell'articolo 55 del decreto legislativo n. 231 del 2001,

laddove si prevede che il pubblico ministero, quando acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente, debba annotare "immediatamente" nel registro ex articolo 335 del Cpp gli "elementi identificativi dell'ente" unitamente, ove possibile, alle generalità del suo rappresentante, nonché il reato da cui dipende l'illecito.

La questione che va affrontata è quella se, a fronte di un reato presupposto foriero di responsabilità amministrativa, sia "obbligatoria" e "inevitabile", come atto sostanzialmente dovuto, l'iscrizione della società anche se solo ai fini della (successiva) archiviazione della relativa posizione, secondo la peculiare disciplina tratteggiata nell'articolo 58 del decreto legislativo n. 231/2001.

I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

MISURE CAUTELARI

Misure cautelari personali - Disposizioni generali- Proporzionalità ed adeguatezza - Rilevanza esclusivamente al momento dell'adozione della misura - Esclusione - Verifica della rispondenza della misura ai suddetti criteri nel corso della sua esecuzione - Necessità. (Cp, articolo 275)

Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangono o residuano, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale [Sezioni unite, 31 marzo 2011, Proc. Rep. Trib. Bologna in proc. Khalil].

Sezione IV, 5 marzo 2025-29 agosto 2025 n. 29964 Pres. Dovere; Rel. Giordano; Pm (conf.) Di Nardo; Ric. Raneri.

SOCIETÀ

Responsabilità amministrativa degli enti - Affermazione della responsabilità- Presupposti - Colpa di organizzazione - Contenuto - Accertamento - Fattispecie. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articoli 5 e 6)

La responsabilità da reato degli enti non può essere desunta dalla sola prova del reato presupposto, postulando, invece, sul piano oggettivo, la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con quest'ultimo, nonché, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione, diversamente connotata a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione [nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l'affermazione della responsabilità a carico dell'ente per l'illecito amministrativo di cui all'articolo 25-bis, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dipendente dal reato di cui all'articolo 474 del Cp, ascritto al legale rappresentante, evidenziando come la decisione si fosse limitata ad accertare la sussistenza del delitto presupposto e a porre in rilievo, sul piano

oggettivo, l'evidente vantaggio economico per la società ricorrente, derivante dalla commercializzazione dei numerosi beni contraffatti, omettendo, però, qualsivoglia valutazione circa la colpa di organizzazione; secondo il giudice di legittimità, tale profilo deve essere sempre doverosamente vagliato, anche qualora il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto che rivesta nell'ente una posizione apicale, adottando il criterio epistemico-valutativo della c.d. "prognosi postuma", proprio dell'imputazione della responsabilità per colpa: si deve, cioè, idealmente collocarsi nel momento in cui l'illecito è stato commesso e verificare se il "comportamento alternativo lecito", ossia l'osservanza del modello organizzativo virtuoso, per come esso è stato attuato in concreto, avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verifica di illeciti della stessa specie di quello verificatosi, non richiedendosi una valutazione della *compliance* alle regole cautelari di tipo globale].

Sezione V, 22 ottobre 2025-18 dicembre 2025 n. 40755; Pres. Pezzullo; Rel. Giordano; Pm (conf.) Giordano; Ric. Pamax Import Export srl.

Il potere valutativo a base dell'iscrizione

È problematica la cui soluzione presenta un'indubbia rilevanza pratica se si riflette, ad esempio, alle numerose informative di reato relative ad omicidi e/o lesioni personali colpose gravi o gravissime aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica: vi è da chiedersi se, in tali situazioni, il pubblico ministero debba automaticamente iscrivere fascicolo per la possibile, conseguente responsabilità amministrativa *ex* articolo 25 *septies* del decreto legislativo n. 231/2001; ma analogo problema può porsi ormai in numerose altre ipotesi, ove si consideri l'ampia platea dei reati presupposti rilevanti ai fini dell'illecito amministrativo dell'ente.

A nostro avviso, la risposta preferibile è quella negativa.

In senso contrario, non potrebbe neppure invocarsi il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (articolo 112 della Costituzione), chiaramente inconfidente giacché la responsabilità amministrativa degli enti è - secondo convincente indicazione derivante dai lavori preparatori e secondo l'ormai pacifica lettura interpretativa della Cassazione - un *tertium genus* di responsabilità, non assimilabile (né a quella amministrativa, né) a quella penale. In questo senso, del resto, si esprime, con chiarezza, anche la sentenza in commento.

Ciò che è efficacemente confermato dalla peculiare disciplina dell'archiviazione, dove non vi è il vaglio del giudice (in coerente applicazione del principio di obbligatorietà vigente in materia penale), bensì il controllo del solo procuratore generale, il quale, ove dissenta, potrà contestare l'illecito in via autonoma, sostanzialmente avocando gli atti (cfr. l'articolo 58 del decreto legislativo n. 231/2001). La valenza di questa disposizione, del resto, la evidenzia esattamente anche qui la Corte di cassazione, che ne vede solo la previsione di una semplificazione nel procedimento di archiviazione.

Inoltre, a conforto, vale utilmente lo stesso disposto del citato articolo 55, secondo cui la pur prevista "immediatezza" dell'iscrizione presuppone in ogni caso la previa "acquisizione" della notizia dell'illecito amministrativo. Occor-

re cioè, quantomeno, il *fumus* dell'illecito amministrativo, che presuppone l'apprezzamento di una serie di presupposti che escludono qualsivoglia automatismo: la sussistenza del reato presupposto [articoli 24 e segg. del decreto legislativo n. 231/2001]; la commissione del fatto da parte di soggetto qualificato [articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto cit.]; l'interesse/vantaggio per l'ente [articolo 5, comma 1, cit.].

Un'ulteriore conferma la si può trarre, infine, anche dal *novum* intervenuto in via generale sul potere/dovere di iscrizione delle notizie di reato da parte del pubblico ministero. Si tratta dell'articolo 335 del Cpp, innovato a seguito della Riforma Cartabia di cui al decreto legislativo n. 150 del 2022, attraverso una puntualizzazione in senso oggettivo delle condizioni in forza delle quali un fatto sia suscumbibile nell'ambito di una determinata fattispecie criminosa [*ergo*, integri una notizia di reato da iscrivere] ed attraverso una puntualizzazione in senso soggettivo delle condizioni in forza delle quali "quella" notizia di reato debba essere iscritta "soggettivamente" a carico di una determinata persona. Derivando dal *novum* il riconoscimento di un potere di iscrizione che va esercitato senza automatismi, ma attraverso un compiuto apprezzamento dei presupposti di legge e conseguente scelta del registro ove procedere all'iscrizione [modelli 21, 44 e 45].

Questo stesso apprezzamento deve esercitarsi, a ben vedere, per ovvie esigenze di garanzia [ma anche in virtù del richiamo generale contenuto nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 231 del 2001], anche nella materia della responsabilità dell'ente, dove la condizione per l'esercizio meditato e consapevole deve passare, inevitabilmente, attraverso l'apprezzamento delle condizioni giuridiche e fattuali per l'iscrizione, non bastando l'astratta e semplicistica sussistenza di un reato presupposto tra quelli indicati negli articoli 24 e seguenti. del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Questo preventivo vaglio consapevole e informato, per guidare una iscrizione non arbitraria, è tanto necessario che gli uffici del pubblico ministero, a fronte di una attenzione al tema della responsabilità amministrativa non sempre generalizzata da parte degli organi di polizia giudiziaria, devono [o, quantomeno, dovrebbero] adottare direttive puntuali con l'invito a indicare, nell'informativa dove si riferisce dell'illecito penale, la sussistenza o no [anche] dei presupposti dell'illecito amministrativo.

È solo in questi termini, e a queste rigose condizioni, che potrebbe parlarsi di obbligo di iscrizione.

Sbagliata sarebbe la prassi operativa dell'iscrizione automatica per la sola sussistenza di un reato foriero astrattamente di responsabilità amministrativa.

È infatti pacifico - lo si è già accennato - che non basterebbe la sussistenza di un reato presupposto per procedere a carico dell'ente: perché si [possa e si] debba procedere all' "iscrizione" occorre che il pubblico ministero apprezzi quantomeno il *fumus* della responsabilità dell'ente, attraverso una positiva verifica, oltre che della commissione del reato presupposto, [anche] della sussistenza del possesso da parte dell'agente della qualità soggettiva rilevante per "impegnare" l'ente e della sussistenza anche della proiezione della

condotta in termini di interesse/vantaggio per l'ente [cfr. articoli 5 e segg. del decreto legislativo n. 231 del 2001].

In questo senso è, del resto, la giurisprudenza più attenta ed avvertita, quando afferma che la responsabilità da reato degli enti non può essere desunta dalla sola prova del reato presupposto, postulando, invece, sul piano oggettivo, la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con quest'ultimo, nonché, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione, diversamente connotata a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione [di recente, efficacemente, Sezione V, 22 ottobre 2025, Pamax Import Export srl; cfr. anche Sezione V, 2 marzo 2023, Rossi ed altro].

Il principio di adeguatezza e proporzione della misura cautelare

La sentenza merita segnalazione anche per il principio affermato in punto di applicazione del principio di adeguatezza e proporzione della misura cautelare.

Come è noto, il principio di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari [cfr., in generale, l'articolo 275 del Cpp], secondo il quale la misura applicata deve essere quella più adatta a prevenire lo specifico rischio di reiterazione, sottoponendo il destinatario a limitazioni che devono essere contenute entro il limite di quelle strettamente necessarie, è uno dei "cardini" del sistema cautelare, vuoi nel momento della scelta della misura, vuoi ai fini del successivo mantenimento della misura stessa.

Sotto il primo profilo, quello della scelta della misura "proporzionata" ed "adeguata", si è così affermato che, a fronte della tipizzazione da parte del legislatore di un "ventaglio" di misure di gravità crescente, il criterio di "adeguatezza" di cui all'articolo 275, comma 1, del Cpp, dando corpo al principio del "minore sacrificio necessario" (anche ribadito dalla Corte Costituzionale, nella sentenza 22 luglio 2011 n. 231), impone al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie [cfr. Sezioni unite, 28 aprile 2016, Lovisi].

Sotto il secondo profilo, relativo al mantenimento della misura, si è coerentemente affermato che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangono o residuano, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale [Sezioni unite, 31 marzo 2011, Proc. Rep. Trib. Bologna in proc. Khalil; di recente, Sezione IV, 5 marzo 2025, Raneri].

È pure noto che, secondo la costante lettura interpretativa della giurisprudenza, il principio di proporzionalità ed adeguatezza, dettato dall'articolo 275 del Cpp per le misure cautelari personali, va applicato anche alle misure cautelari

reali, imponendo così al giudice di motivare adeguatamente sull'impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva; inoltre, tale principio è da rispettare non solo nella fase applicativa della misura, ma va osservato anche nella fase dinamica di esecuzione della misura al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata: in altri termini, ogni misura cautelare, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco [cfr., tra le altre, Sezione VI, 21 novembre 2022, Maggio; cfr. ancora, Sezione VI, 11 gennaio 2022, Sunsky srl].

La lettura interpretativa della sentenza. Rispetto a questo principio, la sentenza in commento ne ha tratto una innovativa applicazione, affermando che l'apprezzamento sulla idoneità e adeguatezza della misura deve essere compiuta valutando il complessivo ventaglio di misure astrattamente applicabili, considerando, pertanto, non solo quelle applicabili all'autore del reato presupposto, ma anche quelle direttamente rivolte all'ente, cosicché, ha ragionato la Corte, ove il rischio di reiterazione risulti meglio contenibile mediante l'applicazione di una misura interdittiva nei confronti dell'ente, quest'ultima deve ritenersi di per sé adeguata e sufficiente, rendendo non necessaria l'adozione di ulteriori limitazioni alla libertà dell'autore del reato presupposto.

Di qui, il principio di diritto secondo cui: "nel caso di commissione di reati che costituiscono anche il presupposto della responsabilità da reato degli enti, il giudizio di proporzionalità e adeguatezza delle misure deve essere svolto secondo una valutazione complessiva, sulla cui base stabilire se e quale misura sia idonea a contenere il rischio di reiterazione, al fine di evitare che si addivenga alla non necessaria compressione dei diritti della persona fisica lì dove ciò non è strettamente necessario, essendo maggiormente adeguate le misure cautelari adottabili nei confronti dell'ente".

Questo principio è stato utilizzato dalla Corte per addivenire, nel caso specifico, in aggiunta alla già rilevata insussistenza del quadro di gravità indiziaria, all'annullamento della misura cautelare personale oggetto del ricorso.

Una estensione non convincente. In realtà, il principio generale sulla proporzionalità ed adeguatezza delle misure cautelari, di per sé ineccepibile, sembra essere stato eccessivamente ed arbitrariamente dilatato confondendo i diversi piani che comunque caratterizzano la responsabilità penale dell'autore del reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente e quello, appunto, della responsabilità dell'ente.

Una distorsione più che evidente nello specifico caso, in cui comunque non risultava contestata la responsabilità amministrativa all'ente.

È indifferente che la mancata contestazione sia stata frutto di una sottovalutazione del pubblico ministero, o, piuttosto, di una consapevole scelta processuale. Ma anche laddove ci fosse stata la contestazione dell'illecito a carico dell'ente, sembra essere una forzatura quella di imporre, rispetto ad illeciti di natura e contenuto diversi, una valutazione congiunta del principio di adeguatezza e proporzionalità della misura, tale da conseguentemente imporre l'adozione dell'uno o dell'altro strumentario cautelare.

Si dimentica, a tacer d'altro, che le regole sulle misure cautelari [a partire dalla natura delle misure cautelari] sono completamente diverse nel procedimento penale [articoli 273 e segg. del Cpp] e nel procedimento a carico dell'ente [articoli 45 e segg. del decreto legislativo n. 231 del 2001].

Ma, ancora a voler seguire l'assunto della Corte, si dimentica anche che, laddove il pubblico ministero abbia "scelto" di coltivare solo uno degli strumenti cautelari, si dovrebbe attribuire al giudice della cautela [in assenza di formale richiesta del pubblico ministero] una sorta di potere di sollecitazione a coltivare l'altro strumentario cautelare, ove astrattamente ritenuto più idoneo. Con il rischio ulteriore, in caso invece di richiesta congiunta [a carico della persona fisica e dell'ente], di un - quantomeno - complicato giudizio complessivo sull'adeguatezza della risposta cautelare.

PENALE

Responsabilità dell'ente autonoma e con obbligo di esercitare l'azione penale

Riccardo Borsari

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi", 4 marzo 2026

- *Nota a Corte di Cassazione, Penale, Sezione 6, Sentenza del 05-01-2026, n. 143 e Corte di Cassazione, Penale, Sezione 6, Sentenza del 05-01-2026, n. 142*

Con due recenti sentenze «gemelle» rese nell'ambito della stessa vicenda (sentenza 142/2026 e sentenza 143/2026), la sesta sezione della Cassazione penale si è nuovamente pronunciata, seppure in ottica processuale, sull'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella della persona fisica in relazione ai reati presupposto previsti dal Dlgs 231/2001.

Le pronunce in questione si inseriscono nel solco già tracciato dalla giurisprudenza precedente – Thyssenkrupp (sentenza 38343/2014) e Impregilo (sentenza 23401/2022), per citare due tra gli arresti più autorevoli –, a mente della quale l'illecito dell'ente collettivo, benché inscindibilmente connesso alla commissione di un reato da parte di un autore individuale, risulta caratterizzato da autonoma configurazione giuridica fondata sulla «colpa di organizzazione». L'addebito all'ente non può pertanto originare da un'estensione automatica della responsabilità individuale, bensì dalla dimostrazione di una difettosa organizzazione nel senso della mancata predisposizione di misure idonee a prevenire i reati.

L'onere di provare tali carenze organizzative spetta alla pubblica accusa che, preliminarmente, sarà tenuta a dimostrare l'esistenza del reato in capo alla persona fisica parte della compagine nel cui interesse avrebbe agito e, qualora il reato da questa commesso rientri nell'alveo dei reati presupposto, dovrà estendere la propria indagine anche alla compagine stessa.

Ne deriva che l'accertamento della responsabilità dell'ente, autonoma rispetto a quella individuale, non può essere oggetto di una valutazione di opportunità da parte dell'autorità procedente.

Attraverso le due recenti sentenze citate, la Corte di cassazione ha esplicitato ulteriormente tale principio di diritto. In particolare, nei confronti dei due indagati persone fisiche era stata applicata la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriale e di assumere uffici direttivi in imprese e persone giuridiche per la durata di nove mesi in relazione alla presunta partecipazione degli stessi a una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati contro la Pubblica Amministrazione.

Dopo aver constatato che nel procedimento in questione la Procura non aveva proceduto nei confronti delle società coinvolte ai sensi del Dlgs 231/2001, sebbene la gran parte dei reati contestati rientrassero tra quelli presupposto del

decreto, i giudici hanno sancito che la scelta di procedere o meno nei confronti dell'ente non è discrezionale.

Più in particolare, il pubblico ministero che proceda per un reato presupposto della responsabilità ai sensi del decreto 231 e disponga di elementi idonei a dare avvio alle indagini nei confronti dell'ente, è obbligato al relativo accertamento in attuazione della previsione normativa che ha introdotto tale forma di responsabilità. In questa prospettiva, laddove le esigenze cautelari non riguardino – come nel caso in questione – la posizione personale dell'indagato, bensì derivino dalla prosecuzione dell'attività criminosa da parte dell'ente, la misura dovrebbe essere applicata nei confronti di quest'ultimo, nel rispetto dei principi cardine in materia penale di proporzionalità e adeguatezza, risultando del tutto priva di efficacia la compressione dei diritti individuali della persona fisica. In definitiva, con le pronunce in questione i giudici di legittimità hanno ribadito anche sul versante processuale l'orientamento teso alla progressiva affermazione di uno statuto autonomo della responsabilità dell'ente e al superamento di una prassi sostanzialmente incentrata sull'opportunità dell'azione penale, affidata alla sensibilità dei singoli magistrati sulla base di criteri non codificati.

L'ineliminabile funzione di contrasto e prevenzione della criminalità economica assoluta dal decreto 231 non può allora che tradursi nell'adozione di modelli di organizzazione e gestione effettivamente idonei da parte delle imprese, strumento imprescindibile per la prevenzione dei reati anche in ragione di una (ri)afferma individuazione dell'ente quale destinatario delle misure cautelari e delle sanzioni.

PENALE

Affiliato a un istituto di pagamento: non è pubblico servizio

Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi", 4 marzo 2026

■ *Nota a Corte di Cassazione, Sezione 6, Penale, Sentenza 27-02-2026, n. 7964*

Non è incaricato di pubblico servizio il soggetto affiliato a un istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d'Italia. Nessun potere di accertamento o di certificazione gli è stato infatti trasferito, visto che il suo compito è solo quello di riscuotere le somme degli utenti, i cui importi predeterminati sono successivamente rimessi ai soggetti, pubblici o privati, che fruiscono della sua rete di servizi.

Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 7964 della Sesta sezione penale. Annullata quindi la condanna per peculato a carico di una donna titolare di affiliazione contrattuale a un istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d'Italia che offre servizi per privati, aziende e reti commerciali per pagamenti e incassi, gestendo funzioni come il pagamento di bollettini, Mav/Rav, bollo auto e pagamenti verso la pubblica amministrazione con PagoPa, utilizzando sia canali online che una rete capillare di esercenti convenzionati (come edicole, tabaccherie).

La Corte esclude che la qualifica pubblicistica discenda dalla autorizzazione data dalla Banca d'Italia all'istituto di pagamento, e dalla sua iscrizione nel relativo albo, quest'ultima infatti abilita soltanto all'attività di riscossione, senza trasferimento o delega di poteri o funzioni pubblicistiche allo stesso istituto e, quindi, ai suoi affiliati. Infondata anche l'assimilazione della posizione discussa a quella dei titolari di tabaccheria, «non ravvisandosi nella specie alcuna delega alla ricorrente di poteri di accertamento e certificazione propri della pubblica amministrazione, rimanendo i compiti di riscossione e i relativi obblighi all'interno del contratto che disciplina il sistema di pagamento».

Quanto ai poteri di accertamento, devono essere esclusi perché l'affiliata aveva il solo compito della riscossione delle somme riportate nelle bollette di pagamento; quanto ai poteri di certificazione, vanno esclusi anche questi e non possono coincidere con il rilascio della quietanza di pagamento, che è un negozio giuridico unilaterale che si limita ad attestare la riscossione della somma dovuta, producendo l'effetto della liberazione del debitore.

Diversa è la posizione dei titolari di tabaccheria delegati alla riscossione delle tasse automobilistiche, considerati incaricati di pubblico servizio perché, per gli incarichi affidati, subentrano nella posizione della pubblica amministrazione e svolgono mansioni che hanno a che fare con corretto e puntuale svolgimento della riscossione stessa.

La sentenza ricorda che «è in giurisprudenza affermato che al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai

sensi e per gli effetti di cui agli articoli 357 e 358 del Codice penale, ha esclusivo rilievo la natura di fatto delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della pubblica amministrazione, ravvisabili, per quanto già esposto, nell'esercizio concreto dell'attività da parte dell'esercente, nella sua funzione accertativa, certificativa, svolta in correlazione con la previa delega pubblicistica rilasciata al privato dall'ente pubblico competente».

Le appropriazioni di cui la donna era accusata allora, originariamente qualificate come peculato, devono essere rivalutate e semmai inquadrate nella fattispecie di «abuso di relazioni di prestazione d'opera» che comprende tutti i rapporti giuridici che instaurano tra le parti un rapporto di fiducia.

SOCIETÀ

È patto di famiglia il riassetto societario a favore dei discendenti

Angelo Busani

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme e Tributi", 28 febbraio 2026

■ *Nota a Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 26-02-2026, n. 4376*

Deve essere qualificato come «patto di famiglia» ed è soggetto alla forma dell'atto pubblico a pena di nullità, l'accordo con cui l'imprenditore ridisegna, in tutto o in parte, l'assetto proprietario delle sue partecipazioni societarie in favore dei discendenti, con il coinvolgimento dei potenziali legittimari e la previsione di conguagli, qualora l'operazione sia funzionale alla stabile prosecuzione dell'impresa, a nulla rilevando che i beneficiari dell'accordo siano già soci di tali società.

È il principio desumibile dalla sentenza 4376/2026, con la quale la Cassazione ha annullato una decisione della corte d'Appello che aveva escluso la riconducibilità di un complesso accordo familiare allo schema del patto di famiglia, disciplinato dagli articoli 768-bis e seguenti del Codice civile, rinviando al giudice di merito per un nuovo esame sulla qualificazione del negozio stipulato e sulle relative conseguenze in punto di forma con la quale un tale accordo deve essere rivestito.

La vicenda concerneva il riassetto di due società facenti capo alla stessa famiglia. Con uno specifico contratto, successivamente modificato da ulteriori intese, i genitori e i figli avevano ridisegnato la distribuzione delle quote di partecipazione alle società di famiglia: a uno dei figli sarebbe stata attribuita una società operativa, agli altri una società immobiliare, con previsioni di conguagli, attribuzioni patrimoniali, diritto di abitazione e rendita vitalizia in favore dei genitori. L'operazione si inseriva in un programma unitario volto a stabilizzare l'assetto proprietario delle società in questione in capo alla generazione successiva. Il tribunale aveva ritenuto che si trattasse di un patto di famiglia nullo per difetto di forma, non essendo stato stipulato per atto pubblico.

La Corte d'appello aveva invece escluso la qualificazione del negozio come patto di famiglia, osservando che i figli erano già soci delle società interessate e che difettava la figura del disponente il quale trasferisca l'azienda o le partecipazioni di controllo ai discendenti; ne aveva tratto la validità dell'accordo anche in assenza della sua stipula sotto forma di atto pubblico. La Cassazione non condivide il percorso argomentativo osservando che il patto di famiglia è il contratto con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda o le proprie partecipazioni societarie a uno o più discendenti, con la necessaria partecipazione del coniuge e di tutti i legittimari potenziali e con previsione di

liquidazioni compensative; osservando anche che la forma dell'atto pubblico è prescritta a pena di nullità.

Secondo il giudice della legittimità, la corte territoriale ha omesso di confrontarsi in modo puntuale con lo scopo complessivo dell'operazione oggetto di giudizio. La circostanza che i figli fossero già titolari di quote non è, di per sé, incompatibile con la stipula di un patto di famiglia in quanto il punto rilevante è verificare se il complesso negoziale sia diretto a ridisegnare stabilmente la proprietà societaria in vista della prosecuzione dell'impresa in capo ai discendenti, anticipando, per questo segmento patrimoniale, gli effetti della successione ereditaria dai genitori ai figli.

La Suprema corte ha inoltre richiamato, da un lato, la necessità che, nel caso della stipula di un patto di famiglia, al contratto devono partecipare tutti coloro che sarebbero i legittimari dell'imprenditore qualora, in quello stesso momento, si aprisse la sua successione a causa di morte; e, d'altro lato, che i legittimari assegnatari delle quote di partecipazione trasferite dal disponente devono provvedere alla liquidazione delle spettanze riservate ai legittimari non assegnatari a meno che questi non vi rinuncino.

Massime della Cassazione Civile e Penale

CASSAZIONE CIVILE

Famiglia - Filiazione - Responsabilità genitoriale.

In sede di opposizione al riconoscimento del figlio minore infraquattordicenne ex art. 250, comma 4, c.c., il diritto soggettivo del genitore al riconoscimento è sacrificabile esclusivamente in presenza di un pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità e non al concreto esercizio della responsabilità genitoriale. I precedenti penali del genitore richiedente, inclusa una condanna irrevocabile per associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), non integrano, in difetto di concreto accertamento del pregiudizio effettivo derivante dall'acquisto dello status genitoriale, un motivo ostativo al riconoscimento. L'eventuale inadeguatezza genitoriale, se accertata, comporterà l'adozione di specifiche misure nella disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale.

- Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 05-03-2026, n. 4986

Famiglia - Provvedimenti temporanei e urgenti - All'esito e in corso di causa - Fattispecie - Trasferimento all'estero di figli minori - Rigetto - Reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c. - Ammissibile.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, nei giudizi di separazione e divorzio, il reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti all'esito dell'udienza di comparizione ovvero adottati in corso di causa, che, tra l'altro, introducano "sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale" o "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", come avviene quando si richieda il trasferimento all'estero di figli minori, è ammissibile sia in caso di provvedimento impugnato di accoglimento che di rigetto dell'istanza di parte.

- Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 05-03-2026, n. 4979

Società - Contenzioso - Tribunale delle imprese - Art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 168/2003 - Ipotesi di connessione tra domande - Spostamento della competenza a favore del giudice specializzato - Connessione c.d. "qualificata" - Necessità - Fondamento - Fattispecie in tema di azione di risarcimento danni promossa da una curatela fallimentare nei confronti di società fiduciarie.

Lo spostamento della competenza a favore della Sezione specializzata in materia di Impresa non può verificarsi in qualsiasi ipotesi di connessione fra do-

mande, ma solo nelle ipotesi di connessione c.d. “qualificata” di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ., e cioè nel caso di proposizione congiunta di più domande, una delle quali facenti aventi come oggetto una delle controversie rimesse alla cognizione della Sezione specializzata predetta. Infatti, se da un lato, lo spostamento della competenza risponde all’esigenza di garantire il “simultaneus processus”, tenuto conto dell’unitarietà del bene della vita che sia perseguito con l’insieme di domande, dall’altro, si impone l’esigenza di salvaguardare la “ratio” sottesa all’istituzione del Tribunale delle Imprese, voluto dal legislatore quale giudice specializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materie che, per peculiarità degli interessi coinvolti, devono anche essere decise celermente. In particolare, tale spostamento della competenza in favore del Tribunale delle Imprese esige imprescindibilmente la pendenza di almeno due domande, di cui una di diretta competenza funzionale delle sezioni specializzate, ed un’altra estranea a tale competenza, ma connessa alla prima domanda sotto il profilo oggettivo o soggettivo (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che nessuna delle domande formulate dall’odierno Fallimento resistente potesse rientrare tra le materie di cui all’art. 3 del citato D.lgs. n. 168 del 2003 – non essendo richiesto l’accertamento diretto della sussistenza di alcuna delle fattispecie richiamate dalla medesima previsione – ma vertendo la domanda sull’accertamento di una mera responsabilità aquiliana, rispetto alla quale i fatti sui quali le odierne ricorrenti società fiduciarie intendono fondare la competenza della Sezione specializzata sono oggetto di un semplice mero accertamento incidentale che investe unicamente i fatti storici costitutivi della domanda).

- Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 28-02-2026, n. 4512

Società di capitali - Scioglimento e liquidazione - Cancellazione dal registro delle imprese - Estinzione della società nel corso del giudizio di primo grado - Omessa interruzione per mancata dichiarazione dell’evento interruttivo - Conseguenze - Trasferimento ai soci della legittimazione sostanziale e processuale - Sussistenza.

Qualora l’estinzione della società - nella specie, s.r.l. - intervenga nel corso del giudizio di primo grado ma questo non sia stato interrotto per mancata dichiarazione dell’evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione.

- Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 28-02-2026, n. 4505

Famiglia - Provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 - Bis.24 c.p.c. - Reclamo - Mero strumento di controllo ab ‘externo’ - Esclusione - Natura di vero e proprio gravame - Sussistenza - Giudice del reclamo - Circostanze sopravvenute - Non ammesse.

Il reclamo Il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c non si risolve in un mero strumento di controllo ab externo della statuizione censurata, ma costituisce un vero e

proprio gravame, strumentale a un riesame ex novo della controversia decisa con il provvedimento impugnato L'art. 473-bis.24, secondo comma, cod. proc. civ. specifica che eventuali circostanze sopravvenute debbono essere dedotte davanti al giudice di merito. Da tale previsione deriva che, dinanzi al giudice del reclamo, non possono essere dedotte circostanze sopravvenute al deposito del relativo ricorso.

- Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 24-02-2026, n. 4110

Status e capacità - Diritti della persona - Riservatezza (privacy) - Tracciamento dei veicoli aziendali - Sistema di geolocalizzazione installato dal datore di lavoro su automezzo - Identificazione del lavoratore - anche indirettamente - Obbligo di notifica ex art. 37 Codice della privacy - Sussiste.

In tema di sistemi di geolocalizzazione soggetti all'obbligo della notifica ex art. 37 del Codice della Privacy, vigente ratione temporis (nel testo - oggi abrogato - precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. n.101 del 10 agosto 2018), è la possibilità che la localizzazione dell'automezzo mediante una rete di comunicazione elettronica consenta al datore di lavoro di risalire all'identità del lavoratore anche indirettamente ciò che risulta dirimente e impone l'assolvimento dell'obbligo di notificazione, mentre la circostanza che ciò avvenga perché un terzo ha predisposto il sistema di geolocalizzazione, oppure mediante l'utilizzo di codici in maniera automatizzata ne costituisce modalità esecutiva, che non esclude, né è incompatibile con la sussistenza di altre modalità anche indirette che rendano ugualmente possibile l'identificazione del lavoratore in questione.

- Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 16-02-2026, n. 3462

Prescrizione - Estintiva - Banche - Conto corrente - Azione di ripetizione del correntista per le somme indebitamente pagate - Indicazione delle rimesse prescritte - Non necessario. (Cc, articoli 2033, 2697 e 2946).

In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.

- Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 14-02-2026, n. 3322

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Vizio di legittimità - In caso di prove disposte autonomamente dal giudice - Ammissibilità - Limiti. (Cpc, articoli 115, 116 e 360).

In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'articolo 115 del Cpc può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito mag-

gior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

- Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 14-02-2026, n. 3318

Procedimento civile - Impugnazioni - Giudizio di appello - Notificazione dell'appello a mezzo PEC - Costituzione in modalità analogica - Omesso deposito degli originali o duplicati telematici - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento. (Cost., articolo 111; Cpc, articoli 156 e 348; Legge, n. 53/1994, articolo 3-bis).

In caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di strumentalità delle forme processuali, senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli articoli 6 CEDU, 47 della Carta UE ed 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito (Nel caso di specie, ribadito l'enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, la corte territoriale, nel dichiarare improcedibile l'appello proposto dall'odierna ricorrente, aveva, in particolare, erroneamente affermato sia l'esistenza di un obbligo di produzione dell'originale notificato in forma telematica, sia l'insuscettibilità della stessa sanatoria del vizio per effetto della costituzione dell'appellato che pur nulla avesse al riguardo eccipito).

- Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 12-02-2026, n. 3173

Responsabilità patrimoniale - Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Atto di compravendita - Esenzione dall'azione ex articolo 67 comma 3 della legge fallimentare - Eccezione - Conseguenze. (Cc, articoli 2697 e 2901; Legge fallimentare, articoli 66 e 67).

In tema di azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del codice civile di un atto di compravendita immobiliare del debitore poi fallito, promossa dai creditori nei confronti dell'acquirente e proseguita dal curatore fallimentare ai sensi dell'articolo 66 della legge fallimentare, l'eccezione di esenzione dall'azione revocatoria ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera c), della legge fallimentare integra una eccezione in senso stretto, come tale soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito.

- Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 11-02-2026, n. 3056

Procedimento civile - Impugnazione - Giudizio di cassazione - Motivi di ricorso - Vizio di violazione di legge - Nozione - Deduzione di erronea ricognizione della fattispecie concreta - Esclusione - Fondamento. (Cpc, articolo 360).

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica neces-

sariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Nel caso di specie, in cui l'oggetto della censura era costituito dalla natura vessatoria attribuita dalla corte d'appello ad una clausola arbitrale di deroga alla competenza del giudice ordinario inserita in un contratto di appalto, la Suprema Corte, riaffermato l'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto, nella circostanza, la società ricorrente aveva nel motivo d'impugnazione dedotto non già un'erronea ricognizione della fattispecie astratta di legge, ma, proprio un'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla stregua degli atti di causa).

- Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 10-02-2026, n. 2994

Crisi d'impresa ed insolvenza - Accordi di ristrutturazione - Categorie di creditori - Omogeneità ex art. 61, comma 1, CCII - Criteri.

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa, la formazione di "categorie" di creditori caratterizzate da omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici integra un presupposto necessario, espressamente previsto dall'art. 61, comma 1, CCII per l'operatività dello strumento, ben potendosi ricorrere al formante dottrinale e giurisprudenziale in tema di "classi" nel concordato preventivo per la concreta individuazione dei predetti criteri, poiché l'adozione di un diverso lemma attesta semplicemente lo scrupolo del legislatore di mantenere ferma la diversa identità dei due strumenti.

- Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 08-02-2026, n. 2817

Procedimento civile - Impugnazioni - Giudizio di cassazione - Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex articolo 380-bis del cpc - Principio di consumazione dell'impugnazione - Conseguenze - Istanza di decisione - Contenuto - Integrazione dei motivi o emenda delle carenze del ricorso - Esclusione. (Cpc, articoli 363, 369 e 380-bis).

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi previsto dall'articolo 380-bis del cpc, nella formulazione vigente a partire dal 1° gennaio 2023, il principio di consumazione dell'impugnazione comporta che la parte, in sede di istanza di decisione, ha facoltà di svolgere esclusivamente argomentazioni o difese funzionali alla chiarificazione o illustrazione degli argomenti e delle ragioni addotte a sostegno dei motivi già debitamente - e non inammissibilmente - enunciati nel ricorso, e non, invece, di integrare detti motivi o emendare il ricorso da eventuali carenze dei requisiti di forma e contenuto. (Nel caso di specie, rilevato che nell'istanza di decisione gli odierni ricorrenti avevano completamente modificato la ricostruzione fattuale della vicenda processuale, con allegazione di una nuova e non provata circostanza, costituita dalla non notificazione della sentenza che in ricorso si era invece detta notificata, la Suprema Corte, richiamato l'enunciato principio, ha concluso per la declaratoria d'improcedibilità del ricorso medesimo non risultando agli atti tale sentenza con la relata di notificazione).

- Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 05-02-2026, n. 2541

CASSAZIONE PENALE

Persona giuridica - Società - Responsabilità amministrativa degli enti - Colpa di organizzazione - Elemento costitutivo del fatto tipico - Onere della prova - A carico dell'accusa - Fattispecie in materia di sicurezza sul lavoro.

La "colpa di organizzazione" dell'ente ha la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, cioè di elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione "colpevole" (ovvero rimproverabile) della regola cautelare. Essa va dimostrata dall'accusa e l'ente può dimostrarne l'assenza, essendo gli elementi costitutivi dell'illecito rappresentati dalla immedesimazione organica "rafforzata", ma anche da tale colpa di organizzazione, oltre che dal reato presupposto e dal nesso causale tra i due. (Nella specie, la Corte di merito aveva correttamente rilevato che il meccanismo adottato per evitare il blocco del macchinario - e consentire così la continuità produttiva - era stato realizzato mediante la rimozione del dispositivo di sicurezza, al fine di ridurre i tempi di fermo dell'attività, unitamente alla mancata assunzione dei costi per la formazione del lavoratore, peraltro mero tirocinante).

- Corte di Cassazione, Penale, Sezione 4, Sentenza del 04-03-2026, n. 8397

Circolazione stradale - Norme di comportamento - Guida in stato di ebbrezza - Accertamento del tasso alcolemico - Analisi ematica - Tipologia (plasma o sangue intero) - Mancata audizione del personale sanitario - Omessa assunzione di prova decisiva - Esclusione.

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico non integra omessa assunzione di una prova decisiva la mancata audizione del personale medico in ordine alla tipologia di accertamento eseguito (su plasma o su sangue intero), qualora l'imputato non abbia allegato né dimostrato la presenza di fattori idonei a compromettere l'attendibilità probatoria dei risultati degli esami eseguiti dal personale sanitario mediante metodologia scientificamente corretta.

- Corte di Cassazione, Penale, Sezione 4, Sentenza del 27-02-2026, n. 7723

Persona giuridica - Società - Responsabilità da reato degli enti - Criteri di imputazione - Interesse o vantaggio - Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 - Omicidio colposo - Vantaggio dell'ente - Risparmio di costi prevenzionistici e formativi - Configurabilità - Fattispecie relativa a società agricola semplice.

In tema di responsabilità amministrativa degli enti per violazione della normativa antinfortunistica ai sensi dell'art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001, il vantaggio rilevante ai fini dell'imputazione all'ente del reato presupposto di omicidio colposo ex art. 589 c.p. è configurabile nel risparmio dei costi connessi alla progettazione e all'adozione delle misure prevenzionistiche e dei correlati adempimenti informativi, nonché nel mancato sostenimento degli oneri derivanti dalla predisposizione del sistema disciplinare e dall'omessa formazione

dei lavoratori - sia in termini di costi diretti non sostenuti, sia per effetto della loro mancata sottrazione al ciclo produttivo. (Fattispecie relativa alla morte di un lavoratore causata dall'esecuzione di una manovra pericolosa con un trattore in ambiente chiuso, in cui la Corte ha confermato la responsabilità di una società agricola semplice, ritenendo che la predisposizione di un piano di viabilità aziendale e l'assolvimento dei relativi obblighi informativi avrebbero avuto efficacia causale impeditiva dell'evento).

- Corte di Cassazione, Penale, Sezione 4, Sentenza del 25-02-2026, n. 7563

Procedimento penale - Impugnazioni - Trasmissione a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso dal Dgsia 9 novembre 2020 - Inammissibilità - Esclusione - Condizione.

L'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco stabilito dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, anche se riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la stessa modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell'indirizzo non compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzo compreso.

- Corte di Cassazione, Penale, Sezione U, Sentenza del 18-02-2026, n. 6565

Delitti contro la libertà individuale - Delitti contro l'inviolabilità del domicilio - Interferenze illecite nella vita privata - Acquisizione abusiva di informazioni - Acquisizione abusiva di immagini - Configurabilità del reato.

Il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all'art. 615 bis del codice penale deve considerarsi perfezionato sia in caso di abusiva acquisizione di informazioni sia in caso di abusiva acquisizione di immagini, il che deve ritenersi anche nella ipotesi in cui dette immagini si limitino ad effigiare gli ambienti domestici abusivamente violati, pur in mancanza di presenze antropiche che le animino.

- Corte di Cassazione, Penale, Sezione 3, Sentenza del 19-02-2026, n. 6745

Azione penale - Procedibilità a querela di parte - Mancanza di esplicita manifestazione da parte della persona offesa - Atto di costituzione di parte civile - Rilevanza.

Il difetto della querela richiesta dal D.Lgs. n. 150 del 2022 (che l'ha introdotta per reati originariamente perseguibili d'ufficio), non ricorre quando, in relazione al reato per cui si procede, è rimasta ferma la costituzione di parte civile, poiché la volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione e, quindi, anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio.

- Corte di Cassazione, Penale, Sezione 5, Sentenza del 05-02-2026, n. 4838

Reato di omicidio stradale - Nesso di causalità - Fattispecie - Decesso

verificato alcuni mesi dopo la data dell'incidente - Investimento stradale antecedente fattuale sufficiente e necessario alla determinazione dell'*exitus* - Interruzione del nesso causale tra condotta ed evento - Art. 41, comma 2, cod. pen. - Concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.

In tema di omicidio stradale ex art. 589 bis c.p., non rientra nella nozione di causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento di cui all'art. 41, comma 2 cod. pen., una infezione contratta in occasione dei ricoveri certamente conseguenti alle lesioni e agli interventi necessari e connessi all'incidente patito. (Fattispecie relativa a responsabilità per omicidio colposo a seguito dell'investimento di un pedone che, ricoverato per le lesioni riportate, contraeva un'infezione verosimilmente nosocomiale che lo portavano al decesso dopo vari mesi dall'investimento).

- Corte di Cassazione, Penale, Sezione 4, Sentenza del 28-01-2026, n. 3595

Giustizia - Misure cautelari personali - Ingiusta detenzione - Equa riparazione - Interessi legali - Domanda - Necessità - Sussistenza.

In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi al tasso legale, non già moratori, bensì corrispettivi sulla somma attribuita all'istante a titolo di indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. vanno riconosciuti solo qualora l'interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda. In mancanza, la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata *ultra petita*, in quanto resa in violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ.

- Corte di Cassazione, Penale, Sezione 4, Sentenza del 23-01-2026, n. 2909

Sequestro di beni mobili e immobili in materia penale - Confisca di prevenzione - Revoca - Nozione di "prova nuova" - Prove preesistenti non dedotte - Non sussiste - Esclusione salvo forza maggiore - Sussiste.

La revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore. La rivedibilità del giudizio sulla pericolosità sociale qualificata ai fini della revoca della confisca di prevenzione non può fondarsi su elementi che sono astrattamente deducibili ma non dedotti nel procedimento di prevenzione originale, salvo il caso di prova incolpevolmente scoperta dopo la definitività del provvedimento.

- Corte di Cassazione, Penale, Sezione U, Sentenza del 22-01-2026, n. 2648

Infortuni sul lavoro - Responsabilità civile del datore di lavoro - Prevenzione infortuni - Comportamento abnorme del lavoratore - Interruzione del nesso causale - Condizioni - Fattispecie.

Ai fini della responsabilità del datore di lavoro per infortuni occorsi ai dipendenti, la condotta del lavoratore, anche se imprudente, non può qualificarsi come abnorme e idonea a interrompere il nesso causale se essa è riconducibile all'ambito di attività e rischio governato dal datore di lavoro. Solo un com-

portamento radicalmente, ontologicamente lontano dalle prevedibili scelte del lavoratore nell'esecuzione delle sue mansioni può avere tale effetto.

- Corte di Cassazione, Penale, Sezione 4, Sentenza del 19-01-2026, n. 1909

Circolazione stradale - Stato di ebbrezza - Particolare tenuità del fatto - Applicabilità - Valutazione - Complessiva e cumulativa dei criteri di cui all'art. 131-bis cod. pen. - Esiguità del disvalore - Indicatori rilevanti.

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. il giudice è tenuto ad una valutazione complessiva di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascuna vicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla condotta; ed anche riguardo alla ponderazione dell'entità del danno o del pericolo occorre compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze, sicché l'esiguità del disvalore è il risultato di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza. Pertanto, i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte Territoriale che aveva escluso l'applicabilità dell'art 131-bis cod. pen. tenendo in considerazione solo l'elemento negativo dell'aggravante della guida in stato di ebbrezza senza valutare gli altri elementi di segno positivo quali il tasso alcolemico di poco superiore alla soglia, l'incensuratezza, le modalità e le circostanze del fatto).

- Corte di Cassazione, Penale, Sezione 4, Sentenza del 14-01-2026, n. 1434

Esecuzione penale - Reato continuato - Rideterminazione della pena unica - Sentenze che abbiano a oggetto reati già unificati ex articolo 81 del Cp dal giudice della cognizione - Modalità operative - Indicazione. (Cp, articolo 81, comma 2; Cpp, articolo 671).

In tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'articolo 81, comma 2, del Cp, deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave [da individuare tenendo conto delle pene concretamente, comprensive delle eventuali riduzioni operate per i riti premiali in ipotesi coltivati] ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per il reato ritenuto più grave, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.

- Corte di Cassazione, Penale, Sezione 1, Sentenza del 12-01-2026, n. 1050



L'ANF ha deciso di realizzare, insieme al Sole 24 Ore, la presente Newsletter che ha l'obiettivo di fornire a tutti gli iscritti un'informazione autorevole e completa sulle varie tematiche giuridiche.

La presente Newsletter sostituisce, quindi, la rivista storica Rassegna degli Avvocati Italiani che per anni è stata fornita a tutti gli iscritti.

La Rassegna degli Avvocati Italiani è la rivista dell'Associazione Nazionale Forense che da lungo tempo, anche grazie ad Assita S.p.A., partner storico di ANF, raggiunge gli Studi di migliaia di avvocati italiani. Fondata nel 1974 durante la segreteria dell'Avvocato romano Luigi Cavalieri, in un'epoca in cui ANF non aveva ancora il nome attuale ma si chiamava FESAPI, la Rassegna è la voce dell'Associazione Nazionale Forense ed è una delle sedi privilegiate di elaborazione del suo pensiero, attraverso la quale si cerca di rappresentare tutti gli operatori che compongono il variegato mondo della Giustizia, in particolare gli Avvocati. Le sue pagine costituiscono una testimonianza inestimabile di storia sindacale di ANF e dell'Avvocatura. Alla direzione della Rassegna si sono alternati colleghi che hanno fatto la storia dell'avvocatura.